



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Corso di Laurea Magistrale in Economia e

Legislazione d'Impresa

**Le rendicontazioni di sostenibilità 2024 secondo
la CSRD: alcuni limiti e difficoltà nella loro
redazione e nell'esame da parte del revisore.**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Sergio Pizzarelli

**Tesi di Laurea
di Giorgia Cucchi**

Matr. n. 547321

Anno Accademico 2024-2025

| | |
|---|-----|
| Introduzione | 3 |
| Capitolo 1: Introduzione al contesto ESG | 5 |
| 1.1 Un crescente interesse verso la sostenibilità | 5 |
| 1.2 L'affermazione del report di sostenibilità nella prospettiva dell'assurance | 7 |
| 1.3 L'agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e gli SDG's | 10 |
| 1.4 Assurance obbligatoria e volontaria: Definizione e perimetro applicativo. | 12 |
| Capitolo 2: Il Quadro Normativo | 15 |
| 2.1 La Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) | 20 |
| 2.2 Gli ESRS: European Sustainability Reporting Standards | 22 |
| 2.4 La proposta Omnibus Package per la rendicontazione di sostenibilità | 26 |
| Capitolo 3: Il ruolo del revisore | 32 |
| 3.1 L'ISAE 3000 Revised | 32 |
| 3.2 ISSA 5000 e la sua guida: il futuro principio di rendicontazione di sostenibilità | 44 |
| Capitolo 4: Le criticità riscontrate nel primo anno di rendicontazione di sostenibilità | 50 |
| 4.1 Lacune Normative | 51 |
| 4.2 Tassonomia Europea | 55 |
| 4.3 Doppia Materialità | 63 |
| 4.3.1. Criteri per determinare la rilevanza delle informazioni | 72 |
| 4.3.2. Come si svolge la Valutazione della rilevanza? | 73 |
| 4.3.2 La determinazione delle soglie | 76 |
| 4.4 Sistema di Controllo Interno | 79 |
| Capitolo 5: Dal dato teorico all'evidenza dei bilanci: analisi comparativa della prima applicazione della normativa nel settore bancario italiano | 85 |
| 5.1 Doppia Materialità | 87 |
| 5.1.1 FinecoBank | 88 |
| 5.1.2. Unicredit | 93 |
| 5.1.3. Banco BPM | 98 |
| 5.2. La Tassonomia | 103 |
| 5.2.1. FinecoBank | 103 |
| 5.2.2 Unicredit | 106 |
| 5.2.3. Banco BPM | 109 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 5.3 Il sistema di controllo interno | 112 |
| 5.3.1 FinecoBank | 112 |
| 5.3.2. Unicredit | 116 |
| 5.3.3. Banco BPM | 118 |
| Conclusioni | 125 |
| Bibliografia | 127 |

Introduzione

Questo elaborato si pone l'obiettivo di analizzare le principali criticità emerse nel primo anno di Rendicontazione ESG, dovute all'introduzione della CSRD nel 2024. Attraverso un'analisi su differenti livelli di studio, l'elaborato intende analizzare da un lato le barriere riscontrate dalle Società, e dall'altro le sfide che il revisore legale ha dovuto affrontare per acquisire “*un limitato livello di sicurezza che la rendicontazione ESG non contenga errori significativi.*”¹

L'indagine si concentrerà sui nodi problematici riscontrati lungo l'intero processo di rendicontazione, dalla raccolta del dato alla sua validazione esterna.

L'elaborato si struttura in cinque capitoli, suddivisi come segue.

Primo Capitolo: nel quale vi è l'introduzione al contesto ESG – *Environmental, Social e Governance*, per meglio comprendere il crescente interesse verso la materia, l'importanza della rendicontazione di sostenibilità nell'attuale momento storico e negli anni a venire, l'Agenda 2030, perno del concetto di ESG ed il perimetro applicativo entro cui ci si muoverà nei capitoli successivi.

Secondo Capitolo: nel quale viene delineato il quadro normativo secondo la *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*, con un approfondimento di quanto era precedentemente previsto dalla Dichiarazione Non Finanziaria (DNF). In seguito, si analizzano gli *Standard ESRS*, previsti dal nuovo perimetro normativo, per poi passare all'analisi del principio di attestazione SSAE Italia, che ha guidato professionisti e società nel primo esercizio di rendicontazione secondo la nuova normativa. Infine, si tratta l'Omnibus Package, che ridisegna l'iniziale quadro normativo, introducendo semplificazioni e rinvii temporali.

¹ Fonte: Principio di attestazione SSAE Italia.

Terzo Capitolo: nel quale si analizza il ruolo del revisore attraverso il principio ISAE 3000R, riferimento per i revisori tra le incertezze dell'esercizio 2024; e l'ISSA 5000, che rappresenta il futuro principio di rendicontazione di sostenibilità.

Quarto Capitolo: nel quale si studiano le principali problematiche emerse lungo tutto il processo di revisione. L'analisi viene implementata sia da uno studio della documentazione disponibile, sia da interviste svolte con professionisti del settore, tale approccio integra l'analisi dei documenti.

Quinto Capitolo. Infine, nell'ultimo capitolo si intende analizzare come le criticità riscontrate nella precedente sezione siano state gestite dal punto di vista pratico dalle Società e di riflesso dai professionisti operanti nel settore.

Il campione studiato appartiene al settore Bancario. Si tratta di un ambito bivalente in quanto: il settore creditizio, da un lato, è generalmente utilizzatore della Rendicontazione ESG della clientela, dall'altro ricopre anche ruolo di società dichiarante. Così si genera un campo fertile per analizzare un primo approccio alla CSRD e comprendere come in uno stesso contesto, la medesima normativa possa essere implementata.

Capitolo 1: Introduzione al contesto ESG

1.1 Un crescente interesse verso la sostenibilità

L'acronimo ESG - *Environmental, Social e Governance* - negli ultimi anni, è diventato un perno fondamentale per la comprensione e valutazione del ruolo dell'impresa nella società contemporanea. Questo concetto racchiude dentro di sé tre aspetti principali: *Environmental (E), Social (S) e Governance (G)*. Si tratta di tre dimensioni che permettono di comprendere il reale impatto, in termini di sostenibilità, dell'organizzazione a cui ci si riferisce. In quest'ottica è possibile comprendere facilmente come si stia andando oltre il mero concetto tradizionale di creazione del valore, visto in una prospettiva puramente economico-finanziaria.

Delineandolo in un'ottica pratica il concetto di ESG si concretizza in una serie di procedure operative utili alla comprensione dell'impatto ambientale, sociale e di etica nel governo dell'impresa. Questi criteri permettono di generare valutazioni utili a tutti i soggetti che si interfacciano, in vari rapporti, con l'azienda (dipendenti, fornitori, investitori, banche, ecc), per conoscere l'impegno e i risultati relativi alle già citate sfere di sostenibilità, fornendo al contempo un report riguardo l'esposizione ai rischi. L'adozione di un approccio nel panorama ESG trova ragione nella crescente "pressione" che le organizzazioni subiscono da tutti i soggetti con cui si interfacciano, che richiedono maggiore trasparenza, responsabilità ed un reale impegno verso la sostenibilità.

Il percorso normativo europeo in materia ESG ha subito un'accelerazione significativa, passando da direttive inizialmente volontarie ad obblighi normativi, che verranno analizzati nel capitolo successivo. Il concetto di sostenibilità però, non è un'invenzione di questi ultimi anni, ma è un argomento nato precedentemente.

Il tema della sostenibilità ha assunto un'importanza su scala internazionale, proprio dopo l'*Accordo di Parigi del 2015*, nel quale viene stilato il “Programma per le persone, il pianeta e la prosperità”; successivamente nel 2020 in Europa viene emanato il cosiddetto *Green Deal*², una serie di iniziative strategiche volte all'attuazione della “transizione verde”.

Le implicazioni per l'attività d'impresa portano a interrogarsi sui rischi e sulle opportunità collegate al *climate change* e ai temi sociali in termini di impatto sui sistemi di valori economici aziendali.

Nel 2022 la CSRS (*Corporate Sustainability Reporting Directive*) amplia il perimetro dei soggetti rientranti alla rendicontazione dei temi ESG, definendo i principi da adottare e le modalità di comunicazione dell'informativa.

Il reporting finanziario vuole essere un avanzato strumento di *accountability*³, favorendo il dialogo tra le imprese e i propri *stakeholders*, realizzando una vera e propria fusione tra le informazioni finanziarie tradizionali e le “nuove” informazioni non finanziarie (ESG).

In questo contesto diventa estremamente rilevante l'attività di *assurance*⁴, che ha la funzione di accrescere il grado di fiducia degli utilizzatori della rendicontazione di sostenibilità.

Nel 2024 lo IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Board*) ha emanato l'ISSA 5000 “*General Requirements for Sustainability Assurance Engagements*”, ovvero un *overarching standard*, dedicato al *reporting* di sostenibilità, in una prospettiva sia di *limited* che di *reasonable assurance*.

² Strategia dell'Ue che mira a trasformare l'Unione Europea in un'economia moderna, sostenibile e competitiva, raggiungendo la neutralità climatica entro il 2050.

³ Con il termine *accountability* ci si riferisce ad uno strumento utilizzato per rendere conto di azioni, decisioni o prestazioni, sia in ambito pubblico che privato. In pratica è un mezzo per dimostrare responsabilità e trasparenza di un'organizzazione.

⁴ Ci si riferisce a servizi professionali volti a fornire un'opinione indipendente e qualificata sull'affidabilità e veridicità delle informazioni, dei processi e dei sistemi dell'organizzazione.

Per quanto riguarda il significato più concreto dei tre punti che compongono questa nuova prospettiva, possono essere così spiegati. L'*Environmental*, racchiude tutti i criteri *ambientali*, utilizzando come punti chiave: l'uso sostenibile e responsabile dell'acqua, l'emissione di gas inquinanti, l'efficienza energetica, la produzione di rifiuti, la loro gestione ed il loro smaltimento, ed infine, la promozione di un'economia circolare. Questi criteri dovrebbero essere in grado di trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo.

Il Social, racchiude invece la dimensione, la quale si impegna nella sfera delle relazioni interne ed esterne che i soggetti intraprendono con l'organizzazione. I principali temi rientranti in questa sfera sono parità di genere, salute e sicurezza sul lavoro, gestione dei rapporti sindacali e rispetto dei diritti umani, lungo tutta la piramide aziendale.

In quest'ottica, per le aziende, diventano maggiormente importanti concetti come pratiche di acquisto etico ed il benessere psicologico dei loro dipendenti.

Infine, l'ultimo pilastro riguarda la *Governance*, la quale racchiude regole, processi e comportamenti che definiscono il funzionamento dell'impresa stessa. Questa si concretizza nella composizione ed indipendenza del board, trasparenza retributiva, sistemi anticorruzione, gestione dei rischi e presenza di comitati ESG, per citarne alcuni.

Il riferimento delle logiche ESG possono concretamente individuarsi in due grandi "momenti" della storia della sostenibilità: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e gli SDGs delle Nazioni Unite e Gli accordi di Parigi.

1.2 L'affermazione del report di sostenibilità nella prospettiva dell'assurance

Il *report* di sostenibilità, come già accennato, è un documento col quale un'impresa comunica la propria *performance* ESG, sull'andamento aziendale rispetto agli

obiettivi di sviluppo sostenibile, agli *stakeholders*, e più in generale, a tutti gli utilizzatori del *report*.

Nei casi migliori quest'ultimo è frutto di un approccio sistematico, il quale fornisce una "visione critica" che permette all'organizzazione di potenziare i propri processi e stimolare la ricerca di nuovi modelli di *business* sostenibili, così da poter tradurre tutto questo in benefici per la struttura stessa. In altri casi, invece, la rendicontazione è il risultato di una rappresentazione di facciata, risultante da obblighi normativi, da richiesta dei finanziatori oppure in risposta ad esigenze commerciali, senza incidere nella sostanza sui processi aziendali.

La rendicontazione non finanziaria non rappresenta una novità, è infatti osservabile un progressivo spostamento dell'attenzione dall' *accounting* all'*accountability*.


Il termine inglese *accountability*, privo di una traduzione letterale in italiano, indica l'adozione di comportamenti per dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento; in altri termini incorpora un profilo di piena responsabilità e garanzia di trasparenza sugli impatti delle politiche, decisioni, azioni, prodotti, servizi e prestazioni associate dell'organizzazione.

Questa si fonda su quattro pilastri principali:

- *Inclusività*. Si traduce nell'identificazione attiva degli *stakeholders* consentendo loro di partecipare nella definizione degli argomenti, ritenuti rilevanti, in materia di sostenibilità.
- *Rilevanza*. Consiste nell'identificazione e nell'organizzazione, secondo un grado di rilevanza, degli argomenti di sostenibilità, considerando il loro effetto sull'azienda e sui suoi *stakeholders*. Un argomento viene considerato "rilevante" se influisce *in modo sostanziale* andando ad impattare sulle valutazioni dell'organizzazione ed i suoi *stakeholders*.
- *Rispondenza*. Si tratta di una reazione tempestiva e significativa dell'organizzazione agli argomenti che sono stati considerati rilevanti ed ai

relativi impatti. Questa si realizza tramite decisioni, azioni, prestazioni e la relativa comunicazione con gli *stakeholders*.

- *Impatto*. Questo considera l'effetto delle scelte svolte dagli individui o dall'organizzazione stessa sull'economia, l'ambiente, la società, gli *stakeholders* e la stessa struttura aziendale. Gli argomenti considerati rilevanti, infatti hanno dei potenziali impatti diretti ed indiretti, che possono risultare positivi o negativi.



Fonte: Accountability, AA1000 Accountability Principles, 2018.

Il dibattito sulla CSR (*Corporate Social Responsibility*) ha origine nel mondo anglosassone, tuttavia, le basi teoriche riguardanti la *stakeholder theory* e la rendicontazione non finanziaria si sono consolidate negli anni Ottanta e Novanta.

Nel 1997 viene avviata la GRI (*Global Reporting Initiative*), ente che ha delineato gli *standard* di rendicontazione della *performance* sostenibile, che hanno ottenuto larga diffusione.

In Italia, nel 1998, nasce il Gruppo di Studio per la delibera dei principi di redazione del Bilancio Sociale, il quale dà origine al GBS (Gruppo Bilanci e Sostenibilità), ovvero l'associazione che elabora i modelli di rendicontazione italiani del bilancio sociale.

L'impulso decisivo è arrivato dalla consapevolezza della necessità di realizzare uno sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni presenti senza intaccare le possibilità riservate alle generazioni future, con l'obiettivo di combinare crescita economica, inclusione sociale e tutela ambientale.

Queste argomentazioni hanno trovato sintesi più nota nella Risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2015 che ha approvato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

1.3 L'agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e gli SDG's

L'agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è *“un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU”*.

L'agenda si compone di 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, (*Sustainable Development Goals, SDG's*), di validità globale, a loro volta suddivisi in 169 traguardi, o *target*, che i Paesi si impegnano a raggiungere entro il 2030.

Ovviamente questo programma non gestisce tutti i problemi che si sono posti, ma funge da base di partenza comune da cui partire per costruire un miglioramento.

Gli SDG's rappresentano temi rilevanti su scala mondiale, sconfiggere la povertà e la fame, proteggere il pianeta, evitare il dispendio delle risorse, ridurre le disuguaglianze, far fronte al cambiamento climatico, e promuovere la pace.

I *Sustainable Development Goals* sono stati preceduti dai *Millennium Development Goals* (MDGs). Si trattava di otto obiettivi, che avevano come *dateline* il 2015. Questi sono stati adottati nel 2000, dagli stessi paesi che oggi hanno adottato gli SDG's,

ovvero quelli membri dell'ONU. Come predecessori degli obiettivi odierni, questi MDG's si ponevano l'obiettivo di combattere la fame, la povertà, l'analfabetismo, la discriminazione di genere, la mortalità infantile, le malattie ed il degrado ambientale. Seppur sembrano molto simili, in realtà sono due i punti che pongono una netta differenza tra *Sustainable Development Goals* e *Millennium Development Goals*:

1. Gli SDG's riguardano sia i Paesi Sviluppati sia i Paesi in Via di Sviluppo, mentre i MDG's erano rivolti solamente ai Paesi in Via di Sviluppo.
2. Gli MDG's sono nati dall'elaborazione di esperti delle Nazioni Unite, ed "imposti" agli Stati, mentre gli SDG nascono da un processo di consultazione, che vede interfacciarsi gli Stati Membri dell'ONU, la società ed altri soggetti di riferimento.



Fonte: United Nations, <https://unric.org/it/agenda-2030/>.

1.4 Assurance obbligatoria e volontaria: Definizione e perimetro applicativo.

Come si è precedentemente esplicitato, nel paragrafo 1.2 “*L’affermazione del report di sostenibilità nella prospettiva dell’assurance*”, il *report* di sostenibilità si inquadra in un’attività di *assurance*.

Il termine “*assurance*” non ha una precisa traduzione in italiano, letteralmente significa “certezza”, “fiducia” o “garanzia”; tuttavia, queste traduzioni non esprimono il concetto associato ai servizi di revisione, a conferma di questa mancanza linguistica il fatto che nei vigenti principi di revisione ISA Italia, sia mantenuta la terminologia inglese. Quando ci si riferisce all’incarico di *assurance* si intende “*un incarico in cui un professionista ha lo scopo di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per esprimere una conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia dei potenziali utilizzatori, diversi dalla parte responsabile nelle informazioni sull’oggetto*”.

L’attività di *assurance* si è sviluppata nella prassi professionale ed ha origini risalenti nel tempo.

Le società di revisione affiancano spesso l’attività di *assurance* a quella di revisione, generando un ramo unico denominato “*audit & assurance*”.

Negli *standard* professionali sono delineate come due attività molto simili tra loro, tanto che la revisione è considerata come una particolare tipologia della più ampia categoria dei servizi di *assurance*.

Nel contesto professionale la revisione è senza alcun dubbio il servizio più conosciuto quando si parla di *assurance*, mentre gli altri non hanno ancora ottenuto la stessa rilevanza e visibilità. A testimonianza di questo fatto vi è la totale assenza di una versione ufficiale italiana dei principi di *assurance*.

Nonostante questo, se si osservano anche i documenti ASSIREVI⁵, emessi dal 2020 in poi, ci si rende conto che esistono vari tipi di *assurance*, diversi dalla revisione legale del bilancio.

Quando si parla di *assurance* la si può categorizzare in due grandi categorie: quella obbligatoria e quella volontaria.

Nel primo caso, l'obbligatorietà di questa si associa all'obbligatorietà della redazione di un documento che raccoglie le informazioni su un determinato oggetto, sul quale bisogna esprimere l'opinione del soggetto che redige la relazione finale.

La normativa che richiede l'obbligatorietà del documento e dell'*assurance* definisce anche quelli che sono i criteri di predisposizione e i principi di professionalità da attuare.

Tuttavia, nella realtà professionale, ha preso piede anche l'*assurance* volontaria, la quale non è normata, ma spesso viene comunque richiesta al professionista dalla parte conferente.

La principale differenza da quella obbligatoria consiste nella libertà delle parti (conferente e professionista) di scegliere gli *standard* di riferimento su cui basarsi per svolgere l'attività e per la redazione della relazione conclusiva. Tale scelta viene esplicitata nella lettera d'incarico.

Tale facoltà di decisione è più teorica che sostanziale. L'*assurance* volontaria viene infatti richiesta sulla base delle esigenze esplicite o implicite degli utilizzatori potenziali. Ne consegue che, a livello pratico, l'*assurance* volontaria si avvale degli stessi *standard* professionali richiesti per quelle obbligatorie elaborati dalle autorità nazionali o previsti dagli *standard* internazionali.

Gli elementi caratterizzanti di un incarico di *assurance* sono i seguenti:

⁵ Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale.

- *Three-party relationship*, ovvero una relazione tra tre soggetti: il Consiglio di Amministrazione ed il *management* (in Italia), che rappresentano la “*Responsability Party*”; gli azionisti/soci ed il revisore.
- *Subject Matter*, ovvero un oggetto chiaramente identificabile.
- *Criteri*, devono infatti esistere appropriati criteri di riferimento.
- *Evidenze*, ovvero quelli che vengono in gergo sono chiamati “elementi probativi”, i quali consistono in tutte le evidenze che il revisore ha riscontrato nel corso della sua attività, sulla quale si baserà per trarre le sue conclusioni.
- *Attestazione*, emissione di una relazione finale con indicazione del livello di affidabilità.

Nell’emissione dell’*opinion*, infatti, il revisore si esprimerà positivamente o negativamente. Nel primo caso vi sarà un giudizio affermativo, il quale si attua in presenza di un *assurance* positiva, il che significa che il revisore ha *ragionevole sicurezza* della sua conclusione. Nel secondo caso vi sarà un giudizio non affermativo, il quale si attua in presenza di una *limited assurance*, in questo caso l’incarico è volto ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di emettere una relazione non corretta ad un livello accettabile, ma comunque inferiore alla “ragionevole sicurezza” che si ha in un giudizio positivo.

Capitolo 2: Il Quadro Normativo

La *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) è uno degli interventi più rilevanti del panorama normativo europeo degli ultimi anni. Questa mira a trasformare le modalità con cui le aziende provvedono alla rendicontazione di sostenibilità. Il quadro generale in cui si sviluppa l'ottica della CSRD è un ampliamento ed uno sviluppo della direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria (NFDR), con l'obiettivo di poter equiparare il reporting di sostenibilità con quello più tradizionale, il reporting finanziario.

La Direttiva CSRD nasce in un contesto in cui si ha una graduale presa di coscienza da parte dell'UE sui temi ESG. Nel 2016 si firma l'Accordo di Parigi sul Clima, il cui obiettivo è quello di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e sotto il livello del 1990. Nel 2018 si giunge al Piano d'Azione della Commissione sulla Finanza Sostenibile, il cui scopo è quello di orientare i flussi di capitale verso gli investimenti sostenibili e ridurre i rischi legati al cambiamento climatico. Questo percorso si è ulteriormente rafforzato con il *Green Deal* europeo, del 2019, che fissa l'ambizioso obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. In questo contesto, la CSRD diventa uno strumento chiave per garantire la trasparenza, nonché obiettivo principale del processo che si è attuato.

Uno degli elementi di maggiore novità della CSRD riguarda la sua applicazione graduale seppur estesa a una platea sempre più ampia di imprese. I soggetti su cui ricade l'onere della stesura della rendicontazione di sostenibilità, sono: le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società in nome collettivo; le società in accomandita semplice ed infine le imprese di assicurazione, in deroga al requisito che prevede la forma giuridica societaria. Risultano invece escluse la Banca d'Italia e le micro-imprese. A partire dal 2025, gli

obblighi di rendicontazione si applicano alle grandi imprese già soggette a Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), per poi estendersi nel 2026 alle altre grandi imprese non ancora coinvolte nel primo *step*, dal 2027 si passerà alle PMI quotate e ad alcune istituzioni finanziarie di minori dimensioni, infine, al 2029 si terminerà con le imprese extra-UE con attività significative nel mercato europeo, le quali saranno chiamate a rendicontare in conformità agli *standard* europei. Ciò significa che la rendicontazione di sostenibilità diventerà una pratica consolidata e obbligatoria per gran parte della realtà economica, indipendentemente dal settore e dalla collocazione geografica.

Secondo quanto previsto dall'art.10, comma 1, del decreto legislativo 125/2024, i soggetti su cui ricade la responsabilità di garanzia, in merito alla rendicontazione di sostenibilità dal punto di vista della conformità delle informazioni fornite sono gli amministratori; i quali agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

La norma precisa anche che l'organo di controllo della società ha il ruolo di sorvegliare sulla corretta attuazione di quanto stabilito dal Decreto, esprimendosi in merito nella relazione annuale dell'assemblea.

L'art. 10, al comma 2, prosegue illustrando i limiti previsti per le sanzioni amministrative, attuabili dalla Consob nel caso in cui gli emittenti violino quanto disposto. Si dispone infatti che *“per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art.17 comma 1, lettera a), b) e c), le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 193 commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, applicate per violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n.58 del 1998, non possono essere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art 193, comma 1, del decreto n.58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1- quater, del medesimo decreto legislativo, non possono eccedere euro 2.500.000. Per il medesimo*

periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli art. 24 e 26 - quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, non possono eccedere per le società di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilità euro 50.000”.

Quando si fronteggia, invece, una violazione di scarsa rilevanza (poco offensiva o poco pericolosa), si hanno le seguenti sanzioni amministrative:

- *“la dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa di cui all’art. 193, commi 1 e 1.1, lett a), del TUF.*
- *l’ordine di eliminazione delle infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astensione dal reiterarle di cui all’art. 193, commi 1 e 1.1, lett. b), del TUF”.*

Confrontando i profili tra il decreto legislativo 125/2024 e la precedente normativa in materia di DNF, le principali innovazioni sono due:

- l'ampliamento delle società tenute a pubblicare l’informativa di sostenibilità.
- il passaggio da una logica di flessibilità del contenuto ad un sistema di forte armonizzazione attraverso l’adozione di *standard* di rendicontazione europei.

La CSRD - direttiva UE 2646/2022/UE⁶ - dal punto di vista contenutistico, introduce cambiamenti molto rilevanti; in primo luogo è la forma richiesta per le informazioni di sostenibilità non potranno più essere fornite in documenti separati, ma si collocheranno tutte in unico documento, denominato *Relazione sulla Gestione*. Questa si articola in quattro sezioni principali: informazioni generali, informazioni ambientali, informazioni sociali ed informazioni di *governance*. Tale struttura consente di dare una visione olistica della sostenibilità, andando a chiarire come gli aspetti ESG si intrecciano con la strategia e le *performance* aziendali.

⁶ Attuata nel diritto italiano con il decreto legislativo 6 settembre 2024, n.125.

Un secondo aspetto fondamentale riguarda l'adozione obbligatoria degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), sviluppati dall'EFRAG. Questi *standard* rappresentano un linguaggio comune e armonizzato per la rendicontazione di sostenibilità. Questi racchiudono sia norme generali, che *standard* più specifici riguardanti temi ambientali e di *governance*.

Un elemento chiave della nuova impostazione è sicuramente la “*Doppia Materialità*”, che considera due prospettive complementari: da un lato gli impatti che l'impresa genera sull'ambiente e sulla società (prospettiva *inside out*) e dall'altro gli effetti che i fattori ambientali, sociali e di *governance* possono avere sullo sviluppo e sulla *performance* finanziaria dell'impresa (prospettiva *out side - in*). Questo approccio consente di cogliere in maniera più completa la relazione di interdipendenza tra impresa, società ed ambiente.

La rendicontazione societaria deve essere fornita rispettando gli *standard* di rendicontazione armonizzati a livello europeo - *European Sustainability Reporting Standard* (ESRS). I quali si articolano su tre livelli: il primo riguarda il principio di doppia rilevanza, si tratta del sempre concetto per cui la rendicontazione deve riguardare tutte e solo le informazioni necessarie, utili alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e come queste influiscono su andamento, risultati e situazione dell'impresa.

Quanto appena detto trova concretezza in quello che poi si rivela essere il secondo livello, il quale riguarda il “catalogo di informazioni che vanno fornite”:

- i rischi e le politiche legate alle questioni di sostenibilità;
- il modello e la strategia iniziale;
- obiettivi relativi alle questioni di sostenibilità;
- i profili di *governance* attinenti a tali questioni;
- le procedure di dovuta diligenza;

- gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI).

Tutto questo è ovviamente integrato dalle informazioni su impatti specifici.

Gli ESRS al momento disponibili sono 12 e di carattere generale, i quali si applicano a tutte le imprese soggette a rendicontazione di sostenibilità. Questi sono essenziali in quanto specificano le informazioni che l'azienda deve fornire in merito agli impatti, ai rischi ed alle opportunità relativi agli ambiti ESG, secondo le 10 aree tematiche: cambiamento climatico, inquinamento, acque, biodiversità, economia circolare, forza lavoro propria, lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori, condotta delle imprese. Queste aree vengono poi integrate con due ulteriori aree informative: le informazioni da fornire sull'ecosostenibilità delle attività esercitate dalle imprese (richieste dal Regolamento Tassonomia) e le informazioni sulle risorse immateriali essenziali.

Dal punto di vista della *governance* la CSRD rafforza il ruolo degli organi societari. È il CDA il diretto responsabile della predisposizione e della rendicontazione di sostenibilità, attività non derogabile, che comporta anche l'adozione di un sistema di controllo interno idoneo a garantire l'accuratezza e la completezza dei dati. Viene inoltre previsto l'obbligo di *assurance* da parte di un revisore indipendente: inizialmente si tratterà di una forma di "*limited assurance*", destinata ad evolversi in una "*reasonable assurance*" entro il 2028, al fine di assicurare maggiore affidabilità e solidità alle informazioni comunicate.

Infine, la CSRD si integra con la Tassonomia Europea, introdotta con il Regolamento UE 2020/852. Questa rappresenta un sistema di classificazione unificato dalle attività economiche sostenibili in Europa, attualmente si applica alle imprese non finanziarie - che pubblicano informazioni non finanziarie ai sensi della normativa- ed ai partecipanti ai mercati finanziari.

La tassonomia, ad oggi, definisce sei obiettivi ambientali: mitigazione del cambiamento climatico, adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile e

protezione delle risorse idriche e marine, trascrizione verso un'economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Le imprese sono tenute a rendicontare non solo l'ammissibilità delle proprie attività rispetto a tali obiettivi, ma anche il grado di allineamento effettivo. Misurato in termini di fatturato, investimenti (CapEX) e spese operative (OpEx).

Tutto questo conferma come la sostenibilità non sia più un tema accessorio o volontario, ma stia diventando parte integrante della strategia aziendale, della gestione dei rischi e delle decisioni finanziarie. Le imprese saranno chiamate a sviluppare sistemi di controllo, processi di due diligence e modelli di *governance* sempre più evoluti, mentre gli *stakeholder* riceveranno informazioni più trasparenti, affidabili e comparabili. Questo non solo contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici e sociali fissati dall'Unione Europea, ma permetterà anche alle imprese di aumentare la propria resilienza e competitività in un contesto globale in rapido cambiamento.

2.1 La Dichiarazione Non Finanziaria (DNF)

“La Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) è una rendicontazione che va oltre i dati economici e riporta azioni, strategie e risultati che dimostrano l'impegno messo in campo dall'organizzazione per migliorare la sostenibilità ambientale, l'inclusione e l'equità sociale”.

Si tratta di un documento che è volto all'individuazione ed evidenza delle implicazioni di natura etica del business, integrate nella visione strategica aziendale; tale documento prende la denominazione di *Dichiarazione Non Finanziaria*.

Concretamente, si tratta di una fotografia della *Corporate Social Responsibility*, ovvero dell'insieme delle azioni attuate per affrontare attivamente le problematiche di impatto etico e sociale.

Tale documento ha il suo punto di riferimento normativo nel D.lgs 254/2016, il quale all'art.2 introduce l'obbligo alla pubblicazione di una dichiarazione, individuale o consolidata, di carattere non finanziario per gli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti (EIPR), ovvero per le società italiane emittenti valori mobiliari che sono quotate su un mercato regolamentato in Italia o in UE.

L'art. 7, invece, prevede che anche altre imprese oltre agli EIPR possano pubblicare tale *Dichiarazione Non Finanziaria* su base volontaria. In questa seconda ipotesi la dichiarazione viene denominata "dicitura di conformità" nel caso in cui sia stata redatta secondo quanto previsto dalla normativa.

La DNF risulta invece obbligatoria - come previsto dalla normativa in materia - ricade sugli EIPR, come banche ed assicurazioni, a prescindere dalla loro dimensione, e le aziende quotate con almeno 500 dipendenti e che rispettino precisi criteri economici.

La DNF, proprio come la CSRD, ha degli ambiti minimi da trattare per legge:

1. *Environnement*, si tratta di un'analisi in termini di utilizzo delle risorse energetiche, idriche, emissioni di gas serra ed inquinanti, rinnovabili e non.
2. *Social*, ovvero l'approccio aziendale in materie di salute, sicurezza, rischio sanitario e altre tipologie di rischio.
3. *Gestione del personale*, sezione volta a combattere lo sfruttamento del lavoro minorile e del caporalato, nella speranza di riuscire a migliorare l'ambiente di lavoro e l'inclusione e la parità di genere.
4. *Diritti Umani*, in questa sezione l'azienda espone le azioni attuate per evitare discriminazioni e violazioni dei diritti umani.
5. *Anticorruzione*, dove vengono illustrati gli strumenti che l'azienda attua per sconfiggere la corruzione.

La dichiarazione non finanziaria non è solo un obbligo di legge per molti soggetti, ma anche uno strumento di marketing e comunicazione particolarmente efficace. Questa, infatti, sostiene fortemente l'immagine aziendale e la reputazione dell'azienda. Migliorando la percezione dell'azienda anche per i consumatori finali e gli investitori.

Le dichiarazioni non finanziarie diventano quindi, parallelamente alle informazioni di natura economica, un punto chiave per la guida alle scelte di investimento.

2.2 Gli ESRS: European Sustainability Reporting Standards

Gli *standard* di rendicontazione, tra cui si ricordano i principali sono gli ESRS, ma ne esistono molti altri, forniscono delle linee guida in termini di misurazione e comunicazione delle *performance* ESG. Questi non devono essere confusi con le certificazioni di sostenibilità, le quali, invece, si limitano solamente ad attestare che l'azienda risulta conforme a specifici requisiti o *standard* di settore, e questo diventa possibile attraverso verifiche svolte da terze parti.

Standard e certificazioni, si distinguono inoltre per obiettivi di riferimento, approccio, applicabilità e credibilità.

Lo *Standard*, o Norma Tecnica, è un documento che si sviluppa presso un Ente di Normazione, con l'obiettivo di definire metodi e indicatori per la raccolta, l'analisi e la divulgazione delle informazioni di sostenibilità.

I principali obiettivi degli *standard* di rendicontazione sono: trasparenza e accountability, comparabilità e uniformità, gestione dei rischi e delle opportunità e conformità normativa.

Mentre gli ESRS sono obbligatori secondo la CSRD, esistono anche altri *standard* in materia, come i GRI (*Global Reporting Initiative*), i SASB (*Sustainability Accounting Standards Board*), gli ISSB (*International Sustainability Standard Board*) e gli ISO (*International Organization for Standardization*), per citarne alcuni.

Nell'aprile 2021 la Commissione Europea adotta una proposta legislativa in materia di CSRS, la quale impone alle aziende rientranti nel target previsto dalla normativa, di rendicontare le informazioni secondo gli *Standard* Europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS). La stesura di questi principi è stata affidata all'EFRAG - *Europeans Financial Reporting Advisory Group*.

La rendicontazione si articola su 3 livelli:

1. Principi Intersettoriali, i quali risultano obbligatori per tutte le imprese come base.
2. Principi Settoriali, obbligatori per le imprese di specifici settori.
3. Informazioni specifiche per l'impresa, ovvero tutte quelle informazioni che illustrano fatti e circostanze specifiche delle imprese, se e quando necessario.

Il primo set di *standard* prevede 12 principi, intersettoriali, suddivisi in quattro gruppi:

1. Principi trasversali, i quali comprendono gli ESRS 1 (Prescrizioni generali) e 2 (informazioni generali).
2. Ambiente, nella cui *section* rientrano gli ESRS E1 (Cambiamenti Climatici) E2 (Inquinamento) E3 (Acque e risorse marine) E4 (Biodiversità) E5 (Economia Circolare).
3. Sociale, i quali racchiude gli ESRS S1 (Forza lavoro propria) S2 (Lavoratori nella catena del valore) S3 (Comunità interessate) ed S4 (Consumatori ed utilizzatori finali).
4. *Governance*, nel quale è ricompreso l'ESRS G1 che tratta la condotta delle imprese.

I suddetti principi ESRS, emanati secondo quanto richiesto dalla CSRD, sono indirizzati a *“specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare conformemente alla direttiva 2013/34/UE⁷”*.

L'utilizzo di questi, è previsto per l'esclusiva stesura della rendicontazione di sostenibilità, tuttavia contemporaneamente questi rappresentano un *framework* di riferimento a livello europeo. Questo fa sì che spesso gli utilizzatori ricadano su questa di questi principi anche quando fronteggiano una predisposizione volontaria della rendicontazione stessa.

⁷ Direttiva che prevede le regole uniformi in materia di bilanci d'esercizio, bilanci consolidati e relative relazioni di varie tipologie d'impresa.

Relativamente agli *standard* professionali di riferimento per lo svolgimento dell'attività di sostenibilità, su base volontaria, si ritiene utilizzabile il principio ISAE 3000R (*International Standard on Assurance Engagements 3000 Revised*), in vista del futuro principio ISSA 5000, il quale introdurrà le linee guida sia per la *limited assurances* che per la *reasonable assurance*. Ad oggi, infatti, le linee guida esistenti, fanno sì che ci si possa limitare ad una *limited assurance*.

2.3 Un'assurance di transizione: ISAE 3000R e SSAE Italia

In prossimità della scadenza delle prime rendicontazioni di sostenibilità da predisporre ai sensi della CSRD, è stato emanato il principio di attestazione SSAE Italia - *Standard on Sustainability Assurance Engagement*. L'obiettivo del principio è quello di dare copertura alle attività d'*assurance* nella fase transitoria e, si integra con lo *standard* internazionale ISAE 3000R.

Il principio SSAE Italia, emanato nel gennaio 2025, è stato redatto con il supporto della professione e costituisce un tassello essenziale nel processo in atto, in quanto accompagnerà l'attività nella sua fase transitoria che porterà poi all'emanazione dei principi europei.

Questo va utilizzato congiuntamente all'ISAE 3000R⁸, che viene allegato come parte integrante del principio stesso, andando a completare il principio con indicazioni specifiche su temi rilevanti non coperti dal principio internazionale.

Lo *standard* ISAE 3000R stabilisce criteri e procedure per fornire ai professionisti un processo metodico ed organizzato, tuttavia non enuncia alcuna procedura di dettaglio. Questo trova spiegazione nel suo essere uno *standard* sintetico, ovvero che presenta

⁸ Nelle linee guida del principio si richiamano gli incarichi di attestazione che comportano l'acquisizione di un certo livello di assurance su una relazione redatta dalla direzione sulla performance di sostenibilità d'impresa.

un percorso metodologico generale, con l'elencazione dei requisiti minimi, delegando al revisore le scelte di attuazione delle procedure da pianificare.

Il principio può essere suddiviso in quattro aree di approfondimento:

- le condizioni essenziali dell'incarico professionale;
- la fase di pianificazione;
- l'esecuzione dell'incarico, l'acquisizione di idonei elementi probativi sulla base dei criteri applicabili.
- la formulazione del giudizio e la predisposizione della relazione di revisione.

In uno *standard* molto breve viene sintetizzato l'intero iter di un qualsiasi processo di revisione, che negli ISA Italia è contenuto in un ampio numero di principi.

Tuttavia, nel principio mancano le procedure specifiche riguardo i dati non finanziari di sostenibilità, che sono ora integrati con il principio SSAE Italia per gli aspetti di maggior rilievo. Il principio, infatti, comprende regole, linee guida e vario materiale applicativo.

Il principio fornisce ai professionisti utili regole riguardo tre argomenti essenziali dell'incarico:

- Tutte le procedure da svolgere sulla rendicontazione di sostenibilità, comprese quelle sulla valutazione della doppia rilevanza.
- L'osservanza degli obblighi previsti dal Regolamento tassonomia e alla conseguente espressione del giudizio di conformità.
- La formazione delle conclusioni e del contenuto del modello di attestazione da emettere come esito dello svolgimento di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.

Si tratta di aspetti che incidono sulla qualità del lavoro svolto dal revisore.

Le finalità del principio possono essere così riassunte:

- Accelerare una cultura di *assurance* del rendiconto di sostenibilità;
- Garantire la professionalità dei revisori;

- Applicare i requisiti di indipendenza e quelli etico-deontologici (che si ricordano essere: integrità, obiettività ed appropriato livello di professionalità);
- Prevedere, nella pianificazione dell’incarico, la comprensione delle modalità e dei controlli attuati, focalizzandosi sulla doppia rilevanza per valutare la completezza e la correttezza dei contenuti rappresentati e la loro conformità agli ESRS;
- Documentare ed argomentare il processo di determinazione della significatività del revisore;
- Applicare un elevato livello di scetticismo professionale nel decidere l’effettuazione di procedure sostantive e di verifica del funzionamento dei controlli interni, vista l’elevata mole di scelte professionali che il revisore si ritrova a dover compiere per poter raccogliere evidenze probatorie adeguate e sufficienti, in ogni fase dell’incarico.

In conclusione, viste le strette tempistiche, è stato ripreso l’impianto del principio internazionale previgente preferendo al più recente ISSA 5000, nonostante l’entrata in vigore sia prevista per il 2026, poteva essere impiegato da subito essendo consentita l’adozione anticipata. Questa circostanza rappresenta un problema di forma più che di sostanza.

Di fatto, in questa fase transitoria, è attuato un periodo di sperimentazione nella quale difficilmente si prescinde dai contenuti dell’ISSA 5000, che rappresenta un utile arricchimento nello svolgimento degli incarichi di *assurance* svolti in base a SSAE Italia.

2.4 La proposta Omnibus Package per la rendicontazione di sostenibilità

Nel quadro sopra enunciato, ha preso sempre più spazio il cosiddetto “*Omnibus Package*”, presentato inizialmente come una proposta di semplificazione, riscontrando poi approvazione il 16 dicembre 2025. Ricordando che la CSRD prevede un’entrata in vigore dell’obbligo segue il criterio di gradualità e proporzionalità per

l'entrata in vigore, si ricorda che si parte dai grandi EIP con più di 500 dipendenti (2025); per poi passare alle altre grandi imprese (2026); le PMI quotate (2027) con l'opzione di posticipare tale obbligo al 2028; per poi terminare con alcune imprese extra UE (2029). In questo quadro si inserisce l'*Omnibus*, il quale propone:

- l'innalzamento delle soglie dimensionali dell'obbligo, il quale comprenderebbe gli EIP e le grandi imprese con più di mille dipendenti, andando a restringere l'insieme delle aziende obbligate sia nella prima ondata che nella seconda (2025 - 2026, con riferimento all'esercizio precedente).
- in generale si opterebbe per un approccio *opt-in*, secondo cui le grandi imprese con più di mille dipendenti e un fatturato entro il limite di 450 milioni di euro, che dichiarano che le loro attività sono allineate, anche solo parzialmente, alla tassonomia europea devono divulgare il fatturato ed il *CapEx*, mentre rimane nella loro discrezione personale l'eventuale divulgazione dell'*OpEx*.

In conseguenza a quanto già esposto l'*Omnibus Package* prevede:

- la pubblicazione di un nuovo VSME, *standard* volontario, da adottarsi con atto delegato, per tutte le imprese che rendicontano su base volontaria.
- L'innalzamento del “*value cap chain*”, il quale pone un limite massimo al numero di informazioni che possono essere richieste ai soggetti volontari, concretamente tale limite verrà definito nel nuovo *standard* volontario VSME.
- la sospensione degli *standard* settoriali.
- l'eliminazione della previsione del passaggio graduale della *limited assurance* alla *reasonable assurance*.

Come già precedentemente detto, con la CSRD si afferma l'obbligo di rendicontare le informazioni di sostenibilità in “conformità” agli ESRS, i quali dettano gli obblighi di informativa (o *disclosure*) declinati nei singoli *datapoint*, già precedentemente citati.

La “conformità” si misura non solo rispetto al singolo vincolo previsto dall’informativa, ma anche rispetto al tipo di *datapoint*, i quali appaiono sin da subito complessi, numerosi ed in alcuni casi ridondanti.

Proprio in conseguenza a queste difficoltà la riduzione della precisione dei *datapoint* sicuramente risulta sperabile e conveniente per favorire l’economicità del processo di rendicontazione e della raccolta delle informazioni.

In questo ambito non bisogna quindi screditare in partenza la proposta dell’*Omnibus Package* di:

- ridurre il numero di *datapoint* obbligatori;
- rimuovere quelli ritenuti meno importante per la rendicontazione delle informazioni generali;
- dare priorità ai dati quantitativi rispetto ai narrativi;
- distinguere tra data point obbligatori e volontari.

Tali orientamenti hanno poi trovato conferma nel testo approvato a dicembre 2025, sancendo ufficialmente la riduzione prevista.

Tra gli ultimi punti dell’*Omnibus* viene proposto lo slittamento dell’entrata in vigore dell’obbligo di rendicontazione di due anni per i soggetti obbligati secondo l’attuale *framework* normativo, questo slittamento, a livello pratico, interesserebbe:

- le grandi imprese che non sono EIP;
- le imprese che non sono EIP e che sono controllanti di grandi gruppi con più di 500 dipendenti;
- le imprese che sono controllanti di grandi gruppi fino a 500 dipendenti;
- le PMI quotate.

Lo spostamento delle date è stato confermato per garantire il riallineamento della rendicontazione delle imprese obbligate e volontarie secondo l’*Omnibus*.

L’*Omnibus* non prevede solo nuove regole in ambito di semplificazione dei *datapoint* e slittamento dell’entrata in vigore, ma si occupa anche di temi che hanno declinazioni

decisamente più pratiche. Infatti, propone anche alcune semplificazioni riguardo i criteri di identificazione delle attività ecosostenibili. Per comprendere tali semplificazioni bisogna prima ripercorrere un concetto importante: la rendicontazione dei temi materiali secondo gli ESRS integra i cosiddetti *requirements*⁹ o la Tassonomia ambientale¹⁰.

Sinteticamente, “*la tassonomia è lo strumento di accountability aziendale volto a individuare le attività economiche “ecosostenibili” e a contrastare il fenomeno del greenwashing*”.

L’art. 3 identifica i criteri che definiscono un’attività come ecosostenibile, ovvero:

- contribuisce al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento.
- non reca danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali.
- è svolta rispettando le garanzie minime di salvaguardia con riferimento alle procedure volte a garantire l’allineamento delle attività con le linee guida dell’OCSE e i Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e diritti umani.
- è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea.

Concretamente, questo si traduce in un’attività di *screening* volta all’identificazione l’attività economica come di transizione, abilitante o semplicemente allineata oppure se non rientra in nessuna delle precedenti casistiche.

Quanto appena detto si traduce in un processo articolato in tre step; l’impresa deve:

- individuare quale tra le proprie attività economiche possono essere ricondotte alla Tassonomia, confrontando le attività elencate nel *Climate Delegated Act* e i dati riguardanti *Turnover, Capex e OpEx*;

⁹ requisiti.

¹⁰ Regolamento Europeo 852/2020, noto anche come “Regolamento della tassonomia verde”, il quale stabilisce un quadro comune per stabilire se un’attività economica è sostenibile dal punto di vista ambientale, con l’ambizioso obiettivo di guidare agli investimenti sostenibili.

- valutare se l'attività concorre in maniera sostanziale al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi ambientali e non procura danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Rispettando ciò, l'attività è allineata alla Tassonomia.
- verificare se il perseguimento degli obiettivi ambientali impongono di attuare dei cambiamenti sostanziali rispetto all'esistente livello di *performance* ambientale.

Omnibus, in questo senso, procede verso una standardizzazione del suddetto processo; si tratterebbe di una semplificazione che, di fatto, andrebbe a sminuire la capacità dei criteri di tassonomia di prevenire efficacemente i danni ambientali significativi, intaccato pesantemente l'efficacia della Tassonomia ambientale, andando così anche a generare un disallineamento sul mercato tra imprese che applicano i criteri della tassonomia e imprese che attuano il processo semplificato.

Inoltre, Omnibus propone di escludere i prestiti alle PMI dalla valutazione del *Green Asset Ratio* (GAR), che misura la quota di attività che si allinea alla tassonomia rispetto a quelle coperte nel portafoglio corrente e futuro di un istituto di credito, indipendentemente dalla loro credibilità per gli aspetti ambientali.

Questo parrebbe offrire una nuova chiave di lettura secondo cui la tassonomia diventerebbe un vantaggio competitivo per le imprese per le imprese che non si avvalgono delle semplificazioni.

In conclusione, l'approvazione dell'*Omnibus* ha segnato una svolta, ridefinendo l'assetto normativo europeo. Analizzando la proposta sotto un differente punto di vista, rimane, secondo alcuni, un elemento di rischio, in quanto questo rischia di "svuotare" di significato le norme di rendicontazione europee, partendo dalla sostanziale modifica del perimetro riguardanti i soggetti obbligati, all'impegno iniziale in direzione della trasparenza informativa, fino alla comparabilità delle informazioni di sostenibilità.

Inoltre, la scelta, facoltativa, della tassonomia per determinate imprese potrebbe rivelarsi un comportamento discriminatorio verso banche e finanziatori.

Concretamente le imprese dotate di una funzione di *risk assesment* correttamente pianificata non possono prescindere dall'analisi dei rischi.

Occorre ribadire che l'introduzione della CSRD non implementa le tematiche rendicontate ma i parametri ad esse applicate; garantendo così l'applicazione di processi uniformi per l'analisi della doppia rilevanza, della doppia materialità e della *due diligence*.

Se la semplificazione dei *datapoint* appare, da un lato un passaggio necessario, ci si augura che questa non comprometta mai la coerenza tra i principi obbligatori e volontari in vigore.

L'approvazione dell'Omnibus Package ha risolto numerose incertezze in riferimento all'iter legislativo, aprendo però una nuova fase di dibattito. Se da un lato la semplificazione mira a tutelare la competitività imprenditoriale, dall'altro emergono non pochi dubbi in merito al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e sostenibilità, viste le semplificazioni attuate.

Capitolo 3: Il ruolo del revisore

Negli ultimi anni, oltre ad un cambiamento generale della sfera riguardante la sostenibilità, con l'avvento del concetto di ESG, come già spiegato nel primo capitolo, ha subito un profondo cambiamento anche il ruolo del revisore, il quale ha visto la sua funzione estendersi ben oltre la tradizionale attività di revisione del bilancio finanziario. L'esigenza di certificare la credibilità e trasparenza alle informazioni - incluse quelle non finanziarie e di sostenibilità - ha evidenziato la necessità di *standard* professionali dedicati agli incarichi di *assurance*.

In questo quadro, l'ISAE 3000 Revised si presenta come lo *standard* internazionale di riferimento per gli incarichi di *assurance* diversi dalla classica reportistica finanziaria, fornendo principi generali che assicurano qualità e coerenza nell'attività svolta dal professionista. Accanto ad esso, la bozza del ISSA 5000 segna un altro passaggio decisivo: la creazione di un *framework* specifico per l'*Assurance* delle informazioni di sostenibilità, con l'obiettivo di rispondere alle crescenti aspettative che si generano dagli investitori del settore, dai regolatori e dalle società civile.

L'analisi dei sopracitati *standard* permette di comprendere come il revisore sia ora gravato di un ruolo molto più centrale: egli non solo deve garantire la correttezza contabile delle informazioni fornite, ma anche l'affidabilità delle stesse, facendo sì che queste informazioni possano guidare le decisioni economiche e sociali degli utilizzatori.

3.1 L'ISAE 3000 Revised

Il principio internazionale sugli incarichi di *assurance* (ISAE) 3000 (*Revised*) "Incarichi di *assurance* diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa storica" dello IAASB è stato pubblicato in inglese dall'IFAC nel dicembre del 2016, per poi subire successivi aggiornamenti per effetto

di *conforming amendments*. Tradotto poi in italiano dal CNDCEC in collaborazione con ASSIREVI, INRL e CONSOB e riprodotto sotto autorizzazione dell'IFAC. La traduzione è stata svolta in conformità al “*Policy Statement - Policy for translating and reporting Standards Published by IFAC*”. Il testo approvato del presente principio è quello pubblicato dall'IFAC nella versione inglese. L'IFAC non assume responsabilità in ordine della traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto.

Gli incarichi di *assurance* includono sia gli incarichi di attestazione, nei quali una parte, diversa dal professionista, misura o valuta l'oggetto sottostante rispetto ai criteri; sia gli incarichi diretti, in cui tale valutazione o misurazione viene svolta invece dal professionista. Il principio è applicabile anche agli incarichi di *assurance* ragionevole e limitata, se adattato ed integrato secondo quanto richiesto dalle circostanze dell'incarico.

Il principio si basa su due presupposti generali:

1. il team ed il responsabile dell'incarico sono vincolati alle regole in materia di incarichi di *assurance*, vale a dire altri principi professionali o disposizioni previsti dalla normativa vigente, che siano sempre altrettanto stringenti.
2. il professionista deve rispettare quanto stabilito dall'ISQM 1 ovvero un principio professionale che guida il revisore in materia di gestione della qualità.

Questo è entrato in vigore per gli incarichi di *assurance* la cui relazione risulti datata 15 dicembre 2015 o data successiva.

Nello svolgimento dell'incarico, gli obiettivi del professionista sono i seguenti:

- acquisire un *assurance* ragionevole o limitata, a seconda dei casi, in merito al fatto se le informazioni sull'oggetto che non contengano errori significativi;
- esprimere una conclusione sulla misurazione o valutazione svolta sul sottostante mediante una relazione scritta che comunichi una conclusione di

assurance ragionevole o di *assurance* limitata e descrive gli elementi alla base della conclusione stessa.

- fare ulteriori comunicazioni come richiesto del presente principio e da eventuali altri principi pertinenti.

Per tutti i casi in cui non sia possibile arrivare ad acquisire un'*assurance* ragionevole o limitata, come appropriato, e una conclusione con rilievi non sia ritenuta sufficiente per le circostanze e le finalità di informativa ai potenziali utilizzatori, il principio richiede che se il professionista dichiara l'impossibilità ad esprimere una conclusione, ovvero se recede dall'incarico (o si dimette), se questo è previsto dalla normativa.

Successivamente, vi è un paragrafo in cui vengono elencate delle definizioni ritenute utili per la comprensione di quanto previsto nelle pagine successive.

Il paragrafo seguente prevede le regole suddivise per aree tematiche. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'incarico di *assurance* in conformità ai principi ISAE, questo enuncia che il professionista deve rispettare il principio in analisi e tutti gli altri pertinenti ai fini dell'incarico. Tale principio deve essere compreso nella sua interezza, comprese le linee guida e tutto il materiale esplicativo. Questo serve in quanto il professionista deve mantenere un determinato comportamento, ovvero deve rispettare tutte le regole previste dalla normativa in vigore a meno che, nelle circostanze dello stesso incarico, la regola non sia pertinente in quanto subordinata a una condizione che non sussiste.

Tuttavia, quanto appena detto può essere derogato, in circostanze eccezionali, in cui il professionista può ritenere necessario derogare ad una regola pertinente contenuta in un principio ISAE. In queste circostanze il revisore deve svolgere procedure alternative per perseguire le finalità della regola; tale ipotesi viene contemplata solamente quando una regola prevede lo svolgimento di una specifica procedura che,

per le condizioni previste dall'incarico in essere, risulterebbe inefficace per il conseguimento della finalità della stessa.

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo o di uno di quelli contenuto nel principio, il revisore deve valutare se ciò gli richieda di esprimere una *conclusione con modifica*, ovvero recedere dall'incarico, se concessogli. Il mancato raggiungimento di un obiettivo contenuto in un principio, infatti, costituisce un aspetto significativo che deve essere documentato in conformità al presente principio.

Per quanto riguarda i principi etici, la norma stabilisce che il professionista debba sottostare alle regole del Codice IESBA relative agli incarichi di *assurance*: si tratta di altri principi professionali o disposizioni stabilite da norme che siano almeno altrettanto stringenti.

Successivamente, si occupa di delineare le regole previste per l'accettazione ed il mantenimento dell'incarico. In primis viene stabilito che il responsabile deve accertarsi che siano state seguite le procedure e le norme previste per l'accettazione e il mantenimento di rapporto con il cliente, stabilendo che le conclusioni risultino appropriate alle circostanze dell'incarico.

Il professionista è tenuto ad accettare o mantenere l'incarico in presenza delle condizioni previste dal principio stesso, ovvero quando:

- “non ha ragione di ritenere che i principi etici applicabili, inclusi quelli di indipendenza, non saranno rispettati;
- è convinto che le persone che devono svolgere l'incarico possiedano le competenze e le capacità appropriate, incluso il tempo sufficiente, per svolgere l'incarico;
- gli elementi in base ai quali l'incarico deve essere svolto sono stati concordati: stabilendo che le condizioni indispensabili per un incarico di *assurance* siano

presenti e confermando che vi sia comprensione di termini ed obblighi dell'incarico tra le parti".

Nell'ipotesi in cui il responsabile dell'incarico entrasse in possesso di informazioni che, se conosciute al momento dell'accettazione o, mantenimento, lo avrebbero persuaso alla rinuncia dell'incarico, deve darne immediata comunicazione al soggetto incaricato, in modo che questi possano avviare le procedure necessarie.

Le condizioni indispensabili sopracitate si concretizzano nell'obbligo, che verte sul revisore, di stabilire se:

- Responsabilità e ruoli delle parti siano adatti alle circostanze richieste dall'incarico.
- Che l'incarico presenti tutte le caratteristiche richieste:
 - un oggetto appropriato;
 - criteri idonei alle circostanze dell'incarico, e che siano: pertinenti, completi, attendibili, neutri e comprensibili. Inoltre, questi devono essere resi noti agli utilizzatori.
 - il professionista ritiene di essere in grado di acquisire gli elementi probativi necessari a supportare la sua stessa conclusione;
 - la conclusione deve essere inserita in una relazione scritta;
 - se si tratti di *assurance* limitata, una motivazione che includa il fatto che il professionista possa essere in grado di raggiungere un adeguato livello di *assurance*.

Se le condizioni appena citate non fossero presenti, il revisore deve discutere le condizioni con la controparte, e se non risultasse possibile attuare le modifiche necessarie per riscontrare tali condizioni, il professionista è tenuto a non accettare l'incarico come incarico di *assurance*. Un incarico svolto in queste circostanze (mancanti) non è conforme ai principi ISAE. Conseguentemente a ciò, il revisore non deve includere nella relazione finale alcun riferimento alla conformità al presente principio o a qualsiasi altro principio previsto.

Nell'ipotesi in cui la parte conferente ponga dei limiti allo svolgimento delle procedure, il professionista emetterà una dichiarazione di *impossibilità di esprimere una conclusione* sulle informazioni oggetto dell'incarico. Inoltre, i termini dell'incarico devono essere concordati tra le parti nonché essere descritti ad un livello adeguato di dettaglio nella lettera d'incarico o in qualsiasi altra forma idonea di accordo scritto o di conferma scritta.

Se ci si sta interfacciando con un incarico ricorrente, occorre anche una valutazione delle circostanze, le quali potrebbero mutare e richiedere una modificazione dei termini dell'incarico. In nessun altro caso il professionista deve acconsentire alla modificazione dei termini dell'incarico dove non vi sia ragionevole motivazione in tale mutazione.

La relazione, prevede uno schema specifico dalla normativa. In questi casi il revisore deve valutare: se gli utilizzatori, anche solo potenziali, possano fraintendere la conclusione di *assurance*, e nel caso di risposta positiva, se una spiegazione maggiormente dettagliata possa attenuare la possibilità del suddetto fraintendimento. Nell'ipotesi in cui tale aggiunta non mitighi il rischio, allora il professionista non deve accettare l'incarico in quanto questo non risulterebbe conforme ai principi e di conseguenza nella relazione non va incluso alcun riferimento al fatto che l'incarico risulta svolto in conformità al presente principio o a qualsiasi altro principio ISAE.

Per quanto riguarda la Gestione della qualità il principio prevede alcuni punti molto chiari e ferrei. Inizialmente è previsto che il responsabile debba: appartenere ad un soggetto incaricato che applica l'ISQM¹¹ 1; stabilire che al team abbia le risorse necessarie per l'incarico, in base alla natura e alle circostanze dell'incarico, delle direttive e delle procedure e gli eventuali cambiamenti verificatasi; possedere abilità e tecniche acquisite grazie da un'approfondita formazione; ed infine, avere una

¹¹ Nuovi standard internazionali introdotti dallo IAASB per regolamentare la gestione della qualità e l'esecuzione dell'attività di revisione contabile.

sufficiente competenza in merito all'oggetto dell'incarico, alla misurazione o valutazione per accettare la responsabilità della conclusione di *assurance*.

Inoltre, il responsabile dell'incarico deve:

- convincersi che i soggetti membri del team che svolgeranno l'incarico possiedono competenze, capacità e tempo sufficienti all'ottimo svolgimento dello stesso.
- convincersi che il professionista sarà in grado di essere coinvolto nel lavoro in misura sufficiente ad accettare la responsabilità della conclusione in merito all'incarico.

Il responsabile, infatti, deve assumersi la complessiva responsabilità sia della gestione che della qualità dell'incarico e di essere coinvolto in modo sufficiente e appropriato per tutta la durata dell'incarico. Nel corso dell'incarico, bisogna osservare ed indagare le evidenze di possibili violazioni dei principi etici applicabili da parte dei membri del team. Se a seguito di queste attività dovessero emergere violazioni, il responsabile dell'incarico insieme agli altri soggetti coinvolti nell'incarico, dovranno stabilire quali azioni sia opportuno intraprendere.

Inoltre, il responsabile dell'incarico deve tener conto delle informazioni derivanti da queste azioni correttive.

Per tutto l'incarico il revisore dovrà farsi guidare dallo **scetticismo professionale**, sin dal momento della pianificazione dell'incarico; riconoscendo che potrebbero esistere circostanze tali da rendere le informazioni sull'oggetto significativamente errate. Inoltre, deve esercitare il proprio giudizio professionale sia nella pianificazione che nello svolgimento dell'incarico.

Con riferimento alla pianificazione, questa deve essere svolta in maniera efficace, traducibile operativamente in una definizione meticolosa della portata, delle tempistiche e della direzione dell'incarico, utili al raggiungimento dell'obiettivo. Inoltre, è necessario assicurarsi l'idoneità dei criteri attuabili per le circostanze

imposte dall'incarico. Nel caso in cui, dopo l'accettazione dell'incarico, dovesse emergere la mancanza delle condizioni previste per l'incarico, il professionista dovrà discutere con la controparte per comprendere se si tratta di una condizione risolvibile, se sia appropriato proseguire con l'incarico e se sia necessario comunicare la questione nella relazione di *assurance*. Se invece, dovessero risultare non idonei, tutti o alcuni criteri oppure tutto o parte dell'oggetto non è appropriato per un incarico di *assurance*, il professionista deve recedere dall'incarico, dove previsto. Se si prosegue con l'incarico, si deve provvedere ad emettere una conclusione con rilievi o negativa, oppure dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio, in base alle circostanze con cui ci si interfaccia.

Per quanto riguarda la significatività, invece, questa va considerata sia nella fase pianificatoria che nella fase di valutazione delle informazioni sull'oggetto, e sulla possibilità che queste contengano errori significativi.

Il revisore deve indagare presso la parte interessata, in merito al fatto se:

- siano a conoscenza di casi effettivi, sospetti o segnalati di errori intenzionali o non conformi alla normativa che riguardano le informazioni sull'oggetto;
- la parte responsabile abbia una funzione di revisione interna, e in caso di riscontro positivo indagare per comprendere maggiormente le attività in merito all'oggetto.
- la parte responsabile si sia avvalsa di eventuali esperti.

Nella fase di definizione e pianificazione delle procedure da implementare deve essere valutata la pertinenza e l'attendibilità delle informazioni da utilizzare come evidenze e, nel caso di incoerenza tra le informazioni o dubbi del professionista rispetto a queste, bisogna determinare le modifiche alle procedure o le eventuali ulteriori procedure necessarie alla risoluzione del problema. Così che il professionista possa cumulare gli errori non corretti identificati nel corso dell'incarico, diversi da quelli

chiaramente trascurabili. Se, durante lo svolgimento dell'incarico risultasse necessario avvalersi di un esperto, il professionista deve anche:

- valutare capacità, competenza e obiettività dell'esperto rispetto alla propria necessità.
- acquisire una comprensione del settore di competenza dell'esperto.
- concordare la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell'esperto.
- valutare l'adeguatezza del lavoro dell'esperto rispetto agli scopi dell'incarico.

Il coinvolgimento del lavoro di un terzo esperto, che supporti le evidenze del revisore, deve essere dunque scrupolosamente analizzato.

Il revisore, poi, rispetto alla parte interessata, nell'attestazione scritta nella quale dichiara che essa ha fornito tutte le informazioni di cui si ritrova a conoscenza e che risultino pertinenti all'incarico; inoltre, si deve considerare se gli autori di queste risultino ben informate su quei particolari aspetti.

La data di questa deve essere quanto più prossima possibile, ma non successiva a quella della relazione di *assurance*.

Se una o più delle attestazioni scritte non dovessero venire fornite il professionista deve concludere che persistono sufficienti dubbi in merito a competenza, integrità e valori etici di chi ha fornito le suddette attestazioni e, conseguentemente, all'attendibilità delle stesse, allora il professionista deve: discutere i dubbi con la parte interessata, effettuare nuove valutazioni sull'integrità dei soggetti che hanno fornito le attestazioni e intraprendere le azioni appropriate.

In merito agli eventi successivi, se verificati, deve esserne valutato l'effetto, nell'ipotesi in cui questo possa essere significativo ai fini dell'incarico. L'ampiezza della considerazione di questi dipende dalla possibilità che gli stessi hanno di influenzare le informazioni sull'oggetto e sull'appropriatezza della conclusione del

professionista. Quest'ultimo, tuttavia, non è tenuto a svolgere procedure relative alle informazioni sull'oggetto successivamente alla data della relazione di *assurance*.

Per giungere alla propria conclusione il revisore deve valutare la sufficienza e l'appropriatezza delle evidenze acquisite nel contesto dell'incarico e, eventualmente, cercare di acquisire ulteriori evidenze. Se risultasse impossibilitato a tale reperimento, e questo fosse strettamente necessario per la propria conclusione, egli deve considerare le implicazioni di ciò sulla conclusione stessa.

Se il professionista non dovesse essere in grado di acquisire evidenze sufficienti ed appropriate, si interfacceranno con una limitazione allo svolgimento delle procedure, che lo porterebbe ad una conclusione con rilievi, dichiarando l'impossibilità di esprimere una conclusione, che a livello pratico consiste nel recesso dall'incarico, se previsto.

La relazione deve poi essere redatta in forma scritta e contenere un'espressione chiara della conclusione a cui è giunto il professionista in merito all'incarico. La conclusione del professionista deve essere in un paragrafo separato dalle informazioni o dalle spiegazioni da esso esposte a supporto della stessa.

Inoltre, il principio prevede alcuni elementi che obbligatoriamente la relazione deve contenere:

- *“un titolo che indichi si tratti di una relazione di assurance indipendente.*
- *un'identificazione o descrizione del livello di assurance attuato.*
- *l'identificazione dei criteri utilizzati.*
- *la descrizione degli eventuali limiti intrinseci rispetto la misurazione o la valutazione dell'oggetto.*
- *quando i criteri applicati sono strutturati per un criterio specifico.*
- *l'identificazione delle parti.*

- *la dichiarazione che l'incarico sia svolto nel rispetto del presente principio o di qualsiasi altro utile.*
- *la dichiarazione che il soggetto incaricato applichi l'ISQM 1.*
- *una dichiarazione d'indipendenza e del rispetto dei principi etici da parte del professionista.*
- *una sintesi informativa del lavoro svolto che funge da base alla conclusione del professionista.*
- *la conclusione.*
- *la firma del professionista.*
- *la data della relazione dell'assurance.*
- *il luogo nell'ordinamento giuridico nel quale il professionista esercita la propria attività.”*

Nella fattispecie in cui il revisore abbia usufruito del lavoro di un esperto, nella relazione di *assurance*, la formulazione non deve sottintendere che la responsabilità del professionista per la conclusione espressa nella relazione stessa sia mitigata a causa del coinvolgimento dell'esperto.

Nel caso in cui la normativa richiede una formulazione specifica della relazione, si deve far riferimento al presente principio solo nel caso in cui questa presenti tutte le caratteristiche precedentemente citate.

Nell'esprimere la conclusione il professionista può esprimersi con e senza modifica.

Si rientra nel primo caso quando:

- secondo il suo parere professionale esiste una limitazione nello svolgimento delle procedure, con la possibilità che l'effetto da queste provocato, possa essere rilevante.
- secondo il suo parere professionale, le informazioni fornitegli sull'oggetto sono significativamente errate.

Se il revisore si dovesse fronteggiare con quanto appena enunciato, deve fornire nella relazione una chiara descrizione; sia della limitazione allo svolgimento sia dell'aspetto che rendono le informazioni significativamente errate.

Successivamente, dopo l'identificazione e la corretta indicazione che le informazioni sull'oggetto sono significativamente errate, il professionista deve: esprimere una conclusione con rilievi o una conclusione negativa; se i termini dell'incarico richiedono specificatamente di formulare la conclusione sotto forma di dichiarazione della parte interessata, esprimere una conclusione senza rilievi, ma includere un richiamo di informativa nella relazione di *assurance*, che identifichi e indichi chiaramente e correttamente che le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate.

Nell'ipotesi di conclusione senza modifica, questa si attua quando:

- nel caso di *assurance* ragionevole, gli elementi probativi siano conformi ai criteri applicabili;
- nel caso di *assurance* limitata, non siano pervenuti elementi all'attenzione del revisore, tali da fargli ritenere che le informazioni sull'oggetto non risultino conformi ai criteri applicabili.

Il professionista può ricorrere, inoltre, all'utilizzo di un paragrafo specifico, legato ad informazioni ritenute da lui particolarmente rilevanti e per la quale sia estremamente necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori, per consentirgli una migliore comprensione dell'incarico.

Ricadono sul revisore ulteriori obblighi di comunicazione nell'ipotesi in cui siano pervenuti alla sua attenzione aspetti necessariamente da comunicare alla parte responsabile, al soggetto che effettua la misurazione e valutazione dell'oggetto, alla parte conferente, ai responsabili della *governance* o ad altri soggetti.

Per quanto riguarda la documentazione, il professionista deve tempestivamente disporre la documentazione dell'incarico che fornisca un'evidenza documentale alla base della relazione di *assurance*, di modo che, si possa consentire ad un professionista esperto, che non abbia cognizione dell'incarico, di comprendere:

- natura, tempistica ed estensioni della procedura attuata in conformità alla normativa prevista.
- i risultati delle procedure stesse.
- gli aspetti significativi che sono emersi nel corso dell'incarico, le conclusioni raggiunte ed i giudizi professionali formulati per giungere a tali conclusioni.

Se si dovessero riscontrare informazioni incoerenti con la conclusione finale, il revisore dovrebbe documentare il modo in cui queste incongruenze sono state trattate. Inoltre, la documentazione inerente al job deve essere raccolta in un file dell'incarico. Dopo il completamento di questo, nella versione definitiva, il professionista non può cancellare o eliminare documentazione di alcun tipo prima della scadenza del termine previsto per la sua conservazione.

Tuttavia, se il professionista dovesse riscontrare la necessità di modificare la documentazione inerente all'incarico svolto o eventualmente di integrarla con nuova documentazione, successivamente al completamento del file definitivo, egli dovrà documentare le specifiche ragioni che hanno fatto insorgere tale esigenza, quando e da chi verranno realizzate tali modifiche e da chi verranno riesaminate.

3.2 ISSA 5000 e la sua guida: il futuro principio di rendicontazione di sostenibilità

L'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) ha pubblicato la *Implementation Guide for ISSA 5000 – General Requirements for Sustainability Assurance Engagements* per supportare professionisti e organizzazioni nell'applicazione del nuovo *standard* ISSA 5000.

L'ISSA 5000 rappresenta il primo *standard* internazionale sviluppato per fornire una base coerente e di alta qualità alle attività di *assurance* sulla sostenibilità, sia a livello

di *assurance* limitata che di *assurance* ragionevole, applicabile a qualsiasi tipo di informativa di sostenibilità.

La guida non ha natura normativa, ma offre un supporto pratico per comprendere e implementare correttamente i requisiti dello *standard*. Include spiegazioni, esempi illustrativi e considerazioni operative per aiutare i professionisti a:

- interpretare i principi fondamentali dell'ISSA 5000;
- pianificare e condurre incarichi di *assurance* sulla sostenibilità;
- gestire aspetti legati alla qualità, alla documentazione e all'etica professionale;
- favorire la coerenza e la trasparenza nelle comunicazioni ai portatori d'interesse.

Si tratta, infatti, di indicazioni pratiche non vincolanti per supportare i professionisti nello svolgimento dell'incarico.

L'ISSA 5000, o meglio la sua versione ufficiale, disciplinerà gli incarichi di *assurance* relativi alle informazioni di sostenibilità comunicate da entità di qualsiasi dimensione e complessità, predisposte secondo qualunque quadro di riferimento o altri criteri idonei.

La guida espone quelli che saranno i concetti contenuti nell'ISSA 5000 e lo svolgimento dell'incarico di *assurance*. Guidando dalla fase iniziale, quella di accettazione, a quella finale fino alla rendicontazione finale.


Essendo una guida non vincolante, questo documento non introduce ulteriori requisiti oltre a quelli previsti dall'ISSA 5000, né sostituisce o modifica alcun dei requisiti o del materiale applicativo dell'ISSA 5000. Nell'illustrare i principi e i requisiti dell'ISSA 5000, la Guida presuppone che i professionisti abbiano compreso l'intero testo dell'ISSA 5000.

Tale guida non deve essere citata nella fase di rendicontazione, in quanto non vincolante come una normativa vigente.

Questa rete informativa è stata appositamente creata per favorire la comunicazione di informazioni sostenibili in un'ottica più chiara e trasparente.

Si tratta, infatti, di un ecosistema di rendicontazione in grado di fornire informazioni di sostenibilità utili rispetto alle esigenze riscontrate dai potenziali utilizzatori:

- Un idoneo quadro di riferimento per la rendicontazione della sostenibilità, che consenta la preparazione e la comunicazione delle informazioni di sostenibilità in linea con i bisogni degli utilizzatori destinatari (o, in assenza di tale quadro, altri criteri idonei);
- *Standard* rigorosi di *assurance* sulla sostenibilità, sviluppati attraverso un processo trasparente e fondati su requisiti di gestione della qualità;
- Requisiti etici pertinenti, da applicare sia dal professionista incaricato dell'*assurance* nello svolgimento dell'incarico, sia dai professionisti contabili o da altri soggetti che predispongono le informazioni di sostenibilità oggetto di rendicontazione.



Fonte: *International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000 Implementation Guide*.

L'ISSA 5000 riguarda gli incarichi di *assurance* in ambito di sostenibilità, si applica a qualsiasi incarico a prescindere dal modo nella quale queste vengano presentate: possono essere incluse nel rapporto annuale oppure in un report o documento a sé stante. L'ISSA 5000 si applica inoltre agli incarichi di *assurance* sulle dichiarazioni relative ai gas a effetto serra (GHG), attualmente disciplinati dallo ISAE 3410, fino a quando tale principio sarà ritirato alla data di entrata in vigore dell'ISSA 5000.

In termini più pratici, il principio si applica:


- Agli incarichi di attestazione, quando la valutazione o misurazione rispetto ai criteri è svolta da un soggetto diverso dal professionista, presentando le informazioni sotto forma di report o di dichiarazione.
- Incarichi di *limited assurance*, *reasonable assurance* o *combined assurance*. Nel quale le informazioni vengono fornite in un report.
- Informazioni di sostenibilità riportate secondo un *framework* di conformità o di rappresentazione fedele.
- Incarichi di *assurance* su informazioni di sostenibilità a carattere generale. L'ISSA 5000 non include requisiti specifici per incarichi di *assurance* su informazioni di sostenibilità a carattere speciale. Pensate per fronteggiare le esigenze di specifici utilizzatori: Tuttavia, il revisore, se lo ritiene necessario, può integrare o adattare il principio alle circostanze dell'incarico.

L'ISSA 5000 è il primo della serie degli *International Standards on Sustainability Assurance* (ISSAs). Facendo parte di un insieme distinto di principi, non prevede il rinvio ad altri principi per nell'esecuzione dell'incarico. Tuttavia, richiede il rispetto dello IESBA Code¹² e degli *International Quality Management Standards*, oppure di requisiti professionali o di norme in materia di etica e di gestione della qualità che

¹² Codice Etico per i Professionisti Contabili.

un'autorità competente abbia determinato essere “almeno altrettanto stringenti” rispetto allo IESBA Code e agli ISQM.

Il seguente grafico riesce a rappresentare visivamente come l'ISSA si relazioni con lo IESBA Code.



Fonte: *International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 500 Implementation Guide*.

In conclusione, mentre l'ISAE 3000 Revised rappresenta uno *standard* di carattere generale, utilizzato per tutti gli incarichi di *assurance* che si differenziano dalla reportistica finanziaria *standard*, l'ISSA 5000 è uno *standard* specificatamente pensato in riferimento all'assurance delle informazioni di sostenibilità. Questo viene pensato e sviluppato in risposta all'esigenza di un quadro normativo chiaro e coerente per la revisione della reportistica ESG.

In termini di livello di dettaglio, l'ISSA 5000 è molto più operativo e approfondito rispetto all'ISAE 3000r. Quest'ultimo fornisce soltanto principi generali e requisiti ad alto livello, lasciando ampio spazio al giudizio professionale dell'auditor. L'ISSA

5000 invece entra nel merito delle procedure di pianificazione, della raccolta di evidenze, della valutazione della materialità e dell'uso del lavoro di esperti tecnici, fornendo indicazioni più concrete e adattate al contesto della sostenibilità.

La differenza più evidente dei due principi riguarda il concetto di materialità: nell'ISAE 3000 R la materialità viene affrontata in termini generali. Nell'ISSA 5000 invece, la materialità viene analizzata in tutt'altra ottica: si comprende come possa differire dal mero concetto finanziario di materialità, riconoscendo a quella di sostenibilità un ruolo assai complesso, ovvero quello di riflettere l'impatto dell'organizzazione sul mondo esterno. Sempre in una differente ottica è affrontato anche il coinvolgimento degli esperti, riconoscendo l'*assurance* di informazioni ESG come una complessa attività, bisognosa di competenze trasversali, le quali fanno insorgere nel revisore l'esigenza di rivolgersi a terzi professionisti; il principio, infatti, prevede delle linee guida efficaci per l'integrazione del lavoro dell'esperto con quello del team dell'incarico.

Infine, mentre l'ISAE 3000r ha un'impostazione volutamente flessibile e indipendente da qualsiasi quadro normativo, l'ISSA 5000 è concepito per essere pienamente compatibile con le normative e gli *standard* di reporting sulla sostenibilità attualmente in vigore o in fase di adozione, come la CSRD in Europa o gli *standard* ISSB a livello globale.

In sintesi, è possibile affermare che l'ISAE 3000r rappresenta la "base teorica" dell'*assurance* non finanziaria, mentre l'ISSA 5000 ne costituisce un'evoluzione specializzata e dettagliata.

Capitolo 4: Le criticità riscontrate nel primo anno di rendicontazione di sostenibilità

Il 2024 ha segnato un punto di svolta cruciale, nell'applicazione della normativa riguardante la rendicontazione di sostenibilità, con l'entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questo primo esercizio di rendicontazione, secondo la nuova normativa, ha rappresentato una fase particolarmente complessa. In questo contesto la mancanza di esempi precedenti e di riferimenti univoci e consolidati ha contribuito all'emersione di numerose criticità. Le difficoltà riscontrate non risultano quindi interpretabili come anomalie intrinseche, ma come elementi fisiologici di un processo di assestamento.

Nel presente capitolo, si propone una panoramica complessiva delle problematiche riscontrate pur senza la pretesa di esaurire ogni possibile fattispecie in modo completo. A tal fine, l'analisi si basa su materiale empirico raccolto nel corso della fase di ricerca; questo si concretizza in informazioni raccolte in interviste con esperti, materiale predisposto per seminari e per la formazione e le Linee guida per l'Implementazione EFRAG IG 1 ed IG 2.

In quest'ottica le interviste sono state considerate non come singole testimonianze isolate, ma come fonti qualitative utili ad individuare elementi ricorrenti e problematiche condivise.

L'insieme di queste fonti ha permesso di ricostruire e ripercorrere le principali difficoltà operative e organizzative riscontrate, offrendo un punto di vista sulle dinamiche che si sono attuate durante questa fase iniziale.

L'analisi è strutturata per temi, riorganizzando le problematiche emerse in macroaree, individuate sulla base di ricorrenze e connessioni tra i vari aspetti critici segnalati. Tale approccio consente di evidenziare le principali aree di difficoltà e talvolta di

fragilità del processo di rendicontazione, facilitando la comprensione del fenomeno e ponendo le basi per una riflessione più ampia sugli sviluppi successivi.

Dalla raccolta del materiale attuata, come precedentemente detto, si è raggruppato in macroaree tematiche le varie difficoltà riscontrate, così da poterne agevolare la discussione empirica di, e di facilitarne la comprensione. Dopo una prima fase di studio della documentazione raccolta, di interviste svolte a due professionisti revisori, si è concluso dando una piccola panoramica, delle stesse problematiche, confrontate anche con un consulente ESG, in modo da poter comprendere come le Società si muovano rispetto alle problematiche emerse, quasi come se la consulente intervistata fungesse da “specchio” delle società. Arricchendo il tutto con concetti teorici e di spiegazione pratica.

Si sono, dunque, riscontrate varie problematiche, comuni, raggruppabili in quattro macroaree:

1. Lacune normative.
2. Tassonomia.
3. Doppia materialità.
4. Sistema di controllo.

4.1 Lacune Normative

Le prime lacune sono state riscontrate già nella fase iniziale, nell’esercizio 2024 si sono ritrovate ad applicare la CSRD tutte le società che fino al 2023 rendicontavano la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), almeno tendenzialmente, tralasciando le rare seppur possibili eccezioni.

La DNF si presentava come uno strumento quasi “comunicativo” nel quale venivano rendicontate alcune informazioni, ma che, sommariamente, veniva esposto come un documento informativo e strategico, sfociando in un approccio quasi “pubblicitario”, che seppur essendo un termine improprio dal punto di vista tecnico, deve essere

interpretato in un'ottica differente: spesso il team di sostenibilità che redigeva la Dichiarazione Non Finanziaria in azienda, rientrava nella function dell'Investor Relation¹³, parte dell'organigramma societario alla quale era stato allocato l'onere della Rendicontazione Non Finanziaria.

Le società, già obbligate alla rendicontazione di determinate tematiche, sfruttavano tale obbligo per esporre alcune informazioni di comunicazione sostenibile, legate quindi a tematiche sociali ed ambientali.

Tutto ciò per considerare che fino all'esercizio 2023 ci si fronteggiava con una narrazione più "libera", si rendicontava in merito a consumi ed emissioni, ma allargandosi ad un'ottica di come si intendesse operare in merito ad argomenti inseriti secondo la preferenza della società.

Questo è un retaggio che si è solidificato nella stragrande maggioranza delle società che, dal 2017, primo anno di rendicontazione obbligatoria della DNF, si sono affacciate alla Corporate Sustainability Reporting Directive nel 2024.

Con l'introduzione della CSRD *lo scenario cambia significativamente*: la normativa, come già osservato, richiede una rendicontazione su un numero maggiore di informazioni, purché quest'ultime siano obbligatorie e materiali per la Società.

In questo primo cambiamento, deve essere fronteggiata l'emersione di una prima criticità: l'iniziale **difficoltà di comprensione**, da parte del cliente, della fattispecie secondo cui in questo nuovo esercizio di rendicontazione non fosse più ammesso trattare gli stessi temi riportati nella relazione fino al precedente esercizio. Risultando di non immediata comprensione, nemmeno il cambiamento relativo alla metodologia e alla forma richiesto dalla nuova normativa per la presentazione delle informazioni previste. In questa prospettiva, sorge anche un ulteriore punto da attenzionare: numerose realtà utilizzavano la DNF come forma di esposizione delle informazioni

¹³ Investor Relation, Dipartimento, presente nelle aziende di maggiori dimensioni, predisposto per facilitare la gestione strategica della comunicazione tra un'azienda e la comunità finanziaria.

necessarie alle *agenzie di rating*¹⁴. Con l'avvento della CSRD, però, cambia il perimetro informativo entro cui le società devono rendicontare, generando così un vuoto informativo rispetto a quanto veniva precedentemente esposto (utile anche in tema di rating) e che ora non sarebbe più stato oggetto di rendicontazione, in quanto non considerato materiale secondo i nuovi parametri normativi.

In questo quadro si aggiungono altre problematiche, tra cui: una scarsa normativa ed abbondanti *Q&A*, seppur frastagliate nel tempo, e che spesso hanno generato difficoltà. Le iniziali interpretazioni nate in primo luogo dal cliente e successivamente condivise con i professionisti, sono state poi superate dal contenuto delle *Q&A*. In riferimento alle *Q&A* di maggiore importanza si ricordano, ad esempio, le linee di implementazione, rispetto a vari argomenti, pubblicate dall'EFRAG: ad esempio, IG 1 in ambito di doppia materialità ed IG2 in merito alla *Value Chain*.

Entrambe utilizzate per l'analisi nei successivi paragrafi.

Il passaggio da un *framework* come la DNF alla CSRD ha generato un effort maggiore perché al momento dell'emissione della relazione sul bilancio finanziario, con annessa relazione sulla sostenibilità, uno dei punti importanti è tracciare la connettività tra bilancio di sostenibilità e dati finanziari.

Quindi, innanzitutto, una difficoltà è stata proprio quella di riuscire a generare una connessione tra i dati di sostenibilità e quelli finanziari, che spesso non coincidevano oppure dovevano essere soggetti ad una ricostruzione, come è accaduto per lo **Scope 3**, rispetto al quale si considerano le emissioni indirette di gas, generate lungo la *Chain Value*, pur non derivando direttamente da attività controllabili dalla società.

Per portare un esempio pratico, spesso, si partiva dal database dei costi che si sostenuti durante l'anno; tuttavia, nella prassi operativa, le società per comprendere

¹⁴ Agenzie di Rating ESG, si tratta di soggetti terzi che produce una valutazione, una classifica o assegna un punteggio, riferiti ad un'impresa o ad uno strumento finanziario, in relazione a fattori ESG.

effettivamente quale fosse l'impatto relativo alla catena del valore, avrebbero dovuto disporre di ulteriori informazioni, non reperibili dai dati finanziari puri. Quindi si necessita di un'estrazione differente, utilizzando, ad esempio, il file dell'ordinato, ovvero tutti gli ordini eseguiti dal 01.01.2024 al 31.12.2024. Tuttavia, questo presentava, di per sé, un primo problema: la *discrepanza temporale*, in quanto può accadere che l'ordine venga svolto prima dell'inizio dell'anno ma risulti di competenza dell'esercizio che sta per iniziare. Questo rendeva una riconciliazione tra dati finanziari e database utilizzati per lo Scope 3 un processo di non immediata risoluzione.

Tuttavia, non sempre la connettività tra i dati è risultata difficoltosa, vi sono state casistiche di database, in cui la comparazione risultava più lineare, come, ad esempio, per l'*headcount*, ovvero il conteggio dei dipendenti impiegati nella Società. Questo nuovo contesto applicativo ha reso evidente come per raggiunge una connettività tra i dati, spesso si sia provveduto ad una ricostruzione degli stessi, sia da parte della Società, che da parte dei professionisti. Per facilitare questo processo, spesso le società di revisione hanno modificato la struttura dei gruppi di lavoro, i quali hanno visto unirsi ai tradizionali *team* di audit, professionisti esperti in materia ESG.

Questo a conferma di quanto precedentemente esplicito, per cui ciò che viene esposto dal punto di vista finanziario deve, essere coerente con quanto viene sostenuto dal punto di vista della sostenibilità.

Il confronto con una normativa complessa ha spesso lasciato un margine di discrezionale all'interpretazione, traducendosi in criticità per la società, in primis e successivamente per il professionista revisore rendendo, talvolta, il confronto tra le parti non semplice ed imminente.

Sicuramente un primo grande ostacolo è stato generato dai ritardi nel recepimento della normativa nell'ordinamento italiano. Questo, infatti, è arrivato molto tardi, in quanto inizialmente previsto per luglio 2024, è poi realmente avvenuto a settembre

2024. Tutto ciò si è tradotto, nella pratica, in circa due mesi in meno per poter comprendere in che termini sarebbe avvenuto il recepimento in Italia.

4.2 Tassonomia Europea

La Tassonomia Europea è un sistema di classificazione utile alla definizione delle attività che risultano considerabili come “ecosostenibili”, introducendo una serie di principi utili alla determinazione per comprendere se un’attività economica risulti allineata oppure no rispetto ai criteri previsti dal Regolamento.

Il Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento UE 2019/2088, permette di approfondire il contesto in cui si cala la Tassonomia.

L’articolo 3 del Regolamento illustra i criteri per la determinazione dell’ecosostenibilità di un’attività economica: *“un’attività economica è considerata ecosostenibile se:*

- 1. contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’art. 9, in conformità agli artt. dal 10 al 16.*
- 2. non crea un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’art. 9, in conformità con l’art. 17.*
- 3. è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’art. 18 e,*
- 4. è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’art. 10, paragrafo 3, dell’art. 11 paragrafo 3, dell’articolo 12 paragrafo 2, dell’art. 13 paragrafo 2, dell’art. 14 paragrafo 2 o dell’articolo 15, paragrafo 2.”*

Come previsto dal successivo art. 4 si applicano i criteri sopracitati per la determinazione dell'ecosostenibilità di un'attività economica relativamente a qualsiasi misura che preveda obblighi che ricadono sui partecipanti ai mercati finanziari o sugli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili.

Questo primo inquadramento della Tassonomia fa emergere una prima criticità, che le imprese hanno dovuto affrontare. La sua natura **rigida**; in questo concetto iniziale emerge una forte mancanza di sfumature, non delineandosi in aree intermedie: un'attività è sostenibile o non lo è. Non vengono considerati infatti gli eventuali “sforzi” o “miglioramenti”, che possono essere implementati dalle società, pur non raggiungendo la soglia tecnica prevista, questa viene classificata come “non sostenibile”, generando indirettamente un processo di scoraggiamento degli investimenti nella transizione graduale.

L'art. 8 del Regolamento UE 2020/852, prevede che ogni impresa su cui gravi l'obbligo di pubblicare informazioni di natura non finanziaria, ai sensi del quadro normativo di riferimento, debba includere, nella dichiarazione stessa informazioni su come e in che misura le attività della stessa siano associate ad attività economiche ecosostenibili, come previsto dagli artt. 3 e 9 del regolamento UE.

Al comma 2 l'art, prosegue indicando quanto viene sempre comunicato:

1. *“la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli art 3 e 9;*
2. *la quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative relative ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate sostenibili ai sensi degli artt. 3 e 9;*

3. *se un'impresa pubblica informazioni di carattere non finanziario [...] le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono pubblicate nella relazione distinta.*
4. *la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'art. 23 al fine di integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compresa la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del presente regolamento. La commissione adotta tale atto delegato entro il 1° giugno 2021.”*

L'implementazione dei suddetti obblighi di informativa, richiede che l'impresa sia in grado di dotarsi di un processo molto articolato, volto all'identificazione delle attività economiche riconducibili alla verifica del rispetto di tutti i criteri tecnici richiesti e previsti dagli atti adottati dalla Commissione Europea.

Questo processo comporta varie valutazioni e accertamenti, al termine del quale risulta possibile la quantificazione degli indicatori richiesti, mediante l'attribuzione delle componenti di fatturato, CapEx (Capital Expenditure) e OpEx (Operating Expense) alle attività considerati prima ammissibili e poi allineate alla Tassonomia UE.

La Tassonomia Europea, concretamente, si traduce in sei obiettivi pratici, come previsto dall'art. 9 del Regolamento, che impattano in modo cruciale sia sulle imprese che sugli investitori, in differenti mercati di riferimento.

Inizialmente le società si vedono a rendicontare in base ai KPI relativi agli obiettivi climatici previsti dalla Tassonomia, dal 1 gennaio 2026, si inizia a rendicontare quelli relativi a tutti gli obiettivi della Tassonomia. Concretamente, questi si declinano nei seguenti punti:

1. *“Mitigazione dei cambiamenti climatici.*
2. *Adattamento ai cambiamenti climatici.*
3. *Uso sostenibile e protezione delle acque e risorse marine.*
4. *Transizione verso un’economia circolare.*
5. *Prevenzione e riduzione dell’inquinamento.*
6. *Protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.”*

In questo contesto, le imprese sono chiamate a considerare la Tassonomia ed il suo eventuale impatto sui sistemi e sui requisiti di rendicontazione.

L'allineamento alla Tassonomia contribuisce a migliorare la reputazione delle imprese, rendendole più attraenti per banche e investitori.

Le istituzioni finanziarie trovano, infatti, nella Tassonomia un mezzo decisionale sugli investimenti, sulla base delle informazioni fornite dalle società target.

L’obiettivo dell’UE è quello di renderla uno *standard* globale applicandola sia ad imprese finanziarie che non.

Le imprese finanziarie soggette agli obblighi di pubblicazione della CSRD si identificano in quattro categorie:

1. Istituti di Credito.
2. Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.
3. Imprese di Investimento.
4. Gestori di Attività Finanziarie.

Al fine di rendicontare sul come ed in che misura le aziende si considerano sostenibili bisogna svolgere una distinzione tra:

- *Attività Ammissibili alla Tassonomia*, ovvero un’attività economica inserita all'interno degli atti delegati. Un’attività si considera ammissibile per la Tassonomia UE se la sua categoria economica, identificabile tramite codice

NACE¹⁵, è elencata negli Atti Delegati pertinenti, non sono quindi necessarie ulteriori analisi di approfondimento.

- *Attività Allineate alla Tassonomia*, ovvero un'attività ammissibile alla Tassonomia, che soddisfa, quindi, i criteri tassonomici (SCC; DNSH; e MSS). Per l'allineamento è necessaria invece l'analisi di conformità ai criteri tassonomici.

Sono proprio i **criteri tassonomici**, previsti all'art. 3 citato in precedenza, a racchiudere una grande criticità intrinseca, in quanto questi erano già stati precedentemente definiti; tuttavia, l'applicazione a questo quadro normativo in mutamento è stata spesso difficoltosa.

SCC - Substantial Contribution Criteria. Individuabile in quanto esposto nel Regolamento UE 2020/852: si tratta dei Criteri di Contributo Sostanziale, ovvero delle soglie tecniche secondo le quali un'attività si possa considerare efficace per uno dei sei obiettivi ambientali sopra citati. Concretamente si tratta di parametri qualitativi e/o quantitativi, generalmente espressi secondo termini di emissioni, efficienza energetica o *standard* di processo.

Questi sono misurati tramite a soglie molto ambiziose, basandosi su *standard* all'avanguardia, tuttavia spesso si scontra con una realtà operativa che seppur efficiente, non riesce a raggiungere i parametri "ideali" previsti dal quadro normativo. Inoltre, anche il reperimento dei dati tecnici necessari a convalidare il superamento (se avvenuto) delle soglie, risultava alquanto complesso, questo perché servono informazioni estremamente granulari e dettagliate, che spesso i gestionali in uso non erano in grado di fornire al livello di dettaglio richiesto.

DNSH - Do No Significant Harm. Trattato anch'esso nel Regolamento UE 2020/852, questo prevede che: le singole attività non rechino danno agli altri obiettivi ambientali,

¹⁵ Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne, si tratta del sistema d'tandard previsto a livello europeo per la classificazione delle attività economiche

o per meglio dire al loro raggiungimento. Tuttavia, nonostante nel primo paragrafo dell'articolo sia chiaro il concetto appena esplicitato, la conversione della norma all'attività operativa vera e propria genera alcune perplessità in quanto lascia molto spazio all'interpretazione.

MSS - Minimum Social Safeguards. In allineamento con le linee guida OCSE ed i principi guida dell'Onu, questo principio prevede che nessuna attività economica possa essere considerata ecosostenibile se in violazione dei diritti umani, delle norme sul lavoro e sulla correttezza fiscale.

Qui emerge una duplice difficoltà, se da un lato tale principio va applicato non solo alle proprie attività operative, ma all'intera catena del valore, rendendo spesso difficile il reperimento di tutte le informazioni che risulterebbero utili; dall'altro si deve fronteggiare la rigidità dei parametri previsti, per cui basta non raggiungere un singolo criterio sociale, per perdere lo status di allineamento tassonomico.

In tale ambito, anche le autorità di vigilanza bancaria e finanziaria sono state coinvolte nell'azione volta alla valutazione del grado dei rischi ESG nei processi aziendali.

Soffermandosi sulla categoria degli Enti Creditizi, il Key Performance Indicator (in seguito KPI) principale per gli Enti Creditizi, viene definito da due Regolamenti Delegati: 2021/2178 e 2023/2486.

Il **GAR – Green Asset Ratio**, misura rispetto al *totale attivo*, la percentuale di esposizioni incluse nel portafoglio bancario che rispettano i due seguenti requisiti:

- sono erogate verso le grandi e piccole e medie imprese con titoli quotati che pubblicano la DNF ai sensi della CSRD, oppure verso famiglie ed enti locali.
- finanziano attività “allineate” ai sensi della tassonomia.

$$\text{GAR} = (\text{Attivi Ammissibili che finanziano attività economiche Allineate alla Tassonomie UE}) / (\text{Attivi Totali Coperti in perimetro prudenziale})$$

In riferimento alla Tassonomia, è necessario ricordare come questa copra solamente una parte dei settori economici in cui operano le imprese non finanziarie, mentre alcuni settori ne risultano totalmente esclusi, basti pensare ad esempio ad alcuni settori erroneamente considerati non “direttamente” impattanti, come l’industria leggera e di beni di consumo, o alcuni mercati del settore terziario, o sul sociosanitario. Questo perché nel primo anno di rendicontazione, la Tassonomia è stata calata maggiormente in un contesto “ambientale”. Inoltre, attualmente, anche i settori inclusi non hanno degli specifici criteri per tutte le singole sotto-attività economiche, rendendo difficoltosa la valutazione completa del loro modello di business.

Conseguentemente a ciò in queste circostanze il grado di allineamento alla tassonomia risulta nullo o comunque molto basso.

In quest’ottica si sta riflettendo sull’opportunità e sulla fattibilità di un possibile affiancamento al GAR di altre metriche in grado di riflettere l’effettivo allineamento dei portafogli rispetto agli obiettivi di sostenibilità. In quest’ottica si ipotizzano due scenari differenti:

1. *GAR “adjusted”*, che permetterebbe di apprezzare maggiormente il contributo in termini di finanziamenti che le banche danno alla transizione climatica sia verso le imprese quotate sia verso le famiglie.
2. *Banking Book Taxonomy Alignment Ratio (BTAR)*, il quale prevede, contrariamente al GAR, un numeratore in grado di considerare anche i finanziamenti considerati allineati verso le imprese non soggette agli obblighi di *disclosure*, che rappresentano, per le banche italiane, più dell’80% del portafoglio.

Inoltre, per caricare tali metriche di valore informativo bisogna provvedere quanto prima al completamento del *Framework* sulla tassonomia, andando a ricomprendere anche le attività momentaneamente escluse.

Nonostante si sapesse già che sarebbe stato un argomento rientrante nel perimetro della rendicontazione di sostenibilità, è risultato molto complesso per i soggetti coinvolti comprendere in termini pratici come svolgere l'attività, e conseguentemente è stato difficoltoso per le Società rispondere a quanto gli fosse richiesto.

Questa difficoltà si è riflessa anche verso i revisori della sostenibilità, i quali erano già a conoscenza dell'impossibilità di utilizzo del principio in vigore, generando una parentesi temporale di incertezza normativa. Parentesi che si è successivamente sanata con l'introduzione del principio SSAE Italia che, pur da utilizzarsi unitamente al principio internazionale ISAE 3000 Revised, lo integra e meglio interpreta applicativamente il contesto della Rendicontazione di sostenibilità.

Dal punto di vista delle Società soggette a rendicontazione, invece, questo ha comportato la necessità di adottare o modificare le proprie strutture organizzative con annessi sistemi informativi, inizialmente disegnati per la rendicontazione finanziaria, di cui si è precedentemente discusso, adattandolo alle nuove esigenze sorte in derivazione alla *disclosure* tassonomica vista nel nuovo contesto.

In questo contesto, molte Società si sono adattate sempre di più alla “gestione” dei propri mezzi per fornire le informazioni necessarie. Adottando strumenti digitali specifici per l'automatizzazione della compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dalla Tassonomia. Ma anche l'appoggio agli esperti del settore per meglio comprendere richieste e migliorare le risposte da loro prodotte.

Le società, infatti, iniziano ad interfacciarsi con i professionisti già da una “fase preliminare” di analisi della normativa, volta all'individuazione delle informazioni richieste, per poi passare ad una fase di Gap Analysis nella quale si procede alla verifica della disponibilità di tali dati all'interno della società.

Molte organizzazioni hanno optato per dotarsi di strumenti digitali specifici per automatizzare la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dalla

Tassonomia. Le piattaforme funzionano tramite l'iniziale inserimento di dati, che verranno poi processati generando un output che sarà sottoposto alla successiva verifica dei professionisti in materia, per comprendere che effettivamente siano stati rispettati i criteri che il quadro normativo richiede.

Come si struttura il rapporto tra Tassonomia delle attività ammissibili e rilevanza? Il Regolamento UE stabilisce i criteri per la classificazione delle attività ammissibili, che devono considerarsi soddisfatti per la contribuzione sostanziale ad uno dei sei obiettivi aziendali. Inoltre, tali attività non devono danneggiare gli altri obiettivi aziendali, soddisfacendo garanzie sociali minime.

L'ammissibilità alla Tassonomia non costituisce un precedente per la valutazione della rilevanza degli ESRS. Segnalare un'attività come ammissibile alla tassonomia non pone alcun obbligo in capo alle aziende nel valutarle come rilevanti oppure a spiegare le ragioni per le quali non si ritengono rilevanti. La tassonomia trattata all'art. 8 dell'Regolamento risulta essere un processo in grado di informare la valutazione della rilevanza congiuntamente ad altri processi quali il dovere di diligenza e la gestione del rischio di impresa.

4.3 Doppia Materialità

Partendo da un mero concetto teorico, si ricorda che la Doppia Materialità ha un ruolo essenziale, in quanto si tratta del “mezzo” utilizzato per andare a definire i temi materiali e conseguentemente i *Data Requirement* da rendicontare degli ESRS.

Ma perché Doppia Materialità?

Si parla di Doppia Materialità per un cambio di visione rispetto al passato. Precedentemente, infatti, si partiva dalla Materialità *Impact*, ed era l'unica considerata, che permetteva la valutazione degli impatti: positivi o negativi, attuali o potenziali. Questa era l'unica classificazione precedentemente ammessa.

Questo cambio di prospettiva mette in luce una delle prime criticità riscontrate in questa macroarea: **la complessità e gli ambiti interpretativi**.

Valutati gli impatti, su una scala, ad esempio, da 1 a 5, si individua la soglia più adeguata, dopo una valutazione, in base alle caratteristiche presentate dal cliente, tutto ciò che la supera, abbinato ad un tema di rendicontazione, risulta quindi materiale.

Nell'esercizio 2024, il principio alla base è rimasto il medesimo, a cambiare è stato solo l'ambito di applicazione: immaginando un diagramma cartesiano, infatti, non si tiene in considerazione solamente l'Impact ma anche la Financial Materiality: questa seconda valutazione, concretamente, si identifica nella comprensione dell'eventuale possibilità di subire rischi o opportunità legate al mondo della sostenibilità. Si basa sull'approccio *inside-out* ed *out side - in*, secondo i quali, rispettivamente l'azienda genera impatto verso l'ambiente e viceversa, l'ambiente genera impatto verso l'azienda. L'ambiente, in questo senso, deve essere inteso come il contesto in cui l'azienda è inserita.

Proprio come gli impatti anche i rischi devono essere valutati, in qualche modo, anche qui con una valutazione su una scala che tendenzialmente va da 1 a 5, sempre in termini esemplificativi, che però devono riflettere anche un valore monetario.

Si tratta dunque di una soglia di rilevanza, per questo chiamata anche Doppia rilevanza, che non ha alcuna connessione diretta con la materialità del bilancio; tuttavia, possono esservi dei collegamenti indiretti in impatti monetari. Questa, infatti, deve sempre avere una correlazione in euro, o meglio dire, di quanto quel rischio o l'opportunità può impattare su una voce di bilancio. Solitamente non si prendono come parametro di riferimento i costi o di ricavi, ma la differenza tra i due.

Un'altra difficoltà riscontrata fronteggiando la tematica della doppia materialità è stata **l'estensione** di questa **alla catena del valore**, in seguito anche CdV.

Per affrontare questa tematica bisogna partire dal concetto teorico di CdV: *“L’intera gamma di attività, risorse e rapporti connessi al modello di business dell’impresa e all’ambiente esterno in cui opera. Una catena del valore comprende le attività, le risorse e i rapporti che l’impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i propri prodotti o servizi, dall’ideazione alla consegna, al consumo e al ciclo di vita. [...]”*

Le attività, le risorse e le relazioni rilevanti comprendono:

- 1. quelle che fanno parte delle attività proprie dell’impresa, ad esempio le risorse umane.*
- 2. quelle lungo i suoi canali di approvvigionamento, marketing e distribuzione, come l’approvvigionamento di materiali e servizi e la vendita e la consegna dei prodotti.*
- 3. il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui opera l’impresa.”*

Seguendo tale definizione, l’analisi in merito alla catena del valore deve essere considerata sia a monte che a valle. A monte, riguarda gli attori o le imprese che si interfacciano con la società che svolge la rendicontazione per permetterle di sviluppare i prodotti o i servizi dell’impresa stessa (ad esempio i fornitori). A valle, invece, si considerano coloro che ricevono o utilizzano prodotti o servizi dell’impresa che predispone la rendicontazione. L’identificazione delle attività permette di comprendere gli attori della catena, e conseguentemente, gli IRO inerenti a questa.

Gli ESRS, non esigono informazioni su ogni singolo attore, prevedono l’inclusione delle sole informazioni rilevanti riguardanti la catena del valore, nel caso in cui si verificano IRO rilevanti.

Un aspetto importante è l’eventuale potere che la società può esercitare sulla propria CdV; questo perché in alcuni casi l’impresa può influenzare gli attori della propria catena. In altri, invece, la sua capacità di ottenere le informazioni necessarie,

contribuendo così alla gestione degli IRO rilevanti direttamente collegati alla CdV, possono scontrarsi con limiti imposti da accordi contrattuali o simili.

Si è compresa fin dal principio una difficoltà nel possibile reperimento delle informazioni dovuto all'estensione rispetto la Catena del Valore. Per fronteggiare questo aspetto, a livello europeo, sono state introdotte semplificazioni per il primo esercizio di rendicontazione.

Un primo snellimento riguarda il *principio di proporzionalità* nella raccolta dei dati della catena del valore. Come previsto dall'ESRS 1, per fronteggiare il difficile reperimento dei dati, è permesso alle aziende di non incorrere in sforzi sproporzionati per l'ottenimento degli stessi.

In un'ottica pratica, questo si traduce con la possibilità per le aziende di concentrarsi che possiede internamente e/o che risultano reperibili con sforzi ragionevoli. Questo permette alle aziende di stabilire una linea di base per la raccolta dei dati stabile e certa; identificando le aree di maggior interesse, pianificando investimenti in merito ai sistemi informativi implementati successivamente.

Inoltre, è stata prevista anche l'omissione giustificata di informazioni specifiche, laddove, dopo “sforzi ragionevoli” i dati continuino a risultare non recuperabili. Questo può accadere in relazione a:

- fornitori che risiedono in paesi che non prevedono un'elevata trasparenza normativa.
- fornitori di piccole dimensioni, i quali spesso non dispongono di sistemi di misurazione così sofisticati.
- fornitori rientranti in rettori non ancora regolamentati nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità.
- Catene del Valore di elevata complessità.

Come si misura, però, lo sforzo è considerato ragionevole? Le linee Guida dell'EFRAG prevedono che se la società emittente invia richieste formali a quelli che sono identificati come fornitori chiave, attende per un tempo ragionevole un riscontro

da questi, tentando eventuali contatti alternativi, in caso di mancata risposta. Se tutto ciò viene poi documentato ed il dato continua a risultare non disponibile, allora l'azienda può ragionevolmente omettere, purché ciò venga esplicitamente dichiarato nella sua rendicontazione. Tuttavia, si sottolinea come il potere non sia un fattore in grado di determinare la rilevanza degli IRO che emergono dalla catena del valore. Oltre alle suddette semplificazioni, sono state previste per il primo anno di rendicontazione, anche alcune disposizioni transitorie.

Sicuramente, la disposizione principale in merito riguarda *l'utilizzo di stime*. Infatti, quando i dati rispetto la Catena del Valore non sono disponibili, è stata riconosciuta nel 2024 per le aziende, la possibilità di utilizzare stime, i cui calcoli trovano fondamento su parametri ragionevoli.

Le stime devono comunque essere documentate e dettagliatamente spiegate all'interno della rendicontazione. Tale processo non è infatti implementabile secondo numeri ingiustificati, ma deve basarsi su metodologie trasparenti e riproducibili.

Il quadro normativo inerente alla rendicontazione di sostenibilità si interessa alla CdV in quando impatti, rischi e opportunità spesso si verificano sulla catena stessa (a monte e/o a valle) piuttosto che nelle attività operative stesse; concentrarsi esclusivamente su quest'ultime, infatti, fornirebbe solamente informazioni parziali, andando così a sabotare la rendicontazione stessa, non rendendola veritiera nella sua totalità.

Tuttavia, nel primo esercizio di rendicontazione tale estensione nel concetto di doppia materialità non è stato così "imminente" e "scontato", rendendo complesso chiarire quali IRO fossero rilevanti; in questo contesto entra in gioco l'ESRS 1 che indica i due requisiti generali applicabili alla tematica:

1. Paragrafo 63, il quale stabilisce che: nell'estensione delle informazioni dell'impresa comunicante, questa debba includere gli IRO rilevanti connessi alla sua catena del Valore a monte e a valle secondo *"i risultati del processo*

del dovere di diligenza e della valutazione della rilevanza e conformemente ad altri obblighi specifici relativi alla catena del valore in altri ESRS”

2. Paragrafo 11, nel quale si prevede che: *“In aggiunta agli obblighi di informativa di cui alle tre categorie di ESRS, un'impresa, quando conclude che un impatto, un rischio o un'opportunità non è coperto, o non lo è con sufficiente granularità, da un ESRS, ma è sostanziale in conseguenza di fatti e circostanze specifici, fornisce ulteriori informazioni specifiche per entità al fine di consentire ai fruitori di comprendere gli impatti, i rischi o le opportunità dell'impresa relativi alla sostenibilità.”*

Si evince quindi, come un impatto può risultare rilevante per l'impresa comunicante se si verifica in qualunque parte della catena, indistintamente se questo sia a monte o a valle.

L'identificazione degli IRO è quindi incorporata nella valutazione della rilevanza.

Dopo la valutazione degli impatti (Impact) e rischi/opportunità (Financial), si identificano i **fattori che risultano materiali**: viene decisa una soglia, e ciascuno dei fattori presi in considerazione deve essere legato ad un tema materiale. Se, anche solo uno di questi temi si evidenzia in relazione ad un rischio, un impatto oppure un'opportunità materiale, automaticamente si deve rendicontare quella tematica. Per questa ragione si parla di “Doppia” Materialità, perché non si valuta più una sola sfera (gli impatti) ma si svolge un'analisi più complessiva.

Tutto questo si traduce in una lunga lista di *IRO - Impatti, Rischi e Opportunità* che poi tramite lo *Stakeholder Engagement* le Società fanno valutare, alcune internamente mentre altre coinvolgendo clienti, fornitori ed investitori, così da ottenere una valutazione complessiva di chi partecipa alla vita dell'azienda.

Questo evidenzia un altro importante problema, ovvero quello del **corretto coinvolgimento degli Stakeholders**. La difficoltà emerge dalla complessità del riconoscimento degli *stakeholders* “pertinenti” per ciascun tema di sostenibilità.

Tale processo, infatti, non si declina semplicemente nel parlare con clienti o dipendenti, ma in una complessa mappatura di tutti i soggetti che possono subire impatti lungo tutta la CdV, inclusi anche gli attori che si interfacciano con l’impresa comunicante in modo indiretto.

Gli IRO, infatti, rappresentano uno strumento essenziale per l'individuazione delle tematiche materiali: analisi che risulta efficiente all’attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei processi oggetto di rendicontazione.

In particolare, si è ampiamente parlato di valutazioni di IRO, senza darne una precisa definizione:

- **Impatti:** effetti positivi o negativi che l’azienda è in grado di generare verso l’ambiente, verso la società e verso l’economia.
- **Rischi:** si tratta di eventuali effetti negativi che i fattori ESG potrebbero riflettere su un’azienda. Questi si categorizzano in differenti macroaree: normativi; fisici; reputazionali o finanziari.
- **Opportunità:** si tratta degli eventuali vantaggi che un’azienda può ottenere adottando una strategia ESG.

A seconda della tipologia di IRO che si sta valutando e dello stato, l’ESRS propone una valutazione secondo i seguenti ambiti: *scala, ambito, reversibilità e prorogabilità*. L’analisi dell’IRO viene svolta singolarmente, per ognuno di essi.

Per quanto riguarda la Macroarea della Doppia Materialità la difficoltà maggiormente riscontrata è stata rivedere una tematica già rendicontata se vogliamo sotto forma di un altro decreto, era infatti totalmente nuovo per la modalità di avvicinamento alla tematica. Questo è stato un forte punto di difficoltà, in quanto fino all’esercizio 2023

si osservava una parte di Impact, mentre dal 2024 bisognava affacciarsi anche ad una Financial Materiality, il che ha reso il processo molto difficoltoso, per differenti punti di vista.

Un primo punto è stato quello di comprendere, nelle di rischi e opportunità, se la valutazione dovesse avvenire secondo **Gross Risk o Net Risk**, ovvero al lordo o al netto delle azioni di mitigazione. Non essendo presente una chiara previsione normativa tra una società che lo intende in un modo e la *view* di una Società di Revisione che lo vede da un'altra prospettiva, si palesava un difficoltoso dialogo.

Si è poi compreso come i rischi debbano essere valutati secondo Gross Risk, ovvero al lordo delle attività di mitigazione. Questa si rivela un'interpretazione alquanto ragionevole, infatti, se si valutasse al netto delle attività di mitigazione, si rischierebbe di ricadere in un risultato non veritiero, secondo il quale il tema non risulterebbe materiale essendo il rischio residuo molto basso.

Questa ipotesi è considerata un errore metodologico: il tema, infatti, resta materiale, proprio per il suo bisogno intrinseco di essere monitorato e gestito per essere mantenuto sotto controllo.

In questa situazione vi è stata la pubblicazione di molte *Q&A*; queste, non essendo leggi, risultano mancare di qualsiasi peso normativo, si tratta di interpretazioni che possono fungere da guida nell'attività pratica, pur non esistendo alcun obbligo previsto dall'ordinamento. Tuttavia, come anche visto precedentemente, si sottolinea come queste linee guida, siano fonti ufficiali.

Specularmente, la stessa problematica si è posta sulla valutazione degli Impatti.

Tali argomenti si sono compresi solamente nel mero svolgimento pratico dell'attività, visionando i documenti, interpretando e comprendendo anche la nuova ottica di cui il cliente trattato doveva essere "calato ed accompagnato".

Come già accennato, gli ESRS prevedono che la dichiarazione di sostenibilità includa le informazioni attinenti agli IRO rilevanti identificati mediante il processo di

valutazione della rilevanza, in seguito anche VDR, in applicazione della doppia rilevanza.

L'identificazione delle questioni rilevanti è il primo step per comprendere quali sono le informazioni da esporre nella dichiarazione ESG sugli IRO; con il rischio che attuando un processo di valutazione della rilevanza (VdR) non risulti appropriato, la rendicontazione fornita si riveli incompleta.

Nell'ipotesi in cui la società riscontri un elevato numero di IRO, può assegnare ad ognuno un grado di priorità, per poter meglio gestire; questo non porterebbe all'esclusione di alcun punto ritenuto rilevante, ma alla miglior gestione delle informazioni.

L'ESRS 1 prevede i criteri per svolgere la valutazione della rilevanza, ma non le soglie secondo cui questa debba essere svolta, indicando quando un'informazione viene ritenuta rilevante oppure no; la valutazione, infatti, si basa sull'esercizio del giudizio professionale. Questo si traduce concretamente in criteri che si basano su quanto previsto dall'ESRS 1, ma anche sul contesto con il quale si interfaccia la società stessa.

La dichiarazione deve essere basata sulle caratteristiche qualitative delle informazioni, risultano di particolare rilevanza la pertinenza, la rappresentazione fedele e la verificabilità delle informazioni. La VdR si dovrebbe basare su evidenze dimostrabili facendo affidamento su informazioni obiettive, mediante l'applicazione della rilevanza dell'impatto e della rilevanza finanziaria specificati negli ESRS.

La normativa prevede che le imprese comunichino il processo adottato per la valutazione della rilevanza e gli stessi risultati.

La Società, inoltre, ha la possibilità di spiegare le conclusioni della propria VdR relativamente anche alle tematiche omesse, dovendo giustificare anche l'eventuale "assenza" di IRO rilevanti.

La normativa inerente alla CSRD richiede che la rendicontazione sia basata sulla Doppia materialità, concetto ampiamente esplicito in precedenza; ritenendo che un'argomentazione possa risultare rilevante dal punto di vista dell'impatto, dal punto di vista finanziario o da entrambi.

Le due tipologie di rilevanza risultano spesso collegate tra loro, come meglio si illustra con la rappresentazione grafica in seguito.



Figura 4.1: Doppia Rilevanza. Fonte: Linee Guida All'Implementazione EFRAG IG 1. Valutazione della rilevanza (PDF).

4.3.1. Criteri per determinare la rilevanza delle informazioni

La fase successiva all'identificazione delle argomentazioni rilevanti, sulle quali ricadrà l'obbligo d'informativa, è la determinazione della rilevanza delle informazioni.

I criteri sulla rilevanza si basano sulla pertinenza, ovvero:

- sulla significatività delle informazioni;
- sulla loro utilità per assumere le decisioni.

Le informazioni che rientrano nella seconda casistica, nella stragrande maggioranza dei casi rientrano anche nella prima (significatività).

Ad eccezione di quanto appena enunciato, potrebbero verificarsi ipotesi nella quale un'informazione è significativa nel descrivere gli impatti dell'impresa sulle persone o sull'ambiente senza, però, rientrare tra gli input pertinenti per i fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità nel corso del processo.

Se una questione, invece, risulta rilevante sotto entrambi gli aspetti, allora le esigenze informative, a livello pratico, saranno pressoché identiche.

I criteri per la determinazione della rilevanza delle informazioni supportino la determinazione delle informazioni specifiche per l'entità. Questo garantisce, le informative per l'entità rispettino le caratteristiche qualitative che delineano le informazioni ed includono quelle rilevanti.

Gli obblighi devono essere dichiarati a prescindere dal risultato della valutazione della rilevanza. Aspettandosi che i criteri per la VdR delle informazioni possano supportare la delineazione del livello di dettaglio inerente all'informativa di carattere descrittivo, necessario per la conformazione degli obblighi di informativa

In questi termini è emersa una criticità non da sottovalutare, ovvero la **dinamicità** della materia. Data la panoramica svolta, occorre ragionare su come i fattori materiali non risultino statici e possano cambiare ed evolversi nel tempo. Questo richiede uno sforzo da parte delle società comunicanti per svolgere continue attività di monitoraggio che possono sfociare nell'eventuale integrazione della strategia aziendale implementata fino a quel momento, viene richiesto, spesso, uno sforzo che va oltre il "report annuale".

4.3.2. Come si svolge la Valutazione della rilevanza?

I principi ESRS nulla stabiliscono in merito alle modalità che la società deve attuare per la definizione o lo svolgimento del processo di valutazione della rilevanza, non è infatti delineabile un "processo unico" adattabile a tutti i tipi di attività economica.

L'impresa deve definire il processo che meglio si adatti a tali scopi sulla base dei propri fatti e delle circostanze specifiche, considerando l'ambito applicativo delle questioni ambientali, sociali e di *governance*, così come qualsiasi altra questione che possa essere considerata rilevante.

La VdR deve essere il riflesso sia della rilevanza dell'impatto, sia della rilevanza finanziaria, nonché delle interconnessioni tra le due aree. L'identificazione degli impatti rilevanti è tendenzialmente uno step di partenza, in quanto la Vdr finanziaria beneficia della VdR dell'impatto. Questo perché nella maggior parte dei casi gli impatti rilevanti comportano rischi e opportunità rilevanti. La società è tenuta alla considerazione delle possibili questioni finanziariamente rilevanti in grado di sviluppare una fase o una serie di azioni in specifiche per la rilevanza finanziaria. Infine, possono esistere impatti che sorgono da rischi e opportunità e da come questi vengono gestiti dall'impresa.

A titolo meramente esemplificativo, la valutazione della rilevanza si articola in quattro fasi:

1. Comprensione del Contesto.
2. Identificazione degli IRO effettivi e potenziali legati a questioni di sostenibilità.
3. Valutazione e determinazione degli IRO.
4. Rendicontazione.

Comprensione del contesto. La società struttura una visione generale delle proprie attività e dei rapporti commerciali che questa intrattiene, il contesto in cui questi si sviluppano e i portatori di interesse principalmente coinvolti, fornendo gli input principali per l'identificazione degli IRO dell'impresa.

Identificazione degli IRO. L'impresa identifica gli IRO effettivi e potenziali legati alle tematiche ESG nell'ambito delle proprie attività operative e della catena del

valore. Ciò si concretizza in un elenco di impatti, come precedentemente accennato, da sottoporre ad un'ulteriore valutazione ed analisi nelle fasi successive. La società deve utilizzare tale "elenco" a supporto del processo e della garanzia della completezza. Risulta altrettanto importante, però, che l'azienda sia in grado di considerare anche eventuali argomentazioni non comprese nell'elenco.

Valutazione e determinazione. L'impresa applica i criteri di valutazione sia riguardo la sfera degli impatti e quella finanziaria al fine di determinare gli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, nonché i rischi e le opportunità rilevanti. In questo contesto occorre fare una distinzione tra valutazione della rilevanza d'impatto e valutazione della rilevanza finanziaria.

Nel primo caso (impatto) l'ESRS 1 prevede che si applichino dei criteri obiettivi, attuando soglie appropriate nella valutazione degli impatti effettivi e potenziali, basandosi su *gravità e probabilità* degli impatti.

Nel secondo caso (finanziaria) rischi ed opportunità derivano, principalmente, da impatti, dipendenze o altri fattori, per valutarli si attuano appropriate soglie di natura quantitativa e qualitativa basate su effetti finanziari.

Questi sono valutati in base a probabilità che questi si verifichino e alla potenziale entità dei loro effetti finanziari nel breve e medio-lungo termine.

Una volta che l'argomento viene considerato rilevante, secondo la sfera finanziaria, la società può stabilire le informazioni da comunicare in base alla loro rilevanza.

Un'informazione è considerata finanziariamente rilevante quando *"la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che i fruitori principali delle relazioni finanziarie di carattere generale adottano sulla base della dichiarazione di sostenibilità dell'impresa relativa alla fornitura di risorse all'impresa"*.

Nonostante i principi ESRS facciano spesso un utilizzo improprio dei termini rischi e opportunità, combinandoli, esistono varie situazioni che comportano unicamente

un'esposizione ad un rischio ed altre che si espongono esclusivamente all'opportunità, infine, altre ancora che comportano un'esposizione ad entrambe.

Rendicontazione. Infine, l'impresa deve rendicontare sul processo di valutazione ed i suoi risultati in base a:

1. ESRS IRO-1: descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità.
2. ESRS IRO-2: impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale.
3. ESRS IRO 2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità d'impresa. Secondo cui, la società deve comunicare, oltre che le informazioni ritenute rilevanti, anche il modo in cui queste sono state determinate, incluse le soglie ed i criteri attuati nelle fasi di valutazione.

4.3.2 La determinazione delle soglie

Rilevanza d'impatto. La gravità di un impatto, negativo o potenziale, deve essere valutata in base alla prospettiva dei soggetti coinvolti o dell'ambiente, secondo tre principalmente tre elementi:

- **Entità**, ovvero la misura della gravità dell'impatto.
- **Portata**, l'ampiezza degli impatti.
- **Natura irrimediabile**, ovvero la misura in cui l'impatto può essere mitigato.

La Società può servirsi dei propri processi di due diligence o di altri sistemi di gestione del rischio per determinare le soglie, in modo da poter conoscere gli impatti.

Determinate le soglie, si dovrebbe implementare ogni evidenza dimostrabile in grado di offrire la massima obiettività nella determinazione della rilevanza. Tuttavia, non sempre gli impatti risultano perfettamente quantificabili.

Qualsiasi delle tre caratteristiche può rendere grave l'impatto a cui si riferisce, anche se spesso le caratteristiche rimangono indipendenti tra loro.

La situazione tipica prevede che quanto più risulta grande l'entità o quanto più ampia la portata dell'impatto, maggiormente difficoltoso sarà porvi rimedio; anche se occorre svolgere la valutazione ad hoc su ogni caso per concludere se almeno una delle tre caratteristiche riesca ad aggravare l'impatto.

Rilevanza finanziaria. I principi ESRS non prevedono l'uso di una specifica definizione di una soglia per la rilevanza finanziaria. Nonostante quanto appena detto, l'ESRS 1 prevede che dopo l'individuazione di rischi ed opportunità l'impresa ne comprenda la rilevanza ai fini della rendicontazione; per fare ciò si deve basare su:

- probabilità di accadimento;
- l'entità potenziale degli effetti finanziari determinati sulla base delle soglie appropriate.

L'impresa può riferirsi a soglie monetarie assolute o relative, come ad esempio una percentuale dell'importo corrispondente ad una voce del bilancio (ad esempio ricavi, costi, PN ecc). L'impresa deve tenere in considerazione che l'orizzonte temporale da considerare nella valutazione della rilevanza finanziaria è maggiore rispetto a quello “*standard*”, questo può tradursi in una questione di sostenibilità sulla voce stessa di bilancio per un lungo periodo di tempo.

Gli orizzonti temporali sono un punto alquanto interessante per l'analisi della doppia Materialità.

Una tematica di sostenibilità, infatti, può considerarsi rilevante nel breve, medio o lungo termine, per questo l'orizzonte temporale rappresenta un elemento essenziale nella valutazione della rilevanza.

In quest'ottica, gli orizzonti vengono considerati sia sul breve che sul medio e lungo termine per tre motivazioni:

1. corretta comprensione di fatti e circostanze.
2. identificazione delle questioni di sostenibilità.

3. valutazione delle questioni rilevanti.

La valutazione degli IRO si dovrebbe basare, almeno in linea teorica sulle informazioni di natura quantitativa. Questo dovrebbe fornire alla società un livello di sicurezza maggiore in base alla natura quantitativa, che risultino utili alla caratterizzazione della valutazione stessa. Il livello di sicurezza che la società cerca nelle informazioni dipende dalla presenza o meno di dati convalidati scientificamente. Tuttavia, le informazioni quantitative non risultano sempre reperibili facilmente, per questo a volte, si è dovuto integrare il processo con analisi di aspetto qualitativo.

Osservato, in termini brevi il processo di valutazione degli IRO è facile comprendere come una difficoltà potesse ricadere anche sulle **risorse e le competenze interne alle imprese**, infatti, il processo di implementazione della Doppia Materialità prevede un massiccio coinvolgimento di risorse umane, competenze trasversali dei soggetti coinvolti nelle varie fasi di valutazione, e tempo da impiegare per svolgere le varie fasi del processo. Spesso la sommatoria di questi fattori, a cui le aziende non erano ancora del tutto preparate, ha reso difficoltoso il processo stesso.

In conclusione, ma non per importanza, un'ulteriore criticità si è riversata sulla macroarea della Doppia Materialità, questa volta si tratta di un rischio vero e proprio: quello di **Greenwashing**. Si è ampiamente analizzato il processo inerente all'argomento della doppia rilevanza, e le varie criticità emerse, tutto questo, si poteva oggettivamente trasformare in una condotta non del tutto rigorosa in materia, rendendo questo primo esercizio di rendicontazione un esercizio per le imprese comunicanti, una sorta di test di conformità, con il rischio di sfociare in divulgazioni superficiali e/o non veritiere.

Il fenomeno del Greenwashing, infatti, consiste nella “strategia” ingannevole, che spesso viene attuata dalle imprese, che intendono presentare le proprie attività ed i

propri prodotti o servizi come ecosostenibili, nascondendo o minimizzando tutti i lati negativi che possono emergere.

4.4 Sistema di Controllo Interno

Per Sistema di Controllo Interno (SCI) si intendono tutte quelle procedure utili a garantire la correttezza di un dato o di un'informazione rendicontata.

La CSRD introduce il concetto di Direttiva Transparency¹⁶, relativa all'armonizzazione degli obblighi inerenti alla trasparenza e riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari risultino ammessi alla negoziazione in un mercato quotato. Il coinvolgimento del SCI era già obbligatorio per la parte di bilancio finanziario, ed ora divenuta obbligatoria anche in riferimento alle informazioni di sostenibilità.


La modifica introdotta prevede un'estensione dei compiti previsti per il Dirigente Preposto, sul quale ricade l'obbligo di attestare che la rendicontazione di sostenibilità, inclusa nella relazione di gestione, risulti redatta secondo gli *standard* previsti e secondo le specifiche adottate dal quadro normativo.

Nel marzo del 2023, il Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission¹⁷, pubblica uno studio comprensivo di guida intitolata "Achieving Effective Internal Control of Sustainability Reporting (ICSR). Questa, si basa nella sua totalità sul COSO *Framework*, fornendo linee guida alle società per la riorganizzazione adeguata dei processi dei propri Sistemi di Controllo Interno in riferimento alle novità emerse in ambito ESG. In particolare, viene trattato il concetto per il quale i 17 principi identificati dal COSO *Framework*, in riferimento alla

¹⁶ Pilastro Normativo nel contesto UE, che armonizza gli obblighi di trasparenza per le società quotate nei mercati regolamentati. Il suo scopo è quello di garantire agli investitori un flusso costante di informazioni affidabili che rendano gli investitori consapevoli.

¹⁷ Organizzazione Privata, che nasce nel 1985, negli Stati Uniti; si occupa della definizione degli standard globali per il controllo interno, la gestione dei rischi aziendali e la prevenzione delle frodi.

reportistica finanziaria, possono essere applicati in maniera speculare anche alla reportistica ESG. Evidenziando, inoltre, il ruolo del CFO come soggetto identificato alla promozione, interna alla società, per l'educazione alla sostenibilità, in ottica anche di una garanzia sui dati di forniti, assicurando, sugli stessi, la medesima affidabilità e qualità dei dati finanziari.



Come rappresenta il Coso *Framework* (nella figura 4.1 a sinistra Fonte: Web) quando si parla di ambiente di controllo ci si si riferisce a cinque importanti aspetti in materia:

1. **Ambiente di controllo (Control Environment):** permette la determinazione del livello di sensibilità del personale rispetto al bisogno di un sistema di controllo. Ciò è declinabile nella ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità; rivedere gli obiettivi e le strategie aziendali, tra i quali vi sono i criteri di sostenibilità.
2. **Identificazione e analisi dei rischi (Risk Assessment):** ovvero la base sulla quale si fonda la qualità del sistema di controllo con i futuri controlli da svolgere sullo stesso. Dovendo Fronteggiare nuovi rischi emergenti, dovrà essere integrato il Risk Assessment identificando, valutando e/o monitorando i rischi collegati ai fattori ESG.
3. **L'attività di Controllo (Control Activities):** che si articola nella creazione e nell'applicazione delle politiche e procedure volte ad assicurare l'efficacia dell'adozione che il management attua nell'ottica di riduzione dei rischi

connessi alla realizzazione degli obiettivi. definire la definizione di attività di controllo sul reporting ESG, permette di garantire affidabilità e accuratezza delle informazioni fornite dalle società verso l'esterno.

4. **Informazione e Comunicazione (information & Communication):** le organizzazioni comunicano internamente ed esternamente le informazioni raccolte, andando a ridefinire e/o identificare tutte le funzioni, con i conseguenti soggetti, coinvolti nel Sistema di Controllo Interno integrato ESG, generando flussi informativi adeguati da e verso le nuove funzioni destinate alla tutela delle tematiche ESG.
5. **Monitoraggio (Monitoring Activities):** ovvero il processo di valutazione della qualità, su una scala di tempo maggiore, del Sistema di Controllo Interno attraverso valutazioni e supervisioni.

Un altro importante ostacolo che è stato riscontrato è l'assenza o il limitato sviluppo di un sistema di controllo interno delle società sulle informazioni qualitative e quantitative di sostenibilità. Si parla del cosiddetto **“Gully” tra Finance e ESG**.

I processi inerenti il reperimento delle informazioni riferite al bilancio finanziario, sono ormai ampiamente consolidati. Il concetto racchiuso nel termine “Gully” intende evidenziare la discrepanza strutturale tra solidità dei processi di reporting finanziario e la relativa fragilità di quelli ESG.

Svolgendo un'analisi simmetrica e comparativa tra Finance ed ESG è facile comprendere come ogni dato fornito in riferimento al primo perimetro (finanziario) faccia riferimento ad una catena documentale ininterrotta volta a garantire la solidità e veridicità del dato fornito. Ad esemplificazione di tale concetto si ripropone in modo estremamente schematico la catena documentale:

ordine → fattura → movimentazione Bancaria → Scritture a supporto → bilancio.

Esiste quindi un tracciamento nel sistema di controllo sviluppato e granulare, per fornire tutta la documentazione a supporto necessaria.

Ciò, invece, non è presente dal lato ESG, in quanto il dato spesso nasce in modo estremamente destrutturato. Spesso, infatti, ci si fronteggia con dati che possono provenire da sistemi di controllo esterni di aziende fornitrici, trascritti a mano all'interno di documenti o tramite scambi di e-mail, o inseriti in report terzi. In mancanza di un sistema di controllo strutturato ad hoc per la verifica della tracciabilità dei dati, questi si ritengono “*non auditabili*”, ovvero non verificabili.

Un altro aspetto che sottolinea la discrepanza tra i dati finanziari e quelli di sostenibilità è che in merito ai **processi finanziari** sono scanditi da chiusure mensili, trimestrali o semestrali; inoltre, esistono numerosi protocolli di riconciliazione che hanno lo scopo di garantire la correttezza del dato periodicamente.

Il reporting ESG invece, nel suo primo anno di rendicontazione, è stato una sorta di “esercizio annuale”. Tale criticità declinata dal punto di vista pratico si presenta, ad esempio, in riferimento alla raccolta dei dati, se questi vengono raccolti solo a gennaio per l'anno precedente, non c'è tempo per correggere eventuali anomalie riscontrate dai sistemi di controllo interno.

Tale aspetto, sarebbe risultato mitigabile se fossero state prefissate delle “scadenze” che permettessero al SCI la verifica periodica dei dati.

Inoltre, un ultimo aspetto critico, riguarda la **segregation of duties**. Un buon sistema di controllo interno, si basa sulla segregazione delle funzioni; si tratta del principio volto alla ripartizione delle responsabilità tra più soggetti, impedendo così che un singolo soggetto possa gestire un intero processo. Ad esempio, chi approva i pagamenti non dovrebbe essere lo stesso soggetto che li svolge, tale approccio infatti, risulterebbe totalmente incauto.

In ambito ESG, spesso si riscontra un'eccessiva concentrazione dei ruoli, questa mancanza di rispetto del principio impedisce l'eventuale individuazione di errori sistematici o distorsioni cognitive.

Ragionevolmente, ci si attende, che le società attuino questo aspetto a pieno regime nei prossimi anni, alcuni sono già stati molto proattivi già nel primo anno di rendicontazione, altri hanno deciso di optare per impegnarsi maggiormente negli anni successivi, puntando ad uno sviluppo maggiormente concreto già nel 2025.

L'attività di controllo, consiste, quindi, nella creazione ed applicazione di politiche e procedure per volgere ad assicurare la corretta applicazione dei provvedimenti ritenuti necessari per giungere alla riduzione dei rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi.

I controlli, si possono dunque distinguere in:

- *Process Controls*, si tratta di quei controlli che devono prevenire, individuare o portare alla correzione delle problematiche rilevate, nel pieno svolgimento delle attività operative.
- *Entity Level Controls*, che si configurano in tutti gli elementi strutturali nel quale si articola il sistema di controllo.
- *General IT Controls (GITC)*, che si concretizzano in una serie di controlli volti alla verifica della corretta implementazione delle politiche e delle procedure per i sistemi IT.

L'efficacia del reporting di sostenibilità non può prescindere da un'adeguata strutturazione del sistema di controllo interno, la cui assenza, nel primo anno di adesione alla nuova normativa, ha generato non poche difficoltà. Tuttavia, le aziende

che non sono risultate strutturalmente pronte, procederanno negli esercizi successivi ad adeguarsi nel miglior modo possibile.

Capitolo 5: Dal dato teorico all'evidenza dei bilanci: analisi comparativa della prima applicazione della normativa nel settore bancario italiano

Il presente capitolo si pone l'obiettivo di spostare il focus dell'indagine da una sfera più normativa e teorica ad una più pratica ed empirica, attraverso un'analisi della rendicontazione ESG prodotta da tre realtà aziendali che si sono avvicinate alla nuova forma di informativa nel 2024.

L'analisi non seguirà una struttura rigida di mera descrizione degli elaborati, ma si procederà ad una dissezione del documento per procedere ad un'analisi comparativa. Se l'analisi giuridica ha delineato il perimetro delle responsabilità, l'analisi del materiale e delle interviste agli esperti hanno evidenziato le crepe del sistema dovuto al passaggio del nuovo regime normativo. L'esame dei bilanci rappresenta la prova finale, l'attenzione si sposta dalle intenzioni del regolatore alle soluzioni tecniche adottate dalle società per rispondere alle sfide emerse.

La prassi operativa verrà indagata tramite un confronto tra tre modelli di business eterogenei, volte ad evidenziare come in uno stesso settore di appartenenza (bancario), le aziende possano adottare le soluzioni medesime o discostarsi maggiormente l'una dall'altra in base alle esigenze specifiche di ognuna di esse. I modelli scelti per l'analisi sono:

- **Unicredit**, rappresenta il modello di *banca globale*, che presenta una struttura complessa e da un'esposizione su molteplici mercati.
- **Banco BPM**, rappresenta una *banca commerciale*, fortemente radicata al territorio, l'analisi si concentrerà nel contesto delle PMI italiane.
- **FinecoBank**, si tratta del *modello digital-native*. Offre uno spunto interessante su come la materialità venga applicata in modo efficacemente in una totale assenza di impatti ambientali diretti.

Per garantire un'indagine il più efficace possibile, seppur non totalmente esaustiva, L'analisi è stata condotta isolando le principali variabili trattate nel precedente capitolo considerate le più significative, del primo esercizio di rendicontazione secondo la CSRD.

La scelta del campione rispecchia l'intenzione di offrire un "*rappresentatività funzionale*": l'obiettivo non si limita al confronto puramente quantitativo, ma intende osservare come gli stessi *standard* (ESRS) possa essere declinata in scelte differenti, seppur il settore di appartenenza del campione sia uniforme, bancario e dei servizi finanziari.

L'efficacia dell'analisi risiede proprio nella diversificazione dei profili selezionati, i quali consentono di valutare l'applicazione dei requisiti ESRS calati in scenari operativi differenti.

Di seguito si propone una sintesi delle caratteristiche distintive di ciascun istituto, con l'intenzione di facilitare la comprensione dell'eterogeneità del campione.

| Banca | Modello di Business | di Mercato |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| Unicredit | Banca Sistemática | Globale / Corporate & Investment Banking |
| Banco BPM | Banca Commerciale Nazionale | Territoriale/PMI |
| FinecoBank | Banca Digitale | FinTech / |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | | Consulenza e Risparmio gestito |
|--|--|-----------------------------------|

Tabella 2 - Eterogeneità del campione

Dall'esame comparativo dei bilanci emergono tre aspetti fondamentali che guidano il confronto e che rappresentano le maggiori sfide dell'attività:

- Il processo di **Doppia Materialità**: la metodologia con cui questo viene strutturato dalle società, in base all'impostazione che viene data alla mappatura delle attività e all'intero processo di valutazione.
- L'allineamento alla **Tassonomia UE**: la rendicontazione dei KPI considerati fondamentali (fatturato, CapEx, OpEx) evidenzia una distanza tra le attività effettivamente "allineate" e quelle considerate "eleggibili" ovvero in fase di avvicinamento ai criteri stabiliti, pur non raggiungendoli ancora.
- Il **Sistema di Controllo Interno (SCI)**: un elemento di gran importanza, spesso cruciale per l'informativa, poiché la sua adeguatezza è il grado di garantire o comprendere l'affidabilità del dato. L'analisi che segue è volta alla comprensione di come le società che formano il campione abbiano declinato i seguenti temi, mettendo a confronto le diverse strategie.

5.1 Doppia Materialità

L'analisi della Doppia materialità rappresenta il primo passo per definire il perimetro di rendicontazione, in quanto permette la determinazione delle informazioni considerate rilevanti.

In questo paragrafo si analizza il processo di attuazione della Doppia Materialità declinato nelle singole realtà aziendali; nonché l'approccio alla Catena del Valore.

5.1.1 FinecoBank

Prima di approcciarsi all'analisi della procedura relativamente alla Doppia Materialità, è essenziale definire il tema della Catena del valore (in seguito anche CdV), La CdV del Gruppo Fineco comprende le attività, le risorse e le relazioni connesse al business aziendale, queste includono:

1. *Operazioni Proprie*, nelle quali rientrano ad esempio, le risorse HR e la rete di Consulenti finanziari.
2. Le dinamiche e le relazioni legate ai *canali* di approvvigionamento, commercializzazione, e distribuzione di prodotti e/o servizi.
3. Il *contesto* in cui Fineco *opera*, nelle sue dimensioni, sia dal punto di vista normativo, che geopolitico.

Gli attori della Catena del Valore sono stati individuati in base alla natura dei rapporti diretti e indiretti intrattenuti con il Gruppo Fineco. È stata poi svolta una distinzione tra i soggetti a monte della CDV (i fornitori degli elementi necessari all'operativa) e quelli a valle (ovvero i destinatari dei prodotti e/o servizi).

Infine, le relazioni identificate sono state classificate in base alla loro natura strategica e/o operativa rispetto al modello di Business, ed il ruolo dell'attore nel processo.

Un ruolo centrale nella CdV è ricoperto dalla catena **di fornitura**, i fornitori vengono selezionati in base alle loro competenze e conoscenze professionali (sono oggetto di valutazione, ad esempio, il rapporto qualità - prezzo, comportamenti responsabili in ottica sociale).

Fineco Bank ha organizzato il processo alla valutazione della Doppia Materialità secondo gli ESRS integrando anche le linee guida EFRAG - IG1.

1. L'identificazione degli IRO si è sviluppata in tre fasi analitiche: Analisi del contesto.

2. *Stakeholders* Engagement.
3. Consolidamento dei risultati.

Analisi del Contesto. Si parte dalla stesura di una prima long list di IRO, redatta secondo l'approccio in seguito esplicito:

- Per ogni ESRS tematico si procede all'identificazione di "Temi", "Sottotemi" e "Sotto-Sottotemi" (secondo l'elenco dei temi previsto dall'ESRS 1- AR 16).
- La valutazione di altri elementi utili all'identificazione di temi ESG, come ad esempio, *Data analysis*, valutazioni di materialità pregresse (ove disponibili ed applicabili da normativa), input esterni.
- Identificazione dei soggetti della Catena del Valore (a monte e a valle).
- Si procede all'identificazione dei rischi derivanti dal Risk Inventory e dal RAF di Gruppo.

Infine, gli IRO attuali e potenziali vengono valutati nel loro orizzonte temporale di riferimento.

Stakeholder engagement. Per ogni esercizio di rendicontazione, il Gruppo seleziona le categorie di *Stakeholders* da includere nel processo. Gli IRO identificati, infatti, verranno sottoposti al giudizio ai seguenti *Stakeholders*: il *Management*, i Consulenti finanziari e gli Investitori, considerati soggetti chiave rispetto al modello di business. Sono stati coinvolti anche *Dipendenti e Clienti*, i quali si sono avvalsi delle valutazioni raccolte per la precedente DNF del 2023.

Le modalità di coinvolgimento degli *stakeholders* variano a seconda dell'interlocutore e delle specifiche circostanze. Lo stesso avviene anche per gli *Stakeholders* esterni.

Durante il primo esercizio di rendicontazione la valutazione è avvenuta secondo due metodologie di valutazione: sessioni di workshop, la prima volta al coinvolgimento dei consulenti finanziari, con interviste individuali, la seconda rivolta al Management.

Consolidamento dei risultati. La rilevanza degli IRO inclusi, sono stati considerati interessi e le visioni degli *Stakeholders* coinvolti, di modo da definire i temi ESG prioritari. Le tematiche definite dall'analisi risultano allineate con la strategia ed il modello di business.

Gli esiti dell'analisi sono poi analizzati dal Comitato Corporate *Governance* e Sostenibilità Ambientali e Sociali, dal Comitato Rischi e Parti Correlate, e successivamente sottoposti ad approvazione dal CDA a settembre 2024.

Gli impatti sono valutati secondo specifici parametri di valutazione numerica della:

- *Entità,*
- *Portata,*
- *Irrmediabilità (nel caso di impatto negativo),*
- *Probabilità di accadimento.*

Per la valutazione dei rischi, di modo da poter meglio comprendere quali fattori di rischio potevano incidere negativamente sull'operatività della CdV, sono stati considerati:

- asset di proprietà.
- esposizioni verso i clienti.
- esposizioni verso i terzi.
- caratteristiche e servizi ricevuti da fornitori terzi.
- caratteristiche intrinseche al Gruppo dovuti al modello di business e all'operatività dello stesso.

Invece, ogni qualvolta che si riscontra un **impatto negativo**, si cerca di indagare, ove possibile, le *vulnerabilità di* questo, valutando eventuali canali di trasmissione verso i rischi finanziari, operativi e/o reputazionali. Sono stati dunque considerati i

collegamenti tra rischi, impatti ed opportunità, eventuali dipendenze e/o strette interconnessioni.

Gli impatti (generati dal gruppo rispetto agli *stakeholders*), infatti, possono produrre rischi o opportunità per il Gruppo stesso. Questi sono valutati secondo due parametri principali:

- **Magnitudo**, ovvero l'incidenza degli effetti (positivi e/o negativi) in merito alle sfere patrimoniali e finanziarie, sul risultato economico e sui flussi aziendali, impattando anche nell'accesso a finanziamenti, o simili tematiche.
- **Probabilità**, ovvero la prospettiva secondo cui i rischi e le opportunità siano in grado di generare effetti positivi e/o negativi.

Le valutazioni svolte sono state considerate secondo una *threshold*¹⁸, lungo una scala da 1 a 16, individuando come soglia in riferimento alla rilevanza d'impatto un valore maggiore di 6, mentre per la rilevanza finanziaria si è deciso di fronteggiare un livello uguale o maggiore a 6.

In merito all'esercizio 2024 sono risultati rilevanti impatti e opportunità derivanti dal cambiamento climatico, superando la *threshold* stabilita, mentre i rischi, presentando valori al di sotto della stessa, non sono stati ritenuti rilevanti.

La valutazione dei rischi ESG è svolta parallelamente rispetto a quelli finanziari, operativi e reputazionali, questa scelta trova ragione di esistere secondo due logiche principali:

- evitare doppi conteggi dei fattori di rischio.
- implementare una metodologia di valutazione integrata ma distinta per l'assegnazione dei punteggi che concorrono all'indagine della rilevanza.

I risultati sono condivisi con lo *Chief Risk Officer*, il *Business Committee*, e con l'*Internal Control*.

¹⁸ In italiano *soglia*.

Impatti e rischi identificati sono e attuazione della strategia ESG delineata dal Gruppo. Sarà poi il *Chief Risk Officer* il diretto responsabile dell'individuazione e valutazione in merito alla rilevanza finanziaria, integrandola nel processo di gestione dei rischi in capo al Gruppo.

I rischi di maggior impatto sono presi in considerazione nella stesura dello Statement e successivamente soggetti a supervisione del *Risk Appetite Framework (RAF)*, il cui monitoraggio avviene su base trimestrale e permette di eseguire un confronto in merito al livello di rischio assunto da Fineco alla data di riferimento con la propensione al rischio definita dal CDA della Capogruppo.

Nell'esercizio 2024, rispetto all' esercizio precedente, l'identificazione e la valutazione degli impatti, rischi ed opportunità è divenuta maggiormente granulare e pervasiva rispetto all'organizzazione del Gruppo, in linea con la nuova normativa CSRD.

Non sono risultati rilevanti impatti in merito allo Scope 1 e 2¹⁹, non essendo presenti filiali sul territorio. In generale, la scarsa esposizione diretta ai rischi ambientali giustifica la mancata focalizzazione su temi ad alte emissioni, estranei alle reali vulnerabilità del modello operativo bancario. L'identificazione dei fattori di rischio segue un approccio lordo. Questi vengono classificati in acuti, se derivanti da eventi estremi; cronici se legati a mutamenti progressivi. Questi fattori potrebbero generare sia impatti diretti che impatti indiretti.

Le opportunità sono prese in carico e gestiti nell'ambito della strategia di sostenibilità attuata dal Gruppo

¹⁹ Rappresentano le emissioni di gas serra che di un'organizzazione, sia dirette che indirette.

Fineco valuta i fattori di rischio in un'*ottica prospettica*, indipendentemente dalle evidenze storiche raccolte alla data di riferimento. A seguito il censimento dei fattori di rischio, sono identificati e riportate a livello di consolidato le vulnerabilità riscontrate. Le vulnerabilità, invece, sono valutate considerando sia le evidenze storiche che quelle prospettiche in riferimento sia al breve che nel medio lungo termine.

La valutazione della vulnerabilità si esaurisce con un punteggio utilizzato nell'Analisi di Doppia Materialità per valutare la rilevanza dei rischi.

5.1.2. Unicredit

Parallelamente a quanto osservato per FinecoBank, anche per Unicredit prima di approcciarsi all'analisi della Doppia Materialità è opportuno approcciarsi alla sua Catena del Valore.

La Cdv di Unicredit considera la totalità delle operazioni, coinvolgendo sia i flussi a monte sia quelli a valle. In relazione alla catena a monte si considerano: l'approvvigionamento del capitale derivante dai depositi presso la banca; i fornitori; ed i regolatori ed enti di compliance.

Nella considerazione della Catena del Valore a valle, invece, si considerano: clienti al dettaglio (soggetti privati), clienti aziendali (ad esempio, imprese ed istituzioni), servizi di gestione patrimoniale e di investimento, partner commerciali.

Unicredit svolge una funzione di intermediazione nella CdV, svolgendo un collegamento tra i fornitori di capitale con gli investitori.

La Banca è in grado di creare valore mediante una buona strutturazione della CdV, in cui la struttura a monte permette operazioni efficienti e gestione del rischio, mentre a valle si generano ricavi attraverso il potenziamento dei servizi. La posizione della banca come collegamento intermedio le permette di bilanciare il rischio, l'efficienza e l'esigenza dei clienti, riuscendo a garantire redditività a lungo termine.

Il coinvolgimento degli *stakeholders* è un aspetto essenziale nell'approccio alla Doppia Materialità, questo risulta essenziale per permettere ad Unicredit di rafforzare le relazioni con gli stessi e potenziare al massimo il loro soddisfacimento.

I principali *stakeholder* coinvolti sono: clienti, dipendenti, investitori/azionisti, regolatori, comunità.

Il processo di identificazione degli IRO è stato basato su un approccio **top-down**: in cui la Holding ha identificato gli IRO materiali, generando una "lista" condivisa poi con il Gruppo, la quale viene confrontata con la lista generata dalle singole società appartenenti al Gruppo, per garantire una coerenza.

La valutazione si è strutturata con una fase iniziale di comprende del contesto in cui Unicredit opera, effettuando analisi interne ed esterne alla Società, volte all'identificazione delle dipendenze, risorse, presenza geografica e identificazione degli *stakeholders* interessati. Per quanto riguarda quelli esterni, sono stati coinvolti attraverso varie metodologie (ad esempio, questionari, workshop, forum, interviste, sondaggi ecc) coinvolgendo i loro riscontri all'interno dell'intero processo.

Parallelamente all'analisi del contesto, Unicredit analizza l'elenco di temi previsti dall'ESRS - AR 16, identificando: temi, sotto-temi e sotto sotto-temi con i risultati emersi dalla prima fase.

Il Gruppo ha considerato **gli impatti lordi**.

Il processo ha preso in considerazione gli *stakeholders* di maggiore spicco, considerando attentamente aspetti quali le loro dimensioni ed il settore di appartenenza. Questo ha permesso una comprensione completa di quali settori risultino maggiormente esposti ai rischi potenziali, permettendo un'analisi approfondita di tutti gli elementi critici in grado di evidenziare le vulnerabilità dei vari settori.

Si è dunque associato a ciascun impatto il luogo in cui questo si verifica: in particolare se questo rientrava nelle attività proprie di Unicredit, nelle attività a monte o a valle della CdV o entrambe le attività. Inoltre, per ogni attore si è associato il settore di riferimento:

- I dipendenti sono associati alle operazioni del Gruppo.
- Fornitori e partner sono associati alla catena a monte.
- Clienti e asset finanziari sono collegati alle attività a valle della CdV.

Questo aspetto è poi sottoposto a seggi interni ed esterni che risultano direttamente coinvolti per l'identificazione e valutazione degli IRO.

Il processo di identificazione degli impatti viene incentrato sulla **valutazione numerica** di due dimensioni: **Gravità e Probabilità**.

La prima viene valutata in base alla scala e alla portata dell'impatto, in riferimento alla gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; la portata misura la capacità o l'estensione dell'impatto. In caso di impatto negativo si aggiunge anche una terza sfera rientrante nel perimetro di valutazione, ovvero *l'irrimediabilità*, andando a considerare quanto sia difficile o impossibile contrastare l'impatto.

La probabilità, fa invece riferimento a due parametri: Plausibilità o Possibilità di verifica. Ogni impatto viene valutato su una scala da 1 a 4. Inoltre, in caso di impatto negativo contrario ai diritti umani, la gravità prevale rispetto alla probabilità attraverso un moltiplicatore che permette di ottenere un risultato maggiore e una rilevanza più alta nella lista finale.

Il gruppo ha considerato una soglia per la definizione della materialità di ciascun impatto. Questo permette l'individuazione degli impatti più rilevanti, permettendo una maggiore concentrazione sulle aree con effetti sostanziali su persone e/o ambienti. Tale processo di valutazione su scala numerica ha permesso di assegnare le priorità e affrontare gli impatti maggiormente significativi nella pratica di rendicontazione, come previsto dagli ESRS.

Il processo in riferimento per rischi e opportunità è soggetto alle stesse fasi previste per gli impatti. I risultati emersi sono stati sottoposti e confermati dall'Alta Dirigenza del Gruppo Unicredit, in riferimento a rischi ed opportunità; per i rischi, invece sono rivisti dal *Risk Management* del Gruppo in modo da garantire l'applicabilità e la coerenza con la realtà del Gruppo.

Il processo di valutazione di rischi e opportunità e la loro probabilità, considerando gli eventuali effetti che questo poteva generare sulla posizione finanziaria, sulla *performance* finanziaria, sui flussi di cassa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale.

Il Gruppo ha poi considerato le dipendenze che i suoi impatti hanno sulle risorse naturali e sugli attori rilevanti, così da avere un ottimo punto di partenza per l'identificazione delle connessioni degli impatti positivi e negativi con rischi e opportunità.

Mediante questo esame degli impatti negativi, Unicredit è risultato in grado di anticipare i rischi che sarebbero potuti emergere; mentre tramite gli impatti positivi è stato possibile scoprire nuove occasioni di crescita.

Il Gruppo ha valutato la Materialità Finanziaria di rischi ed opportunità assegnando un valore numerico su una scala da 1 a 4, per valutare entità e probabilità di ciascuno:

- **Rischi.** In questo senso, la valutazione avviene secondo un approccio Lordo basato su evidenze empiriche, seguiti poi da una valutazione quantitativa basata sul quadro di rischio, sull'analisi del portafoglio o sui dati storici delle perdite (ove applicabili), considerando il **livello più alto di esposizione** disponibile come soglia di materialità.
- **Opportunità.** Queste sono state indagate tramite un approccio qualitativo e uno quantitativo legato all'effetto finanziario che l'utile netto potrebbe produrre.

I rischi legati alla sostenibilità sono stati classificati come prioritari rispetto ad altri, in considerazione della loro rilevanza per tutti gli *stakeholders* che partecipano al processo, questi sono stati integrati nel processo generale di *risk management* ed utilizzato per la valutazione del profilo di rischio complessivo ed i processi di gestione del rischio.

L'Alta Dirigenza, nel processo decisionale, ha adottato un approccio che basato sul controllo per meglio garantire la solidità delle analisi e l'allineamento agli *standard*. Conseguentemente si è svolta una verifica della coerenza tra tematiche identificate nell'analisi contestuale ed elenco degli IRO potenzialmente rilevanti.

Inoltre, la Banca ha provveduto a testare la completezza dell'elenco, assicurandosi l'inclusione di tutti i soggetti interessati in riferimento alla totalità della CdV.

Il Gruppo ha utilizzato differenti parametri come input per le fasi di identificazione, valutazione e gestione degli IRO materiali: internamente sono stati considerati elementi quali, strategia aziendale, attività svolte, tendenze di mercato e soluzioni per i clienti - citando le principali - la documentazione a supporto di questi elementi sono state le relazioni annuali e statutarie e altri documenti come l'*Inventory Risk* del Gruppo. Inoltre, sono stati considerati anche i *rating* e gli indici ESG (ad esempio, *FTSE4Good*, *Dow Jones Sustainability Indices*) le normative europee e le opinioni dei media.

Esternamente, invece, si è basata su diverse dimensioni: *Datamaran*, in grado di monitorare cento tematiche ESG, analizzando i rapporti finanziari e di sostenibilità, le normative obbligatorie e volontarie in riferimento al settore finanziario e le notizie dei social media sulle tematiche di sostenibilità; è stata condotta un'analisi di *benchmark* esaminando i rapporti annuali e di sostenibilità delle banche ; i *framework* ed i rapporti.

Oltre all'analisi interna ed esterna, il coinvolgimento degli *stakeholder* è avvenuto attraverso vari canali e metodi impiegati dal Gruppo, assicurando la considerazione delle loro percezioni durante l'intero processo.

Il processo condotto nell'esercizio 2024 si basa sull'analisi dell'esercizio precedente, segnando il primo anno del processo di Doppia Materialità allineato alla CSRD, il quale risulta maggiormente complesso e dettagliato, soprattutto in relazione alla materialità finanziaria secondo gli *standard* redatti dagli ESRS. Per questa ragione i due esercizi non risultano confrontabili, in quanto basati su approcci e principi differenti.

5.1.3. Banco BPM

Banco BPM ha effettuato l'Analisi della Doppia Materialità per l'identificazione dei temi di sostenibilità materiali per il Gruppo, in riferimento alla Catena del Valore, includendo nella Rendicontazione di Sostenibilità 2024. Oggetto è stato svolto valutando la materialità d'impatto e la materialità finanziaria, adottando il massimo livello di dettaglio permesso dai principi ESRS.

Il processo è stato strutturato secondo un approccio coerente alle Linee Guida EFRAG IG 1, questo è suddivisibile in quattro fasi:

1. **Analisi del Contesto:** permette di comprendere una panoramica complessiva delle informazioni chiave utili all'individuazione tramite IRO.
2. **Identificazione degli IRO:** permette l'elaborazione della prima Long-List di IRO a partire da quanto stabilito dall'ESRS 1 AR16, sottoposto poi successivamente a valutazione ed analisi necessarie in base alle esigenze del Gruppo.
3. **Valutazione degli IRO:** per ogni impatto, rischio e/o opportunità riscontrata si è assegnato lo scoring di valutazione.

4. **Determinazione della materialità:** sulla base della soglia definita, si identificano gli IRO materiali e non materiali per essere poi sottoposti alla validazione secondo gli *stakeholders* selezionati.

Rispetto all'identificazione e valutazione degli impatti, il Gruppo si concentra sulle operazioni proprie e sulla propria Catena del Valore (sia a monte che a valle).

Il Gruppo ha dettagliato se l'impatto il rischio e/o l'opportunità facesse riferimento ad: operazioni proprie, fornitori, clienti/investimenti.

L'identificazione degli impatti generati in riferimento alle operazioni proprie sfruttato quanto rendicontato per l'esercizio 2023, ricollegando le tematiche alla nuova normativa prevista secondo i principi ESRS.

Ad ogni impatto, che sia esso positivo o negativo, attuale o potenziale è stato associato uno scoring da 0,1 a 5 sulla base di quanto espresso dalle funzioni competenti in materia (della Capogruppo), considerando i seguenti aspetti:

- **Entità:** indica la gravità dell'impatto.
- **Portata:** indica la diffusione o l'ampiezza dell'impatto.
- **Irrimediabilità:** considerata in riferimento ai soli impatti negativi, misura la difficoltà attesa per contrastare e/o rimediare al danno.
- **Probabilità:** considerata solamente in riferimento agli impatti potenziali, indica quanto ci si attende che quel determinato impatto si generi.

In merito ai rischi, invece, il Gruppo si è basato sulla considerazione di:

- Impatti (positivi o negativi) che possono generare eventuali rischi.
- Gli esiti emersi dal *risk identification*, in cui vi è una valutazione dei rischi derivanti da tematiche ESG.

Rispetto alle opportunità, invece, sono stati considerati:

- le analisi attuate in sede di identificazione degli impatti volti all'identificazione di eventuali opportunità legate alle dipendenze del Gruppo e/o alla Chain Value.
- impatti positivi e/o negativi dai quali potrebbero sorgere opportunità.

- le iniziative incluse nel Piano strategico del Gruppo.

Rischi ed Opportunità, invece, sono indagati secondo *expert-based*, facendo riferimento agli esiti dei processi attuati dal *Risk Management* della Capogruppo. Anche in questo caso ad ogni rischio ed opportunità è stato assegnato uno scoring da 0,1 a 4,5, sulla base di quanto emerso dalla valutazione dei due parametri utilizzati in materia:

- **magnitudo**
- **probabilità di accadimento.**

Gli *scoping* degli IRO, sia in riferimento alla *Financial Materiality* che in riferimento alla *Impact Materiality* sono frutto di un processo che parte dalla determinazione, da parte del Gruppo, della definizione del valore da considerare come soglia di materialità; queste sono state definite partendo dalle scale di valutazione adottate per le dimensioni valutative degli IRO (entità, portata, magnitudo, probabilità ecc), che hanno previsto una scala da 0,1 a 5, come precedentemente visto, si è dunque identificata una soglia che risulti almeno maggiore del valore mediano delle scale, individuandola, quindi, a 3,5.

In un secondo step, come da indicazione dell'EFRAG, sono state escluse le informazioni volontarie e/o oggetto di *phase-in*²⁰ e provvedendo all'applicazione dei criteri per la determinazione della materialità delle informazioni, come stabilito dalla guida IG 1.

Il passo successivo è stato il coinvolgimento degli *Stakeholders* esterni per raccogliere un giudizio qualitativo che permetta la validazione, nonché, l'eventuale integrazione in riferimento ai temi ESG riscontrati come materiali. È stato loro spiegato dettagliatamente il *framework* metodologico utilizzato per la creazione e la raccolta degli esiti, così da accumulare feedback ed osservazioni, garantendo l'integrazione dal punto di vista del mercato rispetto ai temi materiali trattati nella rendicontazione.

²⁰ Termine inglese utilizzato spesso per indicare l'avvio progressivo di un nuovo sistema.

Gli *Stakeholders* esterni sono stati soggetti ad un processo di selezione secondo tre principali criteri:

1. *background* accademico (con riferimento alla tematica ESG).
2. esperti di rendicontazione d’impresa, con riferimento all’integrazione tra *disclosure* di sostenibilità e quella finanziaria.
3. esperti in ambito ESG, individuati anche tra i clienti di Banco BPM.

Questi sono coinvolti nel processo tramite *focus group* strutturati per favorire la discussione, lo scambio ed il confronto reciproco. Questo è stato orientato rispetto due principi fondamentali:

- condividere e validare la solidità della metodologia implementata per l’analisi della Doppia Materialità.
- raccogliere eventuali suggerimenti e/o considerazioni in merito.

Gli *stakeholder* coinvolti nel processo sono: **oggetti istituzionali** del mercato finanziario, coinvolti attraverso la funzione di *Investor Relations*; i **clienti**, coinvolti mediante differenti canali di ascolto; i **dipendenti**, coinvolti principalmente tramite la rete interna di responsabili e personale HR; ed infine la **Comunità**, coinvolta tramite Comitati territoriali e Fondazioni.

I risultati per l’esercizio 2024 sono stati poi sottoposti ed approvati dal **CDA della Capogruppo**.

| | Fineco Bank | Unicredit | Banco BPM |
|-------------------|--|--|--|
| Punto di partenza | Base 2023 sottoposta a profonde attività di adattamento al quadro CSRD - ESRS. | Base 2023 sottoposta a profonde attività di adattamento al quadro CSRD - ESRS. | Base 2023 sottoposta a profonde attività di adattamento al quadro CSRD - ESRS. |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Approccio applicativo | Impiego di scale e soglie specifiche per l'identificazione delle tematiche materiali. | Impiego di scale e soglie specifiche per l'identificazione delle tematiche materiali. | Impiego di scale e soglie specifiche per l'identificazione delle tematiche materiali. |
| Esclusioni / Peculiarità | Indagine ambientale condotta nella sua totalità. | Indagine ambientale condotta nella sua totalità. | Nessuna analisi particolare su Scope 1 e 2 per l'assenza di filiali fisiche |

In conclusione, dall'analisi comparata del campione rispetto la Doppia Materialità si comprende come l'esercizio 2023, ovvero la DNF, costituisce una base di partenza per tutto il campione, tuttavia è stata soggetta a non poche integrazioni dovuto al bisogno di adattamento al nuovo quadro normativo (CSRD - ESRS). Non sono emerse particolari differenze applicative tra le società, se non, l'utilizzo di scale più o meno ampie per la valutazione degli IRO, il che si traduce in soglie leggermente differenti per l'identificazione delle tematiche materiali.

L'unica eccezione significativa è dettata dal modello di Fineco Bank, che vista la sua natura priva di filiali fisiche, non ha condotto particolari analisi in merito alle emissioni Scope 1 e 2²¹. Complessivamente però, emerge una buona risposta del campione all'adattamento della nuova normativa. Sicuramente a partire dall'esercizio 2025, la risposta da parte delle società rispetto alle “nuove attività” introdotte dalla normativa sarà ancora maggiore. In quanto nello svolgimento di queste, in riferimento al primo esercizio, il revisore si è dovuto misurare con l'impossibilità di confrontarsi con “esempi” degli anni precedenti mentre a partire dall'anno 2025, sarà ovviamente possibile un confronto se necessario.

²¹ Si riferiscono alle emissioni di gas serra generate in modo diretto o indiretto dalle aziende.

5.2. La Tassonomia

La Tassonomia, all'interno della rendicontazione ESG, riflette gli obblighi facenti capo alle Società informatrici sul fornire un'informativa quantitativa e scientifica del proprio contributo rispetto alle tematiche di sostenibilità.

Distinguendo le attività tra ammissibili e allineate, l'analisi non risponde solamente ad imposizioni normative, ma funge da strumento di monitoraggio dell'allineamento del portafoglio con gli obiettivi del Green Deal europeo.

5.2.1. FinecoBank

FinecoBank presenta le informazioni relative alla Tassonomia, in conformità all'art. 8 del Regolamento, evidenziando come questo sia fondamentale per reindirizzare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili. Quest'informativa è essenziale, in quanto, permette di misurare la trasparenza ambientale e climatica nel portafoglio investimenti e crediti.

Nell'esercizio 2024, la Banca ha mappato gli attivi rientranti all'interno del perimetro seguendo un approccio prudenziale, decidendo di adottare i seguenti modelli:

- Modello 0: riguardante la sintesi dei KPI che gli enti creditizi sono obbligati a comunicare.
 - Modello 1: calcolo attivo del GAR.
 - Modello 2: GAR - Informazioni sul settore.
 - Modello 3: KPI GAR (stock).
 - Modello 4: KPI GAR (flusso).
 - Modello 5: KPI per le esposizioni di bilancio.
-
- L'approccio alla materia Tassonomica, da parte del Gruppo ha seguito un approccio parallelo in riferimento principali argomentazioni tassonomiche: Rispetto all' **Ammissibilità** sono stati considerati tutti gli obiettivi tassonomici.

- con riferimento all'**Allineamento**, invece, l'analisi si è concentrata principalmente su target climatici (CCM e CCA) rispetto ai quali sono state raccolti ed esaminati i dati rispetto alle controparti, anch'esse soggette a rendicontazione al 31.12.2024.

Si evidenzia come i modelli in riferimento al GAR siano stati alimentati da dati puntuali, reperiti da documenti ufficiali pubblicati dalle controparti, rientranti nel perimetro, e non da dati Proxy.

Precisamente sono stati utilizzati:

- le quote di ammissibilità ed allineamento, calcolate sulla base del KPI del fatturato (*Turnover*) e del KPI delle spese in conto capitale (*CapEx*).
- le relative quote, in riferimento ad attività abilitanti e di transizione, rese pubbliche dalle controparti oggetto di analisi.

In riferimento alla valutazione degli immobili, secondo i criteri previsti dalla normativa, Fineco ha implementato una metodologia per i mutui residenziali rispetto all'acquisto di edifici volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici, questo verificando i criteri DNSH, basando le analisi solamente su dati puntuali, in specifico riferimento agli asset immobiliare. Concretamente si è creata una banca di raccolta in cui rientrano dati ed indici quantitativi relativi alla prestazione energetica, con riferimento anche al rischio fisico dell'immobile, nonché di studi tecnici riconosciuti su scala nazionale.

In riferimento al Modello 5, Fineco ha integrato Fineco AM. Anche in questo caso sono stati utilizzati dati puntuali, ottenuti da un provider esterno, in quale utilizza criteri in linea con la normativa europea, escludendo i dati proxy, riguardanti gli obiettivi climatici.

L'importo totale delle attività finanziarie include nel perimetro tutte le attività, mentre il "di cui" fa solo riferimento agli strumenti di debito ed a quelli che rappresentano il capitale.

In allineamento con le ultime Q&A, Fineco ha deciso di non implementare i modelli relativi al Flusso, non essendo prevista una specifica linea normativa in merito, se quella di sola esposizione in bilancio.

Considerando che le controparti di Fineco, soggette a rendicontazione ESG, si compone quasi totalmente di imprese finanziarie, in particolare enti creditizi (UE), la disponibilità di dati certi ha permesso un ampliamento del perimetro delle controparti soggette ad analisi.

Questo ha portato ad un KPI GAR *stock* complessivo che, in riferimento al *Turnover based*, presenta un valore di 1,68%; mentre in riferimento al CapEx presenta un valore di 1,71%. Essendo un **indicatore basso**, considerata la natura del modello e la clientela di Fineco, il GAR non è considerabile un dato completo ed assoluto nell'indicare l'impegno del Gruppo del rispettare gli impegni ESG e la transizione ecologica.

Indicatori Quantitativi e Modelli Obbligatoriosi di Rendicontazione

Di seguito si riportano i modelli fondamentali per gli indicatori di prestazione degli enti creditizi descritti all'interno dell'Allegato VI.

Modello 0: Sintesi dei KPI che gli enti creditizi devono comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia

| KPI PRINCIPALE | Totale degli attivi ecosostenibili ²⁵ (in milioni di euro) | KPI (Turnover based) | KPI (CapEx based) | Copertura % (sul totale degli attivi) | % di attivi esclusi dal numeratore del GAR (articolo 7, paragrafi 2 e 3, e punto 1.1.2 dell'allegato V) | % di attivi esclusi dal denominatore del GAR (articolo 7, paragrafo 1, e punto 1.2.4 dell'allegato V) |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---|
| GAR (coefficienti di attivi verdi) per lo stock | 192,91 | 1,68% | 1,71% | 32,99% | 13,75% | 67% |

| KPI AGGIUNTIVI | Totale degli attivi ecosostenibili (in milioni di euro) | KPI (Turnover based) | KPI (CapEx based) | Copertura % (sul totale degli attivi) | % di attivi esclusi dal numeratore del GAR (articolo 7, paragrafi 2 e 3, e punto 1.1.2 dell'allegato V) | % di attivi esclusi dal denominatore del GAR (articolo 7, paragrafo 1, e punto 1.2.4 dell'allegato V) |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---|
| GAR (flusso) ²⁶ | 5,55 | 0,05% | 0,05% | 0,27% | 0,00% | 0,00% |
| Portafoglio di negoziazione ²⁷ | - | - | - | - | - | - |
| Garanzie finanziarie | 0,18 | 0,98% | 1,50% | - | - | - |
| Attività finanziarie gestite | 246,82 | 0,67% | 0,90% | - | - | - |
| Ricavi relativi a commissioni e compensi ⁸ | - | - | - | - | - | - |

Figura 5.1 KPI Principale. Fonte: Bilancio di Sostenibilità FinecoBank, pag. 150

5.2.2 Unicredit

Come già visto in precedenza, l'informativa Tassonomia, impone precisi obblighi di comunicazione in merito ai KPI di Allineamento ed Ammissibilità

Per lo sviluppo del calcolo del GAR- Green Asset Ratio, sono necessari anche i dati delle controparti per svolgere la valutazione dei KPI delle banche relativi alla tassonomia, ciò significa che sono escluse dal processo tutte le imprese sulle quali non ricade l'obbligo di pubblicazione delle informazioni non finanziarie.

Si può quindi stabilire che:

- Per le **grandi imprese** obbligate alla pubblicazione, Unicredit non ha implementato l'uso di stime, bensì ha fatto riferimento ai dati forniti dalle società.
- Per le **imprese di più piccole dimensioni**, non soggette all'obbligo di informativa, il Gruppo ha svolto un'analisi specifica rispetto al credito.

In conformità alla normativa, la classificazione degli attivi è avvenuta applicando loro approcci differenti, a seconda delle necessità. Si ricordano le esclusioni attuate: governi centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali.

Per ogni singola categoria si è adottata la seguente procedura.

Imprese Finanziarie, Non finanziarie e Garanzie. i KPI della Tassonomia consistono nella media ponderata delle attività di finanziamento e della proporzione di attività economiche allineate alla Tassonomia della controparte.

Il processo di identificazione delle controparti ha visto il coinvolgimento di tutte le società che, direttamente o indirettamente, riescono a soddisfare i requisiti previsti dalla NFRD.

Prestiti alle famiglie. Unicredit si è principalmente concentrata sul perimetro “Acquisto”, come previsto dal Regolamento, non considerando, invece, i perimetri di ristrutturazione ed veicoli a motore, in quanto sprovvisti di tale informativa.

In riferimento a tale casistica, sono stati dunque identificati i “*finanziamenti green*”, in particolare, sono stati considerati gli edifici con le migliori prestazioni energetiche, con dati precisi riferiti al Certificato di Prestazione energetica ed alla domanda di energia privata per i KPI di Ammissibilità.

In considerazione dell’allineamento, invece, sono stati considerati i *beni immobili* costruiti prima dell’esercizio 2020, recanti un *Energy Performance Contract* (EPC) pari ad “A”²²; considerando solamente dati precisi ed affidabili, implementando un approccio conservativo.

Solo ed esclusivamente per le controparti italiane si è applicato l’approccio Top - 15%, per i beni costruiti prima del 2020.

Per i beni costruiti successivamente al 31.12.2020, si è applicato l’approccio NZEB²³, si specifica inoltre che i dati riferiti agli ultimi due approcci sono stati raccolti per mezzo di un fornitore esterno.

Il calcolo richiede inoltre un’analisi dei rischi fisici nella valutazione del principio *Do Not Significant Harm (DNSH)*. Non sono stati inclusi piani di adattamento e/o azioni mitiganti, implementando un approccio conservativo.

Prestiti per veicoli a motore alle famiglie. Per le esposizioni ammissibili, sono stati considerati i prestiti concessi per finanziare l’acquisto di veicoli a motore, per le esposizioni allineate, sono stati considerati solamente i prestiti volti all’acquisto di veicoli a basse emissioni.

²² L’EPC; si tratta di un accordo tra il cliente e la compagnia energetica, per la riqualificazione energetica dell’edificio, volto alla garanzia di un risparmio energetico misurabile e documentabile. la Classe “A” rappresenta invece il massimo livello di efficienza energetica.

²³ Nearly Zero Energy Building, ovvero una costruzione in grado di ridurre al minimo il suo fabbisogno di energia (per riscaldamento, raffreddamento, illuminazione ecc) generando un’altissima prestazione energetica.

Patrimonio Gestito. Il perimetro di rendicontazione in oggetto si struttura sui volumi dei *fondi di investimento collettivo* che la banca riporta nella documentazione annuale in merito.

Il numeratore è la media ponderata della proporzione delle attività economiche allineate alla Tassonomia a livello aggregato, rispetto al totale degli investimenti.

La raccolta dei KPI aggregati di portafoglio è avvenuta tramite fornitore esterno.

Il valore totale facente capo agli Asset Under Management include tutte le classi di attivi, appartenenti ad ogni tipologia; mentre il “di cui” include solo capitale e debito, come predisposto anche dal fornitore esterno.

Flusso. Questo è stato calcolato mediante un confronto tra 31.12.2023 e 31.12.2024 individuando solo le nuove transazioni originatesi nel periodo di riferimento.

Informazioni aggiuntive riguardanti attività legate a Gas e Nucleare. Sono stati resi pubblici l'ammissibilità, la non ammissibilità e l'allineamento delle attività legate al settore d'indagine. I KPI di quest'area sono stati calcolati basandosi sui dati più recenti possibili ed i KPI delle controparti soggette a NFDR.

Gli esiti di questo studio convergono poi in due indicatori principali:

- KPI sul *Fatturato*, che presenta un valore di 1,36%, questo valore, soggetto ad un *trend* di crescita rispetto all'anno precedente di circa lo 0,20 in termini assoluti, riflette la quota di ricavi derivante da attività già totalmente allineate, garantendo una posizione pura e certificata del business in un contesto ancora in evoluzione.
- KPI basato sul *CapEx*, che presenta un valore di 1,91%, questo è il dato di maggior importanza dal punto di vista strategico. Si tratta del GAR basato sui nuovi investimenti, indicando un chiaro interesse di Unicredit al finanziamento della trasformazione futura dei suoi clienti.

L'informativa 2024 riflette un salto qualitativo nella gestione dei dati. Mentre l'esercizio precedente ha fornito la base metodologica, l'analisi attuale è stata interamente adattata per rispondere alla granularità richiesta dagli *standard ESRS*.

Allegato VI - Modello per i KPI degli enti creditizi

0 Sintesi dei KPI che gli enti creditizi devono comunicare ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia

(milioni di €)

| KPI PRINCIPALE | TOTALE DEGLI ATTIVI ECOSOSTENIBILI | KPI BASATO SUL FATTURATO | KPI BASATO SUL CAPEX | COPERTURA SUL TOTALE DEGLI ATTIVI | % DEGLI ATTIVI ESCLUSI DAL NUMERATORE DEL GAR (ARTICOLO 7, PARAGRAFI 2 E 3, E PUNTO 1.1.2. DELL'ALLEGATO V) | % DEGLI ATTIVI ESCLUSI DAL DENOMINATORE DEL GAR (ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, E PUNTO 1.2.4 DELL'ALLEGATO V) |
|----------------|--|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | DELL'ALLEGATO V) | DELL'ALLEGATO V) |
| GAR (stock) | 7.432 | 1,36% | 1,91% | 68,99% | 56,10% | 31,01% |

| KPI AGGIUNTIVI | TOTALE DEGLI ATTIVI ECOSOSTENIBILI | KPI BASATO SUL FATTURATO | KPI BASATO SUL CAPEX | COPERTURA SUL TOTALE DEGLI ATTIVI | % DEGLI ATTIVI ESCLUSI DAL NUMERATORE DEL GAR (ARTICOLO 7, PARAGRAFI 2 E 3, E PUNTO 1.1.2. DELL'ALLEGATO V) | % DEGLI ATTIVI ESCLUSI DAL DENOMINATORE DEL GAR (ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, E PUNTO 1.2.4 DELL'ALLEGATO V) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | DELL'ALLEGATO V) | DELL'ALLEGATO V) |
| GAR (flusso) | 2.208 | 2,19% | 3,42% | 26,94% | - | - |
| Portafoglio di negoziazione | - | - | - | - | - | - |
| Garanzie finanziarie | 291 | 5,81% | 10,73% | - | - | - |
| Patrimonio in gestione | 3.225 | 9,22% | 14,12% | - | - | - |
| Ricavi relativi a commissioni e compensi | - | - | - | - | - | - |

Figura 5.2 KPI Principale Fonte: Analisi ESG pag. 193

5.2.3. Banco BPM

L'individuazione delle attività ritenute ammissibili ha richiesto una dettagliata mappatura di crediti ed investimenti. In modo da comprendere come questi possano contribuire ai sei obiettivi ambientali.

Il Gruppo ha classificato processo per la raccolta dei dati, come segue:

- **Segmento Corporate:** In riferimento alle società sottostanti alla NDRF, attualmente CSRD. La banca si basa sulla raccolta dei dati pubblicati direttamente dalle controparti e/o raccolti tramite info provider dedicati.
- **Famiglia:** L'ammissibilità si concentra sui finanziamenti garantiti da Immobili e prestiti vari.

- **Processo Metodologico:** Nel 2024 sono stati apportati affinamenti metodologici nel calcolo dei "KPI flusso" e nell'estensione dell'analisi di *eligibility* a tutti gli obiettivi ambientali previsti dal regolamento.

I risultati dell'allineamento sono riassunti nel GAR, il quale è un mezzo per la misurazione per misurare il rapporto tra attivi verdi e totale degli attivi computabili.

- KPI basato sul *Turnover*: questo presenta un valore complessivo al 2,52%. Tale importo fa riferimento alle quote di attivi che finanziano imprese con attività allineate.
- KPI basato sul *CapEx*: presenta un valore di 2,84% questa seconda voce, come già visto rappresenta la quota d'attivo che l'impresa intende sovvenzionare nuovi investimenti sostenibili.

Essendo il GAR riferito al CapEx maggiore rispetto a quello basato sul Fatturato, garantisce il coinvolgimento aziendale nella transizione energetica, fornendo alle imprese i capitali necessari per il raggiungimento della transizione. Per lo stock, i principali portafogli allineati risultano essere le esposizioni verso società NFRD e i finanziamenti residenziali garantiti da immobili.

Allegato VI – Modello per i KPI degli Enti Creditizi

Template Annex VI: KPI GAR e KPI offbalance-sheet

Template 0: sintesi dei KPI che gli Enti Creditizi devono comunicare ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia

| | | Totale degli attivi ecosostenibili (TURNOVER) | Totale degli attivi ecosostenibili (CAPEX) | KPI**** | KPI**** | Copertura % (sul totale degli attivi)**** - TURNOVER | Copertura % (sul totale degli attivi)**** - CAPEX | % di attivi esclusi dal numeratore del GAR (articolo 7, paragrafo 2 e 3, e punto 1.1.2 dell'Allegato V) | % di attivi esclusi dal denominatore del GAR (articolo 7, paragrafo 1, e punto 1.2.4 dell'Allegato V) |
|-----------------------|--|---|--|--------------|--------------|--|---|---|---|
| KPI principale | GAR (coefficiente di attivi verdi) per lo stock | 3.292,68 | 3.702,57 | 2,52 | 284 | 71,62 | 71,62 | 49,73 | 29,38 |
| KPI aggiuntivi | GAR (risco) | 1.481,52 | 1.676,15 | 2,45 | 278 | 53,87 | 53,87 | 42,54 | 46,13 |
| | Portafoglio di negoziazione* | Not in scope | Not in scope | Not in scope | Not in scope | | | | |
| | Garanzie finanziarie | 0,15 | 0,24 | 0,02 | 0,03 | | | | |
| | Attività finanziarie gestite | 7,25 | 14,47 | 0,35 | 0,69 | | | | |
| | Rischi relativi a commissioni e onerosità** | Not in scope | Not in scope | Not in scope | Not in scope | | | | |

* Per gli enti creditizi che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9.4, paragrafo 1, del CRR o le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, del CRR
 ** Ricavi relativi a commissioni e onerosità derivanti da prestiti e attività finanziarie gestite
 Gli enti devono comunicare informazioni prospettive per i KPI, comprese informazioni in termini di obiettivi, unitamente a spiegazioni pertinenti sulla metodologia applicata.
 *** % degli attivi coperti dai KPI sul totale degli attivi delle banche
 **** sulla base del KPI relativo al fatturato della controparte
 ***** sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte, fatta eccezione per le attività di prestito dove per i prestiti generici si usa il KPI relativo al fatturato

Figura 5.3 KPI Principale. Fonte: Rendicontazione di Sostenibilità Banco BPM pag. 217

| | FincoBank | Unicredit | Banco BPM |
|---------------------------|--|--|--|
| Valore OPEX | Riflettendo la struttura tipica del settore bancario, questo valore è pressoché nullo. | Riflettendo la struttura tipica del settore bancario, questo valore è pressoché nullo. | Riflettendo la struttura tipica del settore bancario, questo valore è pressoché nullo. |
| Rapporto CapEx/turnover | GAR CapEx sistematicamente maggiore al GAR Turnover. | GAR CapEx sistematicamente maggiore al GAR Turnover. | GAR CapEx sistematicamente maggiore al GAR Turnover. |
| Origine dell'allineamento | Impatto concentrato sulla gestione del risparmio (digital-native). | Grandi finanziamenti industriali e/o immobiliari | Grandi finanziamenti industriali e/o immobiliari |

In conclusione, il confronto dei KPI tassonomici fa emergere un quadro perfettamente in linea con la normativa. Un dato accomuna tutto il campione: l'inconsistenza del

GAR CapEx. Questo non riflette un disimpegno della Società comunicante e/o della normativa in vigore. Questo aspetto, infatti, è dovuto alla struttura fisiologica del settore bancario, il quale presenta questo indice molto basso.

Nonostante la divergente tipologia di composizione del portafoglio, tutti e tre gli istituti evidenziano come un **GAR CapEx sistematicamente maggiore al GAR Turnover**, segno di una strategia volta al finanziamento dei piani di transizione dei clienti.

Una grande differenza che emerge è legata al concetto di eterogeneità del campione, nonostante tutte e tre le banche presentino un GAR OpEx Out Of Scope, in quanto presenta un valore pressoché nullo, emergono alcune differenze nella composizione del valore: Banco BPM ed Unicredit, presentano una struttura di allineamento complessa, legata ai grandi finanziamenti industriali e/o immobiliari. Fineco, invece, in linea con la sua natura di modello digital-native, concentra l’impatto sulla gestione del risparmio.

5.3 Il sistema di controllo interno

5.3.1 FinecoBank

FinecoBank ha basato il suo Sistema di Controllo Interno su due principi organizzativi:

- l’applicazione di una struttura metodologica comune, in risposta all’influenza dello *standard* internazionale (*CoSo Framework*).
- l’istituzione di un processo di attestazioni interne.

L’analisi del pilastro inerente al sistema di controllo interno si pone l’obiettivo di comprendere la risposta delle società ad un “bisogno” di ristrutturazione che trova radicamento nella nuova normativa.

Questo perché in riferimento al primo principio, si fronteggia uno *standard* metodologico riconosciuto a livello internazionale, che permette la valutazione di quattro aspetti essenziali che un Sistema adeguato deve rispettare:

- *Company Level Controls*, ovvero tutti quei requisiti oggetto di verifica di esistenza, essenziali per ogni SCI.
- Il modello organizzativo, che permette di comprendere ruoli, responsabilità, processi e controlli svolti.
- Test dei Controlli, comprendendo la periodicità di questi, in modo da poter comprenderne l'efficacia.
- *IT General Control*, che non è null'altro che la valutazione operativa dei sistemi informativi, per comprendere l'allineamento con quanto richiesto dagli *standard*.

Il secondo principio, invece, prevede che il primo livello di controllo sia una responsabilità manageriale, per poter ottenere la validazione sull'adeguatezza del disegno delle procedure amministrative, di come i controlli risultano applicati in relazione alla predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità.

Inoltre, vi è la chiara e precisa definizione di due importanti ruoli: Dirigente Preposto e del Membro delegato del CDA. È su di loro, infatti, che ricade l'obbligo di relazionarsi con gli Organi Aziendali per comprendere lo stato del Sistema attuato ed il piano previsto per la scelta e l'implementazione delle azioni di mitigazione.

Infine, vi è la condivisione di un Tool IT²⁴ al fine di promuovere un linguaggio ed un approccio comuni in merito alla descrizione, valutazione e metodo di test e per il monitoraggio dell'adeguatezza dello stesso.

²⁴ Si tratta di uno o più programmi software progettati ad hoc per lo svolgimento di precise attività.

Questa struttura appena descritta è stata implementata per la Rendicontazione dell'esercizio 2024, anche attraverso *workaround*²⁵ i quali hanno permesso di assicurare l'applicazione ed il rispetto della metodologia prevista.

Proceduralmente il SCI della banca in oggetto prevede l'utilizzo di un Tool IT comune, nel quale vengono formalizzati i processi in modo da dettagliare le modalità operative attuate attraverso cui dati e informazioni vengono prodotti, processati registrati e controllati, la periodicità dell'operazione e gli applicativi informatici implementati.

Riferendosi alla Rendicontazione ora oggetto di analisi, Fineco, specifica la mancanza della formalizzazione dei processi all'interno del Tool IT comune, ragion per cui sono stati utilizzati dei *workaround*, ritenuti comunque adeguati.

Per poter garantire l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno, i soggetti operativamente coinvolti prendono parte ai processi rilevanti in termini di produzione della Rendicontazione ESG devono condurre una prima fase di verifica in merito all'adeguatezza ed efficacia dei controlli di cui risultano responsabili.

L'attività di certificazione si basa sul principio di valutazione, correttezza e adeguatezza del processo complessivo e del controllo, questa viene attuata tramite una fase di ispezione a campione della documentazione prodotta ed archiviata così da evidenziare l'effettiva esecuzione dello stesso.

Per la valutazione dei rischi in relazione alle attività collegate alla produzione della Rendicontazione, Fineco ha definito un approccio strutturato su tre punti:

²⁵ In italiano "soluzione alternativa", si tratta di un metodo temporaneo spesso utilizzato in ambito informatico o di gestione aziendale per fronteggiare un problema o una limitazione di sistema senza correggere definitivamente la causa dello stesso.

1. Identificazione delle *Sustainability Assertion* impattate dal rischio: si tratta concretamente dei requisiti che le informazioni generate devono rispettare per offrire una rappresentazione veritiera e corretta, declinandole operativamente in: pertinenza, comparabilità, verificabilità, rappresentazione fedele e comprensibilità.
2. Identificazione, valutazione ed implementazione di adeguati punti di controllo posti ad attenuazione dei rischi identificati.
3. Definizione di possibili ed eventuali misure correttive che risultino necessarie per colmare le lacune che si sono rilevate in fase di valutazione delle attività di controllo.

Questo processo ha permesso di identificare come rischi:

- mancata coerenza e completezza del perimetro di Rendicontazione.
- mancata completezza e accuratezza dell'analisi di Doppia Rilevanza.
- non corretta rappresentazione della Catena del Valore.
- mancata completezza, correttezza e integrità dei dati contenuti nella rendicontazione di sostenibilità.

Per la mitigazione dei rischi identificati si è proceduto all'implementazione di punti di controllo che sono stati ritenuti adeguati, secondo la struttura precedentemente esplicitata.

I risultati della valutazione dei rischi e dei controlli sono stati integrati direttamente all'interno del processo.

I risultati delle analisi sul SCI sono poi stati condivisi con i vari comitati interni: Comitato Rischi e Parti Correlate, il quale ha il compito di esaminare il processo di formazione della Rendicontazione ESG; il quale è informato trimestralmente dal Dirigente preposto sullo stato del SCI e delle implementazioni attuate. *L'Internal Control Business Committee* che svolge funzioni consultive e propositive per assistere

i vertici aziendali nel corretto esame del Sistema di Controllo Interno. L'Organismo di Vigilanza, il quale ha il compito di vigilare in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello SCI del Gruppo.

Infine, si comunica anche al Consiglio di Amministrazione, da parte di relazioni scritte dal Dirigente Preposto, come richiesto dal T.U.F. e secondo il modello previsto dal Regolamento CONSOB. Il Dirigente Preposto informa anche il Collegio Sindacale.

5.3.2. Unicredit

Il Sistema di Controllo Interno, in relazione alla Rendicontazione ESG è stato disegnato e realizzato con l'obiettivo di assicurare *integrità, completezza, affidabilità ed accuratezza* di dati e informazioni di sostenibilità che concorrono alla formazione della Rendicontazione che sarà poi divulgata verso il mondo esterno.

In conformità alla predisposizione di legge gli organi amministrativi delegati ed il Dirigente Preposto attestano che la Rendicontazione è redatta secondo gli *standard* previsti.

In Unicredit S.p.A., infatti, è stata prevista questa figura (il Dirigente) successivamente al parere obbligatorio espresso fermamente dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il *framework* del sistema di controllo interno sulla Sostenibilità è stato definito rispecchiando quello previsto per l'informativa finanziaria, svolgendo un'ampia attività di adattamento a quelle che risultano essere le caratteristiche ESG.

Tale approccio si concretizza nell'applicazione di un *framework* metodologico comune, che si basa su un modello basato sul **CoSo Framework**, che è stato aggiornato con l'introduzione dell'*Integrated Framework* in riferimento al reporting finanziario; e su un aggiornamento e diffusione all'interno del Gruppo sulla base di parametri generali.

Integrated Framework - (IR)

Si tratta dell'integrazione ai classici modelli tradizionali di rendicontazione aziendale. Sviluppato dall' *International Integrated Reporting Council (IIRC)*, questa struttura si pone l'obiettivo di fornire una visione globale delle *performance* aziendali, integrando aspetti finanziari e non.

Volendo supportare la creazione di valore sostenibile nel M/L termine, il *framework* considera come elementi chiave: la visione strategica, l'interconnessione tra le due sfere di informazioni (finanziarie e non), un focus sulla materialità ed il coinvolgimento degli *stakeholders* ed infine una comunicazione sintetica ma efficace.

I pilastri su cui si basa il SCI del gruppo sono due: ***Entity Level Control***, ovvero i normali elementi strutturali del sistema, in riferimento ai temi ESG; ***Process-level controls***, ovvero la descrizione del modello organizzativo per la produzione e la verifica delle attività operative per ottenere una valutazione del SCI sul Reporting ESG.

Traslando questo punto di vista dal teorico all'operativo, il modello prevede:

- l'identificazione dei processi rilevanti per la rendicontazione attraverso la valutazione di rischi e controlli in termini delle *assertion* previste (completezza, rilevanza, verificabilità, comprensibilità e comparabilità dei dati e rappresentazione fedele degli stessi).
- la rilevazione di controlli e responsabili dei controlli, in relazione ai processi identificati, attraverso narrative di processo che includono la matrice di rischi e controlli, segnalando le eventuali azioni di mitigazione associate.

La valutazione dei rischi e dei controlli sono poi stati integrati nelle relative funzioni e processi interni, attraverso una rendicontazione periodica agli organi amministrativi, di direzione e controllo.

A livello centralizzato, quindi in merito alla Capogruppo, il Dirigente Preposto fornisce al CDA una relazione in merito al SCI con dettagliata indicazione di eventuali lacune e annesse azioni di mitigazione ed il testo dell'attestazione per garantire il rispetto degli *standard* richiesti dal quadro normativo.

Inoltre, si fornisce anche al Comitato per il Controllo sulle Gestione, al quale si fornisce informativa sullo stato del SCI, compresa la descrizione degli esiti e lo stato di avanzamento delle eventuali azioni di mitigazione identificate.

5.3.3. Banco BPM

In merito all'introduzione della CSRD, Banco BPM ha reso operativo un Sistema di Controllo Interno a garanzia degli obblighi di conformità come previsto dal quadro normativo.

Questo è stato disegnato prendendo come riferimento i principi generali, previsti e riconosciuti a livello internazionale, dal **CoSo Framework**.

Il Gruppo ha deciso di concretizzare il *framework* secondo cinque pilastri.

Il primo step del Sistema prevede, come logico che sia, nella definizione della “*governance* del processo”, con l'intenzione di identificare le varie strutture coinvolte, i ruoli e le responsabilità che prendono parte al processo. Concretamente ci si riferisce a:

- **le funzioni responsabili dei dati da rendicontare**, le quali forniscono informazioni e dati rientranti nel perimetro competente, svolgendo anche i controlli di primo livello su di esse.
- **la funzione Transazione e Sostenibilità**, la quale svolge l'importante ruolo di supervisione e di controllo dell'adeguatezza delle informazioni soggette a

rendicontazione. Svolgendo anche un'attività di coordinamento in merito alle attività di aggregazione e omogeneizzazione del dato.

- **l'ufficio Data Quality e Aggregation** sul quale ricade l'obbligo del controllo di secondo livello, in riferimento alla qualità dei dati e delle informazioni fornite. Inoltre, si ha la funzione *Data Governance* che risulta essenziale in quanto permette la corretta estensione del *framework* del Gruppo ai dati ESG.
- la **funzione di Controllo Reporting di Sostenibilità**, la quale si occupa della verifica dell'adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno, con il compito di supportare la figura dell'Amministratore Delegato e del Dirigente preposto nello svolgimento delle proprie valutazioni.
- la **funzione Organizzazione**, che deve monitorare l'adeguato funzionamento e l'evoluzione dei processi di *disclosure* e di controllo nonché del quadro normativo, anche interno.

Il funzionamento del *framework* richiede il coinvolgimento anche della **funzione Compliance**, volta alla verifica della conformità rispetto alla normativa esterna.

Un secondo elemento chiave del *framework* si concretizza nello **Scoping**, ovvero nell'identificazione di quelli che sono gli indicatori quantitativi e qualitativi di ESG ritenuti rilevanti per il Gruppo BPM.

Lo SCI appena descritto si basa su un approccio "***progressivo e modulare***".

Per il suo funzionamento nel primo esercizio di rendicontazione le verifiche si sono concentrate maggiormente su set definiti di data-point che sono stati scelti secondo specifici criteri di gerarchizzazione e ottimizzazione degli stessi. L'implementazione dell'utilizzo di questi criteri permette di garantire un'idonea ed adeguata copertura rispetto al perimetro di rendicontazione.

L'estensione completa del Sistema di Controllo Interno, che prevede l'implementazione della funzione Target, avverrà nel 2025.

In merito alla modularità del *framework* questa concretamente si declina in un differente approccio alle attività di verifica in base alla categoria di informazione che si sta esaminando.

Inoltre, disegnando il Sistema, sono stati poi definiti ed adattati i controlli di secondo livello in merito all'adeguatezza dei processi ed il trattamento delle informazioni ed in generale sulle valutazioni complessive inerenti alla Data Quality.

Tuttavia, per quanto il corretto funzionamento del Sistema, dipenda dalla perfetta concordanza di tutto quanto finora esplicitato, il cuore pulsante del SCI risiede nella fase di "Risk Assessment", che consiste nella rilevazione e valutazione dei potenziali rischi e delle eventuali azioni di mitigazione.

Per mappare i rischi, il processo si sviluppa dall'identificazione del rischio inerente, in riferimento ad ogni tema ESG, in riferimento all'eventuale violazione di una o più delle asserzioni ESG.

Le asserzioni, come previsto dall'ESRS 1, richiamano gli aspetti qualitativi che le informazioni non finanziarie devono rispecchiare:

- *Pertinenza*: devono poter fare la differenza nelle decisioni dei soggetti a cui le informazioni vengono fornite secondo l'approccio di doppia materialità.
- *Rappresentazione*: le informazioni devono essere chiare e soggette ad un'equilibrata valutazione (non si deve sfociare né in una sopravvalutazione né sottovalutazione). Inoltre, deve essere possibile un confronto con eventuali periodi precedenti o successivi (nel caso dell'esercizio 2024, difficilmente si attuerà un confronto con gli esercizi precedenti viste le differenze dettate dalla normativa).
- *Completezza*: devono infatti comprendere gli IRO dell'ambito preso in esame e nel rispetto dei requisiti previsti dagli *standard* ESG.
- *Valutazione e Accuratezza*: deve essere garantita la verificabilità e l'accuratezza delle informazioni.

L'esame in riferimento al rischio inerente si sviluppa secondo la valutazione di due distinti fattori: **probabilità di accadimento** e **possibile impatto atteso**. Mentre, in merito alla definizione delle azioni di mitigazione questa si struttura secondo la mappatura e la classificazione dei controlli implementati dal Gruppo, in base all'efficacia da queste generata.

Un controllo è *efficace* quando assicura un presidio appropriato al rischio che mitiga, mentre è definibile *efficiente* quando i benefici che se ne trarranno risultano adeguati rispetto agli strumenti e alle risorse impiegate per attuare.

Il *Test of Effectiveness* in merito ai controlli è stato condotto su un campione generato in base ai driver di selezione²⁶, ovvero: rilevanza dei processi, recenti aggiornamenti e/o modifiche normative, differenziazione degli ambiti presi in esame, eventuali rilievi emersi in merito ai controlli e la rotazione pluriennale dei processi soggetti ad analisi.

Le verifiche, dal punto di vista pratico, sono state attuate dal Controllo Reporting di sostenibilità, che attraverso interviste dirette agli *owner*²⁷, la raccolta e lo studio della documentazione e se possibile tramite il *reperforming* del test, ne hanno esaminato l'adeguatezza.

I risultati hanno poi influenzato il giudizio di "rischio residuo finale" assegnato.

I risultati dell'analisi in merito ai potenziali rischi e carenze emerse sono stati poi classificati e prioritizzati per la corretta predisposizione di un "*Action Plan*" con l'obiettivo di mitigare o, se possibile, eliminare i rischi, come previsto dagli *standard* di rendicontazione ESRS-2.

²⁶ Aspetti che "guidano" il processo in atto.

²⁷ In italiano "proprietario", il termine viene utilizzato in materia per indicare il soggetto che, all'interno del processo aziendale, svolge una determinata attività.

In conclusione, seppur il campione risulti eterogeneo all'interno dello stesso settore di appartenenza, è possibile osservare come il “punto di partenza” nella struttura il SCI sia sempre il medesimo: il **CoSo Framework**.

Malgrado lo *standard* internazionale delinea i principi guida in materia di gestione del rischio è integrità dell'informativa, la sua implementazione riflette l'eterogeneità del campione, in modo da riflettere le priorità di ciascuna banca.

- *Unicredit*, in quanto banca globale, nel suo operato quotidiano fronteggia mercati complessi, ha scelto quindi come struttura principale del SCI il CoSo, tuttavia, per fronteggiare al meglio tali complessità ha optato per l'integrazione dello stesso con l'IR *framework*. Questa scelta permette di meglio gestire la rendicontazione ESG come parte integrante della creazione di valore nel lungo periodo, aiutando a garantire anche una coerenza tra informazioni finanziarie e non finanziarie.
- *Banco BPM*, coerentemente con il profilo di banca commerciale, radicata al territorio, ha adottato un approccio “progressivo e modulare”. Questo approccio permette alla banca di adattarsi alla normativa esterna, senza stravolgere totalmente i processi interni già strutturati.
- *FinecoBank*, rappresentando un modello bancario digital-native, focalizzato sull'efficienza operativa, ha puntato sull'implementazione di Tool IT digitalizzati, in linea con la propria natura. Questo approccio, seppur non ancora totalmente consolidato, garantisce una tracciabilità totale delle informazioni, in modo da facilitare anche le attività di audit assicurando una tempestività nella produzione e nel reperimento delle informazioni.

| | FinecoBank | Unicredit | Banco BPM |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Framework | CoSo Framework | CoSo Framework | CoSo Framework |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| Implementati | | | |
| Declinazione | Ampio utilizzo di Tool IT. | Integrazione con l'IR framework per fronteggiare i mercati complessi | Adozione di un approccio "progressivo e modulare". |
| Beneficio organizzativo | Coerenza tra informazioni finanziarie/non finanziarie nella creazione di valore a lungo termine. | Adattamento normativo senza il bisogno di ridisegnare totalmente ridisegnati. | Tracciabilità totale dell'informazione e tempestività nelle attività di audit. |

In conclusione, seppur il campione risulti eterogeneo all'interno dello stesso settore di appartenenza, è possibile osservare come il “punto di partenza” nella struttura il SCI sia sempre il medesimo: il *CoSo Framework*.

Malgrado lo *standard* internazionale delinei i principi guida in materia di gestione del rischio è integrità dell'informativa, la sua implementazione riflette l'eterogeneità del campione, in modo da riflettere le priorità di ciascuna banca.

- *Unicredit*, in quanto banca globale, nel suo operato quotidiano fronteggia mercati complessi, ha scelto quindi come struttura principale del SCI il CoSo, tuttavia, per fronteggiare al meglio tali complessità ha optato per l'integrazione dello stesso con l'IR *framework*. Questa scelta permette di meglio gestire la rendicontazione ESG come parte integrante della creazione di valore nel lungo periodo, aiutando a garantire anche una coerenza tra informazioni finanziarie e non finanziarie.
- *Banco BPM*, coerentemente con il profilo di banca commerciale, radicata al territorio, ha adottato un approccio “progressivo e modulare”. Questo

approccio permette alla banca di adattarsi alla normativa esterna, senza stravolgere totalmente i processi interni già strutturati.

- *FinecoBank*, rappresentando un modello bancario digital-native, focalizzato sull'efficienza operativa, ha puntato sull'implementazione di Tool IT digitalizzati, in linea con la propria natura. Questo approccio, seppur non ancora totalmente consolidato, garantisce una tracciabilità totale delle informazioni, in modo da facilitare anche le attività di audit assicurando una tempestività nella produzione e nel reperimento delle informazioni.

Conclusioni

Il presente elaborato ha studiato le criticità emerse nel primo esercizio di Rendicontazione ESG, secondo la Direttiva CSRD. Attraverso lo studio del quadro normativo nel quale la rendicontazione è stata strutturata e l'analisi empirica dei bilanci selezionati per la composizione del campione osservato, è stato possibile trarre le seguenti conclusioni.

Il merito al mutamento del quadro normativo, si è compreso come questo cambiamento non fosse una mera formalità burocratica, ma un radicale cambio metodologico. Infatti, se la DNF lasciava più ampi margini di discrezionalità in capo al soggetto comunicante, la CSRD impone un rigore speculare a quello previsto nel reporting finanziario.

L'implementazione della Doppia Materialità, centro dell'intero processo di rendicontazione, ha richiesto alle società comunicanti l'estensione dell'analisi degli IRO all'intera Chain Value, da monte a valle, prevedendo contemporaneamente l'integrazione della Financial Materiality, per comprendere come i rischi ESG possano impattare la *performance* economica.

Dall'analisi empirica condotta sul campione composto da FinecoBank, Unicredit e Banco BPM, si è compresa la crescente importanza della Tassonomia Europea, seppur percepito come un sistema rigido e sprovvisto di sfumature nella definizione della sostenibilità delle attività coinvolte.

Un fattore meritevole di attenzione è sicuramente il costante riscontro, nel campione di un GAR CapEx maggiore rispetto al GAR Turnover, evidenziando come le banche stiano finanziando i piani di transizione dei propri clienti.

Parallelamente si è evidenziato il divario esistente tra la solidità dei processi sottostanti al reporting finanziario, e l'ancora fragilità di quelli in riferimento al reporting ESG.

In conclusione, l'esercizio 2024 ha rappresentato un fondamentale avvicinamento delle imprese italiane al nuovo contesto di rendicontazione ESG, mettendo in evidenza le criticità bisognose di maggior riguardo negli esercizi successivi, ma sottolineando la crescente importanza che sta sempre di più acquisendo la materia nel contesto sociale.

Bibliografia

- G. Borghini, M. Bozzola, A. Redeghieri. *L'assurance della rendicontazione di sostenibilità*. Giuffrè Francis Lefebvre
- C. Bauco, R. De Luca, A. De Toni, N. Lucido, L. Magrassi, A. Pagani. Documento di ricerca: *Il decreto di attuazione della CSRD – Inquadramento normativo*. 24 settembre 2024.
- Commissione ESG dell'ODCEC Milano. *Riflessi e applicazioni della normativa ESG*. Numero 12 maggio 2025. Milano
- CNDCEC, Reg. nr. 0001023/2025, 03/02/2025.
- Assirevi. *Documento di ricerca n. 260*. Dicembre 2024. Milano
- CNDCEC, Reg. nr. 0001022/2025 – *Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità- SSAE (Italia)*. 03/02/2025
- CNDCEC, Reg. nr. 0001022/2025 – *Principio internazionale sugli Incarichi di Assurance ISAE 3000 Revised*.
- IAASB. *International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000 – Implementation Guide*.
- Efrag IG2. *Linee guida all'Implementazione: La catena del valore*.
- Efrag IG1. *Linee guida all'Implementazione: La valutazione della rilevanza*.
- Parlamento Europeo e Consiglio Unione Europea. *Regolamento UE 2020/852*. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
- T. Loizzo, R. Parrella, V. Riccardi, F. Schimperia. *Analisi della disclosure ESG di un campione di banche italiane ed europee*. N 45 marzo 2025. Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia
- M. Peta, A. Russo. *La proposta Omnibus Package per la rendicontazione di sostenibilità - Analisi dello scenario in evoluzione*. N.13 – marzo 2025.
- Commissione Europea. 2025/0044 (COD) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 – Bruxelles, 26.2.2025.
- Alessandra Cerruti – Chiara Bellone (Relatrici) *Principi trasversali ESRS 1 – ESRS 2 Linee Guida*. Corso di formazione Assonime.

Bibliografia Web

- <https://www.studiomeli.it/decreto-omnibus/>
- https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
- <https://www.greenscope.io/it/direttiva-omnibus-semplificazione>
- <https://www.cribis.com/it/approfondimenti/csrd-direttiva-europea-sostenibilita/>
- <https://www.esq360.it/environmental/esg-tutto-quello-che-ce-da-sapere-per-orientarsi-su-environmental-social-governance>

- <https://www.retedeldono.it/magazine/bilancio-di-sostenibilita>
- <https://www.esg360.it/normative-e-compliance/dichiarazione-non-finanziaria-cose-chi-deve-realizzarla-e-perche-e-importante/>
- <https://www.reteclima.it/analisi-iro-impatti-rischi-opportunita/>